

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Giovedì, 3 novembre 2016

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.


FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO


ANNUNZI COMMERCIALI	
Convocazioni di assemblea	
ARMONY S.P.A. <i>Convocazione assemblea dei soci (TX16AAA10321)</i>	Pag. 3
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO SOC. COOP. - BOLOGNA <i>Convocazione di assemblea straordinaria (TX16AA10298)</i>	Pag. 2
CANTINA SOCIALE TEZZE DI PIAVE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA <i>Convocazione di assemblea (TX16AAA10275)</i>	Pag. 1
HUMANITAS CENTRO CATANESE DI ONCOLOGIA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea (TV16AAA10270)</i>	Pag. 1
LIGNANO SABBIAADORO GESTIONI S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria dei soci (TX16AAA10277)</i>	Pag. 2
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI <i>Convocazione di assemblea (TV16AAA10272)</i>	Pag. 1
SOLENGO S.P.A. <i>Convocazione di assemblea degli azionisti (TX16AAA10319)</i>	Pag. 3
Altri annunci commerciali	
BP COVERED BOND S.R.L. <i>Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati Personali")) (TX16AAB10318)</i>	Pag. 5
FENICE INVESTIMENTI RISANAMENTO & VALORIZZAZIONE G.E.I.E. <i>Costituzione G.E.I.E. (TX16AAB10297)</i>	Pag. 3
ING BANK N.V. - MILAN BRANCH	
LEONE ARANCIO FINANCE S.R.L. <i>Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. (TX16AAB10316)</i>	Pag. 4




ANNUNZI GIUDIZIARI	Ammortamenti	
Notifiche per pubblici proclami		
CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania <i>Avvisi di interruzione per decesso del ricorrente (ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000 n. 205) (TU16ABA10199)</i>	TRIBUTALE DI BENEVENTO <i>Ammortamento cambiario (TU16ABC10262)</i>	
Pag. 9	Pag. 33	
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro <i>Ricorso in appello (TX16ABA10287)</i>	TRIBUTALE DI PRATO <i>Ammortamento di certificato di deposito al portatore (TX16ABC10295)</i>	
Pag. 11	Pag. 33	
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro <i>Ricorso in appello (TX16ABA10289)</i>	Eredità	
Pag. 24	TRIBUTALE CIVILE DI SIENA <i>Nomina curatore eredità giacente (TX16ABH10257)</i>	Pag. 34
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro <i>Ricorso in appello (TX16ABA10288)</i>	TRIBUTALE DI ASTI <i>Nomina curatore eredità giacente di Lisa Teresina (TX16ABH10300)</i>	Pag. 35
Pag. 17	TRIBUTALE DI FIRENZE <i>Nomina di curatore eredità giacente Bini Valeria (TX16ABH10282)</i>	Pag. 35
TRIBUTALE CIVILE DI SIRACUSA <i>Estratto atto di citazione (TU16ABA10261)</i>	TRIBUTALE DI ROMA <i>Eredità giacente di Panattoni Giovanna (TU16ABH10193)</i>	Pag. 34
Pag. 10	TRIBUTALE DI ROMA <i>Eredità giacente di Giuliani Giancarlo (TU16ABH10191)</i>	Pag. 33
TRIBUTALE CIVILE DI VICENZA <i>Notifica per pubblici proclami (TX16ABA10273)</i>	TRIBUTALE DI SAVONA <i>Nomina curatore eredità giacente (TU16ABH10248)</i>	Pag. 34
Pag. 10	TRIBUTALE DI SAVONA <i>Nomina curatore eredità giacente (TU16ABH10249)</i>	Pag. 34
TRIBUTALE DI BOLOGNA <i>Notifica per pubblici proclami (TU16ABA10195)</i>	TRIBUTALE DI VICENZA <i>Chiusura procedura di eredità giacente di Singh Rup (TU16ABH10192)</i>	Pag. 34
Pag. 8	TRIBUTALE ORDINARIO DI COMO <i>Eredità giacente di Cava Paola (TX16ABH10294)</i>	Pag. 35
TRIBUTALE DI BOLOGNA <i>Avviso di avvenuta notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del MIUR (TU16ABA10200)</i>	TRIBUTALE ORDINARIO DI TORINO <i>Eredità giacente di Biolcati Mario (TU16ABH10198)</i>	Pag. 34
Pag. 9	Liquidazione coatta amministrativa	
TRIBUTALE DI MASSA CARRARA <i>Avviso ex art. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. e provvedimento G.E. ex art. 569 c.p.c. dell'11/8/16 (TX16ABA10290)</i>	I.M.A.I.E. Istituto Mutualistico per la Tutela dei diritti degli Artisti Interpreti ed Esecutori <i>Avviso ai creditori (TU16ABJ10233)</i>	Pag. 35
Pag. 31		
TRIBUTALE DI PISTOIA <i>Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (TX16ABA10281)</i>		
Pag. 10		
TRIBUTALE DI SALERNO <i>Ricorso per sequestro giudiziario e/o conservativo in corso di causa R.G. 6125/15 udienza 14.2.17 (TU16ABA10234)</i>		
Pag. 9		
TRIBUTALE DI TRENTO <i>Atto di citazione per usucapione (TU16ABA10194)</i>		
Pag. 8		



Riconoscimenti di proprietà	Espropri
<p>TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA <i>Riconoscimento di proprietà (TU16ABM10196)</i> Pag. 36</p> <p>TRIBUNALE DI SONDRIO <i>Ricorso per accertamento di acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 c.c. e legge n. 346 del 10/05/1976 (TX16ABM10258)</i> Pag. 36</p>	<p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties <i>Ordinanza di pagamento (TV16ADC10235)</i> Pag. 38</p>
Proroga termini	Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici
<p>PREFETTURA DI MACERATA <i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TU16ABP10259)</i> Pag. 37</p>	<p>A.C.R.A.F. S.P.A. Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco <i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX16ADD10274)</i> Pag. 48</p>
Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta	<p>ACARPIA SERVOÇOS FARMACEUTICOS LDA <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n.274 (TX16ADD10267)</i> Pag. 43</p>
<p>TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA <i>Richiesta di dichiarazione di morte presunta del sig. Napoli Mattia (TX16ABR10073)</i> Pag. 37</p>	<p>ACTAVIS GROUP PTC EHF. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (TX16ADD10296)</i> Pag. 51</p>
Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione	<p>ALMUS S.R.L. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX16ADD10250)</i> Pag. 40</p>
<p>EDERA Società cooperativa in l.c.a. <i>Deposito bilancio finale della liquidazione coatta amministrativa (TV16ABS10283)</i> Pag. 37</p>	<p>ATNAHS PHARMA UK LIMITED <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m. (TX16ADD10311)</i> Pag. 53</p>
ALTRI ANNUNZI	<p>ATNAHS PHARMA UK LIMITED <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m. (TX16ADD10312)</i> Pag. 53</p>
Varie	<p>BRACCO S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento n. 1234/2008/CE (TX16ADD10271)</i> Pag. 47</p>
<p>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO <i>Decreto di liquidazione - Torrente Funesia - Concessione idroelettrica (TU16ADA10264)</i> Pag. 38</p>	<p>BRUSCHETTINI S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (TX16ADD10255)</i> Pag. 42</p>
<p>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO <i>Decreto di liquidazione - Torrente Piova - Concessione idroelettrica (TU16ADA10265)</i> Pag. 38</p>	
<p>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO <i>Decreto di liquidazione - Torrente Biois - Concessione idroelettrica (TU16ADA10263)</i> Pag. 38</p>	
<p>ATS BRESCIA <i>Sospensione dell'autorizzazione di deposito di gas tossici (TU16ADA10266)</i> Pag. 38</p>	



DOC GENERICI S.R.L. <i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008. (TX16ADD10278)</i>	Pag. 49	NOVARTIS EUROPHARM LTD <i>Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/PPA/P/106241 del 19.10.2016 (TX16ADD10253)</i>	Pag. 42
DOC GENERICI S.R.L. <i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008. (TX16ADD10279)</i>	Pag. 49	NOVARTIS EUROPHARM LTD <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. (TX16ADD10251).</i>	Pag. 41
EURO-PHARMA S.R.L. <i>Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274. (TX16ADD10309)</i>	Pag. 52	NOVARTIS FARMA S.P.A. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. (TX16ADD10256).</i>	Pag. 43
FARMAROC S.R.L. <i>Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX16ADD10307)</i>	Pag. 52	NOVARTIS FARMA S.P.A. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. (TX16ADD10252).</i>	Pag. 41
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE (TX16ADD10269)</i>	Pag. 44	PAXVAX LTD <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX16ADD10317)</i>	Pag. 54
I.B.N. SAVIO S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TV16ADD10237)</i>	Pag. 40	S.F. GROUP S.R.L. <i>Estratto comunicazione notifica regolare V&A del 25/10/2016 (TX16ADD10310)</i>	Pag. 52
I.B.N. SAVIO S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TV16ADD10236)</i>	Pag. 40	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A. <i>Estratto comunicazione notifica regolare AIFA del 24/10/2016 (TX16ADD10291)</i>	Pag. 50
MEDICE ARZNEIMITTEL PÜTTER GMBH & CO. KG <i>Modifica secondaria di autorizzazioni all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274. (TX16ADD10276)</i>	Pag. 48	TAKEDA ITALIA S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TX16ADD10315)</i>	Pag. 54
NEOPHARMED GENTILI S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. (TX16ADD10293)</i>	Pag. 50	TEVA ITALIA S.R.L. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX16ADD10299)</i>	Pag. 51
		THEA FARMA S.P.A. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX16ADD10254).</i>	Pag. 42



VALEAS S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007, n. 274. (TX16ADD10280)..... Pag. 50

VIIV HEALTHCARE S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE (TX16ADD10268)..... Pag. 43

Concessioni di derivazione di acque pubbliche

PROVINCIA DI LATINA Settore Ecologia e Ambiente
Richiesta di concessione in sanatoria per la derivazione acqua da corpo sotterraneo nel Comune di Aprilia - ditta Lueva S.r.l. - R.D. 1775/1933 - D.Lgs. 152/06 (TU16ADF10247)..... Pag. 55

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Assessorato OO.PP., difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Richiesta concessione per la derivazione d'acqua (TU16ADF10260)..... Pag. 55





ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

HUMANITAS CENTRO CATANESE DI ONCOLOGIA S.P.A.

*Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Humanitas S.p.A.*

Sede: Via E. Dabormida n. 64 - Catania

Capitale sociale: Euro 1.040.000,00 = interamente versato

Registro delle imprese: di Catania n. 00288060874

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 30 novembre 2016 ore 15,00 in Rozzano (MI) - Viale Lombardia n. 81, presso lo studio del Notaio Orrù, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 1° dicembre 2016, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Annullamento azione proprie.

Il presidente
dott. Ivan Michele Colombo

TV16AAA10270 (A pagamento).

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Sede: via Corte d'Appello n. 11 - Torino

Registro delle imprese: di Torino n. 00875360018

Codice Fiscale: 00875360018

Partita IVA: 00875360018

Convocazione di assemblea

I signori delegati sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 10,30 e, ove d'uopo, in seconda convocazione per il giorno 12 dicembre 2016, alla stessa ora, in Torino, presso la sede sociale, via Corte d'Appello n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sul conto economico preventivo per l'anno 2017;

3) Fissazione del contributo e dei benefici a favore dei soci per il 2017 come previsto dagli articoli 9 e 11 dello Statuto sociale;

4) Approvazione del Conto economico preventivo per l'anno 2017;

5) Nomina di un consigliere ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 2 del Codice civile;

6) Elezione di delegati.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Iti Mihalich

TV16AAA10272 (A pagamento).

CANTINA SOCIALE TEZZE DI PIAVE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

Sede: via della Colonna, 20 – 31028 Tezze di Piave – TV

Tel. 0438.488190 – Fax 0438.488011

Registro delle imprese: 00199320268

R.E.A.: TV22682

Codice Fiscale: 00199320268

Partita IVA: 00199320268

Convocazione di assemblea

I Signori Soci sono invitati alla Assemblea Ordinaria che avrà luogo in prima convocazione presso la sede sociale il giorno 25-11-16 alle ore 06.00 e in seconda convocazione presso la sede sociale il giorno Sabato 26 Novembre 2016 alle ore 14.30 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Bilancio al 31.07.2016 e Nota Integrativa: esame e relative delibere;

2) Proposta di trattenuta da imputare a capitale sociale - art.35 dello Statuto Sociale;

3) Delibera saldo uve 2015;

4) Elezione di n° 5 Consiglieri e del Collegio Sindacale (triennio 2017/2019);

5) Proposta di modifica Regolamento interno;

6) Varie ed eventuali.

Tezze di Piave, 25 ottobre 2016

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Enot. Sergio Luca

TX16AAA10275 (A pagamento).



LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A.*Convocazione di assemblea ordinaria dei soci*

I sigg.ri Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria della Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., in prima convocazione il giorno 22 Novembre 2016 alle ore 08.00, ed in seconda convocazione il giorno 23 Novembre 2016 alle ore 15.00, nella sala convegni dell'Info Point dell'Agenzia Promoturismo FVG di Lignano Sabbiadoro (UD) in Via Latisana 42, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Lignano Sabbiadoro, 27 Ottobre 2016

Il presidente
Loris Salatin

TX16AAA10277 (A pagamento).

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CASTENASO SOC. COOP. - BOLOGNA**

Iscritta all'Albo Società Cooperative al n. A145244

Sede legale: via Tosarelli n. 207 - Castenaso (Bologna)

Capitale sociale: e riserve al 31/12/2015 € 47.450.364,92

Registro delle imprese: 814 - Tribunale di Bologna

Codice Fiscale: 00389400375

Partita IVA: 00507231207

Convocazione di assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno 26 novembre 2016 alle ore 07,00 presso la sede legale della banca in Villanova di Castenaso, via Tosarelli 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 novembre 2016 alle ore 10.30 presso il Novotel, a Bologna (BO) in via Michelino 73, con il seguente Ordine del giorno:

1) Proposta di fusione per incorporazione della "Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio – società cooperativa" nella "Banca di Credito Cooperativo di Castenaso (Bologna) – società cooperativa" che assumerà la nuova denominazione: "BCC Felsinea – Banca di Credito Cooperativo dal 1902 - società cooperativa", con sede legale in Monterenzio (Bo) e sede amministrativa e direzione in Castenaso (Bo) da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30/06/2016, udita la relazione illustrativa degli amministra-

tori ai sensi dell'art.2501 quinquies del codice civile e sulla base del progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna, il 25/10/2016.

2) Variazioni statutarie derivanti dall'operazione di fusione (art.1 - Denominazione. Scopo mutualistico, art.3 - Sede e Competenza territoriale, art.4 - Adesione alle Federazioni, art.12 - Morte del socio, art.15 - Liquidazione della quota del socio, art.20 - Capitale sociale, art.21 - Azioni e trasferimento delle medesime, art.30 - Assemblea ordinaria, art.32 - Composizione del Consiglio di Amministrazione, art.33 - Durata in carica degli amministratori, art.35 - Poteri del Consiglio di Amministrazione, art.49 - Utili, art.52 - Disposizioni transitorie).

3) Proposta di non provvedere alla ricostituzione della riserva di rivalutazione monetaria beni immobili L.266/2005.

4) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri di stipulare l'atto di fusione e di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 01/09/1993 n.385 (Testo Unico Bancario).

5) Designazione, con effetto dalla data di decorrenza della fusione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri (ai sensi dell'art.52 - Disposizioni transitorie dello Statuto sociale di cui al punto 2).

6) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potrà farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la firma delegante sia autenticata dal Presidente della società o da un notaio, disgiuntamente fra loro.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

La documentazione prevista dall'art. 2501 septies C.C. è a disposizione dei soci presso la sede della società.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Augusto Mioli

TX16AAA10298 (A pagamento).



SOLENGO S.P.A.*in liquidazione**(soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 bis Cod. Civ.)*

Sede: via Morganti n. 6 - Teramo
 Capitale sociale: € 90.414.226,00 i.v.
 Registro delle imprese: Teramo
 Codice Fiscale: 01044760674

Convocazione di assemblea degli azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea in Teramo, Viale Giovanni Bovio n. 93, presso lo Studio del Liquidatore Dott. Dario Davide, per il giorno 05 dicembre 2016, alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 06 dicembre 2016, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) approvazione bilancio finale di liquidazione;
- 2) approvazione del piano di riparto;
- 3) cancellazione ed estinzione della società;
- 4) provvedimenti inerenti e conseguenti con riguardo agli argomenti di cui ai precedenti punti.

Il liquidatore
 dott. Dario Davide

TX16AAA10319 (A pagamento).

ARMONY S.P.A.

Sede legale: via Tremeacque n.26 - Mansué (TV)
 Capitale sociale: € 2.163.846,00 n.i.v.
 Registro delle imprese: Treviso n. 00475290268
 Codice Fiscale: n. 00475290268

Convocazione assemblea dei soci

I signori soci e sindaci sono convocati in assemblea presso la sede sociale di ARMONY S.p.A., via Tremeacque nr. 26 - 33070 Mansué (TV), per il giorno 21 Novembre 2016 alle ore 10.00, in prima convocazione, ed il giorno 23 Novembre 2016 alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo dell'Organo Amministrativo.
2. Varie ed eventuali.

Mansué, li 31 ottobre 2016

per il Collegio Sindacale - Il presidente
 dott. Stefano De Mattia

TX16AAA10321 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI**FENICE INVESTIMENTI RISANAMENTO & VALORIZZAZIONE G.E.I.E.***Costituzione G.E.I.E.*

Con atto repertorio n. 25750 raccolta n. 15102 del Notaio Flavio Narciso di Arco (TN) è stato costituito il Gruppo Europeo di Interesse Economico, iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento (TN) in data 30 settembre 2016 al numero 02438390227 - numero R.E.A.: TN - 224619, denominato "Fenice Investimenti Risanamento & Valorizzazione G.E.I.E." con sede in Ledro (TN) Via Nuova n. 82.

Il fine del G.E.I.E. è di agevolare e sviluppare l'attività economica dei suoi membri e di migliorare ed aumentare i risultati di questa attività, mediante lo svolgimento di attività economiche ausiliarie a quelle dei membri, con espressa esclusione dello scopo di lucro per se stesso.

Conseguentemente, il G.E.I.E. ha per oggetto la costruzione e la ristrutturazione di stabili civili, industriali, commerciali e rurali di qualunque tipo, la realizzazione di qualsiasi lavoro nel campo edile e stradale, la compravendita ed il commercio in genere di immobili, la loro permuta, lottizzazione, urbanizzazione, il loro frazionamento a scopo di vendita, la loro gestione, locazione, sublocazione e conduzione.

Lo stesso potrà, inoltre, fornire consulenza per:

- indagini di mercato e ricerche nel settore immobiliare, del territorio, dei servizi immobiliari e del mercato immobiliare;

- realizzazione di studi, elaborati, stime e pareri nel settore immobiliare e del territorio;

- organizzazione di corsi di formazione, convegni, fiere, mostre e raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni.

I membri del G.E.I.E. sono:

"L'ABETE SRL", con sede in Ledro (TN) Via Nuova n.60, Codice Fiscale e Partita Iva 01976160224, legalmente rappresentata dall'amministratore unico Lupo Stanghellini Marino, nato a Bertinico (LO) il 29 Aprile 1948, residente in Casaletto Ceredano (CR), Via il Giardino n. 5, Codice Fiscale LPS MRN 48D29 A811B;

"SC&T Europe Limited", con sede a Londra (Gran Bretagna), W1G0DD Cavendish Place 15-19, Codice Fiscale italiano 97862460587, legalmente rappresentata dall'Amministratore Berlonghi Omar, nato a Crema (CR), il 10 Novembre 1975, residente in Moscazzano (CR) Via Aldo Moro n.6 Codice Fiscale BRL MRO 75S10 D142Z;

"Alterdomus S.P.A." unipersonale, con sede in Sofia (Bulgaria), circoscrizione Lozenets, Via Plachkovitsa n.1A, Codice Fiscale italiano 93023510220, legalmente rappresentata dalla procuratrice Locatelli Laura Rachele, nata a Crema (CR), il 06 ottobre 1981, residente in Castelleone (CR), Villa Guzzafame n.6 Codice Fiscale LCT LRC 81R46 D142W.

A comporre il primo organo amministrativo è nominato, fino a revoca o dimissioni, con tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza anche giudiziale, un Amministratore Unico in persona della società "SC&T EUROPE LIM-



TED”, avente i dati identificativi sopra indicati, che eserciterà i suddetti poteri a mezzo del rappresentante dalla stessa designato signor Berlonghi Omar.

Il legale rappresentante di Fenice Investimenti Risanamento & Valorizzazione G.E.I.E. - SC&T Europe
sig. Omar Berlonghi

TX16AAB10297 (A pagamento).

ING BANK N.V. - MILAN BRANCH

Iscritta al numero 5229 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede legale: viale Fulvio Testi, 250 - 20125 Milano - Italia
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: Milano 1446792
Codice Fiscale: 11241140158
Partita IVA: 11241140158

LEONE ARANCIO FINANCE S.R.L.

Iscritta al n. 33656.0 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 1° ottobre 2014

Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano n. 07013020966
Codice Fiscale: 07013020966

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.

La società ING Direct N.V., Succursale Italiana, ora ING Bank N.V. Milan Branch (l' "Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto in data 3 Novembre 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario, da Leone Arancio Finance S.r.l. (il "Leone Arancio" or il "Cedente") tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis a medio e lungo termine erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo") stipulati dall'Acquirente con i propri clienti ed in seguito ceduti in base ad un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in "blocco", concluso in data 13 settembre 2010 e a successivi ulteriori accordi di trasferimento in blocco di crediti derivanti da ulteriori Contratti di Mutuo perfezionati in data 5 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 4 luglio 2011, 4 ottobre 2011, 3 gennaio 2012, 3 aprile 2012, 3 luglio 2012, 3 ottobre 2012, 3 gennaio 2013,

2 aprile 2013 e 3 luglio 2013 ("Date di cessione") con Leone Arancio, che ottemperavano alla data del 1° ottobre 2016 ai seguenti criteri:

CRITERI

(i) Mutui che sono stati trasferiti alle Date di cessione come da avvisi pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, parte II n. 110 del 16/9/2010, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II n. 2 del 8/01/2011, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 39, del 7/04/2011, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 77, del 7/07/2011, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 117, del 8/10/2011, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 3 del 7/01/2012, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 43, del 10/04/2012, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 79, del 07/07/2012, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n.118, del 06/10/2012 con rettifica pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 125 del 18/10/2012, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 2 del 5/01/2013, in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 42 del 9 aprile 2013 e in *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 80 del 9 luglio 2013 e che alla data del 1° ottobre 2016 rispondevano ad almeno uno dei seguenti criteri individuati sub (ii), (iii), (iv), (v) e (vi);

(ii) Mutui ipotecari che sono stati concessi a Mutuatari che hanno più di un Mutuo Ipotecario concesso da ING, indipendentemente dal fatto che siano garantiti da un Mutuo creato sullo stesso Real Estate Asset alla data del 1° ottobre 2016;

(iii) Mutui per i quali al 1° ottobre 2016 incluso, sono stati concessi dei periodi di sospensione dei pagamenti, a valere su di una o più rate dovute dal debitore; e/o

(iv) Mutui ipotecari che concedono al Mutuatario in questione il diritto di avere sia (i) una totale o una parziale rinuncia; o (ii) una riduzione totale o parziale di qualsiasi rata dovuta;

(v) Mutui che al 1° ottobre 2016 incluso sono stati classificati crediti ad incaglio, come da definizione di Banca d'Italia ("Credito ad Incaglio"); e/o


(vi) Mutui che sono stati concessi a soggetti che alle Date di Cessione non erano dipendenti, funzionari, amministratori, dirigenti dell'Acquirente o di altra società di ING Groep ma che lo sono diventati alla data del 1° ottobre 2016.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

La cessione dei crediti da parte di Leone Arancio all'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad es., allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni religiose (art. 4 del D. Lgs. 196/2003).

In conseguenza della cessione, l'Acquirente è divenuta titolare del trattamento dei Dati Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e al provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.

L'Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel



rispetto del D. Lgs. 196/2003. In particolare, l'Acquirente tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L'Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. In relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale all'Acquirente, a società controllate e società collegate a questa, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi» ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso l'Acquirente.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è ING Bank N.V. Milan Branch, con sede legale in Via Arbe 49, 20125 Milano, Italia.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati, nonché qualsiasi richiesta e comunicazione può essere effettuata, rivolgendosi all'Acquirente all'indirizzo sopra indicato, in qualità di titolare del trattamento.

Milano, 3 Novembre 2016

ING Bank N.V., Milan Branch
Massimiliano Rossi - Barbara Alberti

TX16AAB10316 (A pagamento).

BP COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U.

Bancario al n. 5034.4 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco Popolare Soc. Coop.

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano n. 06226220967

Codice Fiscale: 06226220967

Partita IVA: 06226220967


Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), dell'art. 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") e dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei dati Personali")

Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte II n. 15 del 4 febbraio 2010, BP COVERED BOND S.r.l. ("BP Covered Bond") comunica che, nell'ambito del programma di cessioni ai sensi di un contratto "quadro" di cessione concluso in data 26 gennaio 2010 indicato nel summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 31 ottobre 2016 da BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121, Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n. 03700430238, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5668, e capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034.4, capitale sociale € 7.089.340.067,39 interamente versato, quale successore a titolo universale di Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.p.A., Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. e Credito Bergamasco S.p.A. (il "Cedente") tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 10 ottobre 2016 alle ore 00.01 (incluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T. U. Bancario che, alla data del 31 ottobre 2016, risultavano nella titolarità di Banco Popolare Società Cooperativa e che, alla data del 10 ottobre 2016 (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):

1. mutui erogati da Banco Popolare Società Cooperativa ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banco Popolare Società Cooperativa a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda;

2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano una o più persone fisiche, e risultano tutti residenti in Italia;

3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;



4. mutui denominati in euro;
5. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;
6. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 10 ottobre 2016 e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 8 che segue, determinato in prossimità della stipulazione del medesimo mutuo, è pari o inferiore all'80%. Ai fini del presente criterio, per "valore di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
7. mutui che siano retti dal diritto italiano;
8. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A11, (ivi inclusi i mutui la cui ipoteca è costituita oltre che sugli immobili di cui alle categorie precedenti anche sulle c.d. pertinenze che ricadono in una delle seguenti categorie catastali C2, C6 e C7);
9. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie:
- (a) mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia inferiore all'uno per cento su base annua e non sia superiore all'8,5% (otto virgola cinque per cento) su base annua. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
- (b) mutui a tasso variabile:
- (i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia superiore allo zero per cento su base annua e pari o inferiore al 4% (quattro per cento) su base annua; o
- (ii) in relazione ai quali è previsto un tasso d'interesse massimo (cap).
- Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'euribor;
- (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all'euribor;
- (d) mutui c.d. "modulari". Per mutui c.d. "modulari" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la modalità di calcolo degli interessi (A) da una modalità a tasso variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalità a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di modifica della modalità di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione

(o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede;

10. mutui:

(i) ipotecari la cui data di stipulazione sia compresa tra il 15 novembre 1999 (incluso) e l'8 aprile 2016 (incluso); o

(ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 la cui data di stipulazione sia compresa tra il 4 dicembre 1998 (incluso) ed il 30 giugno 2016 (incluso);

11. mutui le cui rate scadute al 10 ottobre 2016 risultino interamente pagate;

12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale o semestrale;

13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 10.000;

14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 1.500.000;

15. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale:

(i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero

(ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente estinte.

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data del 10 ottobre 2016 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:

1. mutui che hanno una o più rate insolute (per tale intendendosi una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla data del 10 ottobre 2016);

2. mutui che siano stati concessi, anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 10 ottobre 2016, erano dipendenti di Banco Popolare Società Cooperativa ovvero di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Banco Popolare Società Cooperativa;


3. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati);

4. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

5. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;

6. mutui in relazione ai quali (i) il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale rinegoziazione sia in corso alla data del 10 ottobre 2016;

7. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;



8. mutui che siano stati concessi a una o più società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo o società in accomandita semplice;

9. mutui che presentino una o più rate, non ancora scadute al 10 ottobre 2016, che siano state, al 10 ottobre 2016, pagate anticipatamente in tutto o in parte;

10. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo erogato, è suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse;

11. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Regione Abruzzo;

12. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

13. mutui che non rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione 2, articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione 3, Sottosezione 1, articolo 208. Al fine di valutare la conformità del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potrà, laddove non disponga già di tale informazione, conoscere se il proprio mutuo rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;

14. mutui in relazione ai quali (a) è stata imposta la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorità di vigilanza ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in corso alla data del 10 ottobre 2016;

15. mutui erogati da Banca Italease S.p.A. e successivamente confluiti in Banco Popolare Società Cooperativa a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda.

In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolti intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento.

Unitamente ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso sono stati altresì trasferiti a BP Covered Bond, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei suddetti crediti, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti.

BP Covered Bond ha conferito incarico a Banco Popolare Società Cooperativa, ai sensi della Legge 130, affinché in nome e per conto di BP Covered Bond, in qualità di soggetto

incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.

I Debitori Ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, BP Covered Bond informa i Debitori Ceduti che la cessione dei crediti di cui al presente avviso già di titolarità del Cedente e derivanti dai contratti sottostanti di cui i Debitori Ceduti sono parte, ha comportato necessariamente la comunicazione a BP Covered Bond dei dati personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti (i "Dati Personali"). In virtù della predetta comunicazione, BP Covered Bond è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali, è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto Codice in materia di Protezione dei dati Personali ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento del Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti.


BP Covered Bond informa che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, in particolare:

- per finalità inerenti alla realizzazione di un'operazione di emissione da parte di Banco Popolare Società Cooperativa di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130;

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito).

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.



I Dati Personali potranno essere comunicati da BP Covered Bond, in Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:

(i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi;

(ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l'espletamento dei relativi servizi;

(iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di BP Covered Bond per la consulenza da essi prestata;

(iv) alle autorità di vigilanza di BP Covered Bond e del Cedente e/o alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge;

(v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso;

(vi) a società del Gruppo Banco Popolare;

(vii) a soggetti terzi ai quali i crediti oggetto di cessione di cui al presente avviso dovessero essere ulteriormente ceduti da parte di BP Covered Bond.

Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza anche gli incaricati del trattamento di BP Covered Bond ed i responsabili del trattamento di quest'ultima.

I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento è BP Covered Bond S.r.l., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 70.

BP Covered Bond informa, altresì, che i Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei Dati Personali, possono rivolgersi al preposto pro-tempore del Servizio Risorse e Servizi, presso Banco Popolare Società Cooperativa, in qualità di responsabile del trattamento nominato da BP Covered Bond.

Lodi, 31 ottobre 2016

BP Covered Bond S.r.l. - L'amministratore unico
Francesco Soresina

TX16AAB10318 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TRENTO

Atto di citazione per usucapione

I signori Bertoluzza Graziano e Marcato Wilma, rappresentati e difesi dall'avv. Cristian Maines, con studio in Trento, piazza Silvio Pellico n. 5, citano gli eredi e gli aventi causa di Gennara Giuseppe fu Nicolò, nato il 7 settembre 1852 e deceduto il 5 febbraio 1944, dinanzi al Tribunale di Trento all'udienza del 22 febbraio 2016, ore 9,00, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza suindicata depositando comparsa ex art. 167 c.p.c. e con avvertimento di decadenza ex artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto si procederà in loro contumacia per sentir dichiarare gli attori proprietari esclusivi dell'immobile sito in 38010 Comune di Vigo di Ton e identificato dalla p.f. 278/2 in P.T. 427, C.C. Vigo.

Trento, 25 ottobre 2016

avv. Cristian Maines

TU16ABA10194 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA


Notifica per pubblici proclami

Con decreto del 14 ottobre 2016 il Tribunale di Bologna ha autorizzato la notifica ai controinteressati, tramite pubblicazione nella sezione "atti di Notifica" del sito internet del MIUR, del ricorso RG 3074/2016 proposto da Troncone Maria contro MIUR in materia di trasferimento per procedura di mobilità a.s. 2016/2017, fissando per comparizione parti e discussione del provvedimento di urgenza l'udienza dell'8 novembre 2016 ad ore 13.00.

Bologna, 18 ottobre 2016

avv. Giorgio Sacco

TU16ABA10195 (A pagamento).



CORTE DEI CONTI**Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania**

*Avvisi di interruzione per decesso del ricorrente
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000 n. 205)*

I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente.

Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno pervenire istanza di riassunzione, indirizzata al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania - Napoli, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. In mancanza i giudizi verranno dichiarati estinti d'ufficio.

Dati anagrafici del ricorrente:

Numero 1; n. ricorso: 36676; cognome e nome: Antonucci Maria; data di nascita: 30 novembre 1936; Comune di nascita: Caserta (CE); data del decesso: 22 febbraio 2012; Comune di residenza: Casagiove (CE); ordinanze: ord. 257/2016 - G.U. Rossella Cassaneti.

Il direttore della segreteria
dott. Carmine De Michele

TU16ABA10199 (Gratuito).

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Avviso di avvenuta notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del MIUR

La sig.ra Francesca De Filippi nata a Lecce il 17 aprile 1969 (C.F.: DFLFNC69D57E506Y) ed elettivamente domiciliata in Bologna alla via San Vitale n. 55 presso lo studio dell'Avv. Maria Giulia Roversi Monaco (C.F.: RVR MGL68T52 A944A) che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Valeria Pellegrino (C.F.: PLLVLR 65L55H501S; pec: valeria.pellegrino@pec.it; fax 0832/256273) ha adito il Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, con ricorso ex art. 700 codice di procedura civile n. 3073/16 di RG proposto contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna per: a) ottenere la declaratoria di nullità della graduatoria approvata dal MIUR con riferimento alla scuola primaria, nella parte in cui pone la ricorrente presso l'Ambito territoriale di Bologna e degli atti consequenziali fra i quali l'assegnazione presso la Direzione Didattica «Filippo Bassi» di Castel Maggiore di Bologna, b) accertare il diritto della ricorrente all'assegnazione in uno degli Ambiti territoriali appartenenti all'Ufficio scolastico regionale della Puglia, preponendola nell'organico di una delle sedi disponibili e condannare le amministrazioni intimata, ciascuna per la propria competenza, ad assegnare la ricorrente in uno degli Ambiti territoriali appartenenti all'Ufficio scolastico regionale della Puglia; c) in via subordinata sospendere il provvedimento di trasferimento presso

l'ambito 0002 della Regione Emilia Romagna ed ordinare al MIUR di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti del territoriali della Puglia, previa ove occorra disapplicazione dell'O.M. 241/16 e sino all'espletamento della nuova procedura in conformità alla legge; d) comunque ordinare al MIUR di procedere alla attribuzione del punteggio aggiuntivo per il servizio pre-ruolo (punti 3 per anno) prestato nell'ambito del progetto Diritti a Scuola elaborato dalla Regione Puglia e quindi alla rimodulazione della graduatoria di mobilità ed alla relativa assegnazione di sede, previa declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnati i relativi punteggi. Al ricorso accedeva istanza di notificazione ex art. 151 codice di procedura civile mediante pubblicazione del sito del MIUR, poichè tutti i docenti interessati alla mobilità straordinaria prevista per l'a.s. 2016/2017 e comunque quanto meno quelli che hanno presentato la domanda per la scuola primaria e che hanno ottenuto il trasferimento nella Regione Puglia con un punteggio inferiore ai 21 punti assumono astrattamente la qualifica di controinteressati. Con decreto di fissazione di prima udienza 13 ottobre 2016 n. 8385, il Giudice dott.ssa Emma Cosentino ha disposto la notificazione per pubblici proclami del ricorso iscritto al n. 3073/16 di RG e degli atti di causa sul sito web del MIUR con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fissando l'udienza al 23 novembre 2016 ed il termine per tutti gli adempimenti sino a 20 giorni prima dell'udienza medesima. Il MIUR ha quindi proceduto in data 20 ottobre 2016 alla pubblicazione del ricorso e degli atti depositati in giudizio tra le news dell'area Ministero all'indirizzo <http://www.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-/dettaglioNews/viewElenco/0> e nelle aree tematiche atti di notifica http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16 nonché nella rete nazionale intranet (con accesso riservato alle scuole ed al personale del MIUR), come risulta dall'attestazione di avvenuta pubblicazione inoltrata all'Avv. Valeria Pellegrino. Il testo integrale del ricorso può quindi essere consultato agli indirizzi indicati come autorizzato dal Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, con ordinanza del Giudice dott.ssa Emma Cosentino 13 ottobre 2016 n. 8385.


avv. Valeria Pellegrino

TU16ABA10200 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SALERNO

Ricorso per sequestro giudiziario e/o conservativo in corso di causa R.G. 6125/15 udienza 14.2.17

Festa Luigi, (nato a Salerno l'8 gennaio 1977 residente in Montoro alla via Ascolese n. 225, codice fiscale FSTL-GU77A08H703K) rapp.to e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Antonio Cammarota, presso il cui studio elett.te dom.lia in Salerno alla via L. Petrone n. 77/A, fax 089794571, pec:avvocatocammarota@pec.giuffre.it, espone è in corso giudizio civile, rg 6125/15 Tribunale di



Salerno, giudice dott.ssa Giglio Cobuzio, prossima udienza 14 febbraio 2017, ad oggetto la divisione ereditaria dei beni di Della Corte Giuseppe e contro Della Corte Gennaro, titolare dell'unico bene immobile del de cuius, appartamento in Salerno alla via Sorgente n. 27 (part. 37648, fog. 67, n. 81/7 p.4). (*Omissis*).

Della Corte Gennaro continua a possedere il bene. (*Omissis*).

Ricorre all'Ill.mo giudice adito affinché voglia autorizzare il sequestro giudiziario e/o conservativo dell'immobile sito in Salerno alla via Sorgente n. 27, attualmente nella disponibilità e nel possesso di Della Corte Gennaro, nominando custode giudiziario (*Omissis*).

Il giudice letto il ricorso cautelare iscritto al n. 6125-1/2015 rg, fissa l'udienza del 20 dicembre 2016 per la comparizione delle parti con termine sino a trenta giorni prima per la notifica del ricorso e del decreto.

Il presidente del Tribunale di Salerno, con decreto n. 265/16, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confronti di Della Corte Carmine, nato a Cava de' Tirreni il 24 maggio 1906 (*Omissis*).

avv. Antonio Cammarota

TU16ABA10234 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

Estratto atto di citazione

Con decreto del 9 settembre 2016, il Presidente del Tribunale di Siracusa, ha autorizzato notifica per pubblici proclami di convocazione della mediazione che si terrà il giorno 11 novembre 2016 ore 10.30 presso l'Organismo di Mediazione Concordia, sito in Catania, piazza Verga, e dell'atto di citazione proposto da Musumeci Salvatore nato a Cassaro il 31 agosto 1971 nei confronti di Opera Pia Gaetani di Sortino; Cultrera Giuseppina; Giambanco Diego (fu Salvatore); Menta Paolo; Menta Rosa; Miceli Carmela; Randazzo Paolina e loro eredi e/o aventi causa limitatamente ai terreni siti in Cassaro (Siracusa) e censiti al NCT fg. 4, part. lle 23-24-25-26-27-28-29-171-172 con statuizione in ordine a voltura presso i competenti uffici amministrativi ed a spese e competenze di giudizio.

La causa sarà trattata all'udienza del giorno 1° marzo 2017, ore di rito, sez. e G.I. designandi, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e, con avvertenza, che la mancata costituzione nei termini comporterà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà in loro contumacia.

Siracusa, 22 ottobre 2016

avv. Grazia Oriana Randone

TU16ABA10261 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA

Notifica per pubblici proclami

Bragagnolo Antonio (C.F. BRGNTN38B27H580F) rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Brotto, premesso che ha posseduto a decorrere dal 26 aprile 1969 l'area censita al NCEU di Rossano Veneto, Foglio 2° particella 725; che è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del presente atto con decreto del 18 ottobre 2016; tanto premesso cita gli eredi delle sig.re Galvan Maria nata a Rossano Veneto il 18.1.1890 e deceduta il 14.7.1973, Galvan Assunta nata a Rossano Veneto il 23.4.1904 e deceduta il 25.3.1984 e Galvan Amabilia nata a Rossano Veneto il 12.1.1907 e deceduta il 28.4.2004 a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Vicenza, all'udienza del 12 ottobre 2017 per ivi sentire accertare e dichiarare in favore dell'attore l'acquisto per usucapione dell'area censita al NCEU di Rossano Veneto, Foglio 2° particella 725.

avv. Umberto Brotto

TX16ABA10273 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale


L'Avv. Graziella Durante con Studio in Pistoia alla via Marini, 15/A, rappresentante e difensore del Sig. Innocenti Stefano titolare della Azienda Agricola Innocenti Renzo di Innocenti Stefano, con sede in Piteglio (PT), Podere La Fornace 1, ha chiesto, con ricorso del 20.05.2016 (ex art. 1159-bis c.c.) che l'Azienda Agricola usucapisse e potesse così acquistare la proprietà dei terreni e immobili dell'unità podereale Lambure, contraddistinti al Catasto del Comune di Piteglio (PT) - (G715) dalle partt. 493 (ex 26), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 74, 76, 79, 81, 84, 85, 88, 324, 328, 372,373, 374, 423, 424, 450 del foglio 20, dalle partt. 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337, 412, 413 del foglio 16 e inoltre dalla part. 40 del foglio 20 che identifica un immobile classificato in cat. A/4 classe 3 con la rendita di € 414,71.

Il Giudice, Dott.ssa Di Marco, con decreto del 16.09.2016, fissando udienza al 15 maggio 2017, ore 11, ha ordinato affissione del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all'albo del Comune di Piteglio (PT); la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e la notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dall'affissione e notifica.

Pistoia, 26.10.2016

avv. Graziella Durante

TX16ABA10281 (A pagamento).



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO**Sezione Lavoro***Ricorso in appello*

CT 1754/15

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

CORTE d'APPELLO di CATANZARO

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DELLA NOTIFICA ex art. 151 c.p.c

P E R

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ
E RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Mini-
stro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.
ADS80004580793), presso la cui sede domicilia *ope legis*,
indirizzo pec: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it e n. tele-
fax 0961/770467

- appellante -

C O N T R O

PUGLIESE MARIA, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Pagliaro ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio sito in Vibo Valentia, Viale Kennedy, 2/D –
89900; pec: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it fax
n. 0963/43298

- appellata -

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali “Scuola Pri-
maria” (EEEE) e “Scuola dell’Infanzia” (AAAA) della III
fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di
Vibo Valentia – valide per gli aa.ss. 2014/2017 – che in virtù
del reinserimento (nelle GaE di riferimento) della ricorrente,
sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata

- contumaci -

A V V E R S O

la sentenza n. 358/2016 del Tribunale di Vibo Valentia,
sez. Lavoro, pubblicata in data 15.06.2016 e notificata in
data 30.06.2016.

F A T T O

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, unita-
mente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l'odierna
appellata adiva il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del
proprio diritto ad essere inserito nella graduatorie ad esa-
urimento per gli aa.ss. 2014/2017, con il punteggio maturato
all'atto della cancellazione.

Deduceva la parte privata di essere stata regolarmente
iscritta nelle graduatorie ad esaurimento – già permanenti -
fino al 2008, relativamente alle classi di concorso (EEEE) e
(AAAA) e di non essere stata reinserita nelle graduatorie per
non aver presentato domanda di aggiornamento per gli anni
scolastici successivi.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente,

eccependo, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza –
sia in fatto che in diritto - della domanda proposta e chieden-
done l'integrale rigetto.

Con la sentenza che oggi si impugna, il Giudice di primo
grado accoglieva la domanda proposta dalla parte privata,
disponendo il reinserimento nella graduatoria permanente ad
esaurimento della Provincia di Vibo Valentia, per le classi di
concorso “Scuola Primaria” (EEEE) e “Scuola dell’Infanzia”
(AAAA), relativamente agli anni 2014/2017 conservando il
punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Poiché la sentenza in epigrafe indicata è erronea e lesiva
degli interessi dell'Amministrazione, il Ministero dell'Istru-
zione, Università e Ricerca propone formale appello avverso
tale decisione, chiedendone la riforma per i seguenti motivi
di

D I R I T T O

1. DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDI-
NARIO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113 COST. E 63 D.
LGS. N. 165/2001.

In via pregiudiziale, si eccepisce il difetto di giurisdizione
del Giudice adito, in quanto la presente controversia - relativa
alla richiesta di inserimento del ricorrente nelle graduatorie
ad esaurimento - appartiene senz'altro alla cognizione del
Giudice Amministrativo e non a quella del Tribunale ordina-
rio in funzione di Giudice del lavoro, con conseguente viola-
zione dell'art. 113 cost., in combinato disposto con l'art. 63,
D.lgs. n. 165/2001, in materia di riparto della giurisdizione
nel pubblico impiego.

È infatti evidente come dette domande presuppongano e si
fondino sulla asserita illegittimità degli atti (che non possono
che definirsi di organizzazione generale) con i quali l'Am-
ministrazione dell'Istruzione ha disciplinato il rapporto tra la
istituenda graduatoria aggiuntiva e le preesistenti graduatorie
ad esaurimento, delle quali ha altresì stabilito le modalità di
aggiornamento.

In altri termini, controparte non impugna le graduatorie ad
esaurimento per i profili pacificamente rientranti nella giuri-
sdizione del Giudice ordinario (ossia la conformità a legge
degli atti di gestione della graduatoria ovvero l'utile colloca-
mento nella stessa), ma – ben diversamente – essa censura ab
origine i criteri e le norme generali fissati dall'Amministra-
zione per l'aggiornamento delle posizioni di chi già risulti
inserito nella graduatoria *de qua*.

Diversa è infatti la situazione di chi, già inserito in gra-
duatoria, agisca, ad esempio, per l'accertamento del proprio
diritto ad un più utile collocamento nella stessa – ipotesi,
questa, dove vengono in effetti in questione determinazioni
assunte dalla P.A. con la capacità e i poteri del datore di
lavoro privato, con conseguente giurisdizione del Giudice
ordinario – rispetto a quella di chi, da una posizione di estra-
neità alle graduatorie, ne contesti invece i criteri di accesso e
regolamentazione, onde conseguire l'inserimento: in tal caso
la giurisdizione non potrà che essere del Giudice amministra-
tivo, posto che l'oggetto dell'impugnazione è un atto regola-
mentare e non un atto di gestione assimilabile a quelli assunti
dal privato datore di lavoro.

La conseguenza di quanto precede è il difetto di giurisdiz-
ione del Giudice Ordinario.



Quanto sostenuto è peraltro confermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del g.a. la controversia nella quale la contestazione - pur richiedendosi, in concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti - investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del g.o. la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi, che - pur evidenziando nel loro insieme l'intenzione dell'amministrazione di adottare una decisione di ordine generale - non rinviengano in un atto autonomo la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici” (Cass. civ., Sez. un., 3 novembre 2011, n. 22733; *cf.*: altresì Cass. civ., Sez. un., 16 aprile 2010, n. 9132, secondo cui “In materia di lavoro pubblico privatizzato, la controversia diretta ad ottenere il reinquadramento dei lavoratori regionali in conformità al regolamento della regione Lazio 10 Maggio 2001, n. 2, previa disapplicazione della disposizione, ivi contenuta, che limita la facoltà di chiedere la revisione ai soli dipendenti in servizio, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, coinvolgendo l'attività autoritativa della p.a., in quanto la norma regolamentare - nel perseguire l'obiettivo del superamento delle sperequazioni esistenti tra le categorie di dipendenti transitati da altre amministrazioni - è diretta a definire l'assetto generale degli uffici nell'ambito di un complessivo progetto di revisione dell'organizzazione del personale regionale, che consente nuovi inquadramenti del personale prevedendone anche le decorrenze, prospettiva all'interno della quale si inserisce anche la scelta di escludere dall'intervento di revisione i dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia già concluso”).

Al di là delle differenze inerenti le vertenze nelle quali i principi che precedono sono stati affermati, quel che rileva è la identità strutturale e logica del problema inerente la giurisdizione: anche nella presente fattispecie, infatti, al Giudice Ordinario non è affatto chiesta una statuizione sulla posizione di controparte all'interno delle graduatorie, bensì l'affermazione dell'illiceità della scelta organizzativa di carattere generale attuata dall'Amministrazione, peraltro - per quanto si dirà - in piena coerenza con le indicazioni del Legislatore.

A quanto sopra si aggiunga che il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito emerge, ad avviso dell'Amministrazione, anche sotto un diverso ed ulteriore profilo.

Controparte, infatti, omette di considerare che, in realtà, il potere di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del Giudice ordinario, il cui fondamento normativo è radicato nell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E (nonché nella più recente norma di cui all'art. 63 co. 1 del d. lgs. n. 165/01), trova applicazione soltanto laddove la domanda principale rientri nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Ciò, nella fattispecie, non si verifica, in quanto - come chiaramente emerge dalla semplice disamina delle avversarie conclusioni - il bene giuridico ambito, ovvero l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, pacificamente non rientra - per le ragioni sopra esposte - nella cognizione del Giudice ordinario.


Tale bene della vita avrebbe invero potuto essere conseguito solamente attraverso l'impugnazione del decreto ministeriale nei termini decadenziali previsti dalla legge (60 o 120 giorni, in caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato); con l'evidente conseguenza che il presente ricorso appare null'altro che un mezzo surrettizio con cui controparte (che non ha provveduto alla tempestiva impugnazione del d.m. 235/2014 nelle sedi competenti) tenta ora di evitare le ormai irreversibili decadenze a suo carico maturate.

2. ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA.

Si impugna la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui - da pag. 2 a pag. 4 della stessa - si legge che “Il ricorso merita accoglimento. La ricorrente ha chiesto di essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 4 giugno 2004, n.143. La citata norma stabilisce che la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti avviene su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria, e prevede che “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Il Ministero ha invece dedotto che tale normativa non è più applicabile poiché l'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n. 296 del 2006, ha introdotto novità sostanziali in tema di procedure di reclutamento del personale della scuola, per cui le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del Decreto Legge numero 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla Legge n.143 del 2004, sono state trasformate in graduatorie “ad esaurimento”. Di conseguenza tali graduatorie ad esaurimento sono riservate a coloro che vi risultavano già iscritti alla data di entrata in vigore della citata legge, “fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge i corsi abilitanti speciali (...), nonché i corsi (...) (SISS), i corsi (...) (COBASLID), i corsi di didattica della musica (...)

Successivamente è stato emanato il DDG 16/3/2007 al fine di disciplinare le modalità di integrazione e aggiornamento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 delle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, stabilendo che - “a norma dell'art. 1, comma I bis della L. 143/2004” - la permanenza delle graduatorie ad esaurimento sarebbe avvenuta su domanda dell'interessato, la cui mancata presentazione avrebbe comportato la cancellazione definitiva della graduatoria. La stessa previsione è stata poi riproposta



nei D.M. 42/2009, 44/2011 e 235/2014, i quali pur richiamando espressamente art. 1 comma 1 bis della L. n.143/2004, hanno stabilito che la permanenza delle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, in mancanza della quale viene disposta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Tanto premesso si rileva che il citato art.1, comma 1 bis della L. n.143/2004 debba ritenersi in vigore nella sua interezza, e quindi anche nella parte in cui stabilisce che "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Si consideri al riguardo che la norma non è stata espressamente abrogata dalla L. n.296/2006 che ha regolato la materia delle graduatorie ad esaurimento. A ciò si aggiunga il rilievo che la L. n. 296/2006 ha bloccato i nuovi inserimenti per il futuro ad eccezione alcuni inserimenti espressamente previsti (per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali): da tali previsioni non è possibile evincere che la stessa legge abbia affermato anche l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di chi, come l'attrice, già presente nelle graduatorie, ne è stato cancellato per non aver presentato la domanda di aggiornamento o conferma. Le disciplina in questione non impedisce pertanto a coloro che sono stati cancellati di essere reinseriti in graduatoria.

Si consideri altresì che il TAR Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza n.21793 del 13.5.2010, ha annullato il decreto ministeriale n.42/2009, che stabiliva la cancellazione definitiva dalla graduatoria nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, proprio nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza delle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi. La medesima previsione è stata poi riproposta nei D.M. 44/2011 e 235/2014, nei confronti dei quali pertanto possono prospettarsi gli stessi profili di illegittimità evidenziati dal T.A.R. Lazio con riferimento al D.M. n.42/2009. Si può pertanto procedere alla loro disapplicazione.

In definitiva, per il complesso delle motivazioni che precedono, va accolta la domanda della ricorrente di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento già permanente della Provincia di Vibo Valentia per le classi di concorso "Scuola Primaria" (EEEE) e "Scuola dell'Infanzia" (AAAA), dal momento di inizio di validità della graduatoria in corso (anno scolastico 2014/2015) con decorrenza dal 1.9.2014 e con il punteggio maturato all'atto della cancellazione."

Così statuendo il giudice di primo grado è incorso nella violazione degli artt. 1 e 9 del DM 44/2011 e del DM 235/2014 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis del D. L. n. 97 del 7.4.2004 convertito con L. n. 143 del 4.6.2004 con riferimento all'art. 1 co. 605 della l. n. 296/2006, degli artt. 134 e ss. Cost. e 23 e ss L. Cost. 11.3.1953 n. 87.

Tali violazioni di legge hanno assunto rilevanza ai fini della decisione perché ha determinato l'accoglimento della domanda proposta dalla parte privata, che avrebbe invece dovuto essere rigettata.

*

I - Violazione degli artt. 1 e 9 del D.M. 44/2011 e del DM 235/2014 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. - Violazione del principio di parità di trattamento e di imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost. - Violazione delle regole in tema di formazione e manifestazione della volontà negoziale.

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la tesi del Tribunale si fonda su una lettura inaccettabile, alla luce sia del diritto amministrativo (relativamente alle regole sulle procedure selettive ed in ordine al principio della par condicio fra i partecipanti ex art. 97 Cost.) sia del diritto civile (relativamente al principio di buona fede contrattuale nella relazione plurilaterale).

La formazione delle graduatorie ad esaurimento trova la propria fonte negli artt. 1 e 9 del D.M. n. 42/2009 ed a seguire in analoghe disposizioni contenute nei DM che hanno regolamentato la formazione delle graduatorie ad esaurimento. In particolare, l'art. 9 si preoccupa di disciplinare puntualmente il termine di scadenza di presentazione delle domande di permanenza, aggiornamento, conferma dell'inclusione con riserva o di scioglimento della riserva, di inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo, o con riserva, disponendo che tali domande debbano essere presentate "con raccomandata A/R, ovvero presentata a mano entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nei siti Internet (www.istruzione.it) ed Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."

Il Giudice sostanzialmente disapplica le disposizioni contenute nei vari DM, in quanto in contrasto con l'art. 1 bis L. n. 143/2004.

Tale interpretazione ed applicazione della norma sopra indicata appare erronea alla luce di quanto si espone.

E' noto che nei concorsi pubblici il bando abbia funzione di *lex specialis* della procedura, dettando regole che vincolano sia l'amministrazione che coloro che partecipano alla procedura.

Questa premessa è incontestabile e prescinde dalla natura giuridica che si voglia attribuire al bando ed agli atti della procedura, sia cioè che si voglia ad essi riconoscere natura giuridica pubblicistica sia che si voglia ad essi riconoscere natura giuridica di atti adottati con i poteri del privato datore di lavoro.

Non può disconoscersi poi che in tal caso, l'applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. condurrebbe allo stesso risultato cui si arriverebbe in logica pubblicistica (e cioè di considerare illegittimo ogni atto che non fosse conforme alle previsioni della *lex specialis*) che impone alle parti, amministrazione e partecipanti (tutti i partecipanti), il rispetto delle regole fissate nel bando.

Il rispetto di tali regole da parte di ciascuno ha come "creditor" sia l'Amministrazione e, sia i partecipanti in "competizione" tra di loro.

Potrà essere citata a conforto la tanta giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. lav., 08-03-2007, n. 5295):



“Costituendo il bando di concorso per l’assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, all’esito della selezione, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all’assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (nel caso di specie la corte ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la mancata assunzione non considerando che il candidato escluso non aveva indicato nella domanda di partecipazione alla selezione di aver riportato una condanna penale all’esito di istanza di applicazione della pena o patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nonostante il bando richiedesse l’indicazione di «ogni tipo di precedente penale»).

E’ incontrovertito che parte ricorrente non abbia tempestivamente presentato la domanda di conferma dell’inclusione e di aggiornamento nelle graduatorie successivamente all’anno 2010, fino al tentativo fatto in relazione al DM 235/2014.

La decisione del Giudice, da un lato contraddice il valore negoziale degli atti della procedura selettiva, negando la necessità ed il valore dell’esplicita manifestazione volitiva necessariamente insita nella domanda di partecipazione/permanenza/aggiornamento alla procedura stessa e dall’altro lato si sovrappone alla volontà negoziale (desumibile per implicito dalla mancata domanda di conferma e solo tardivamente contraddetta), di una delle parti cambiando le regole del gioco.

La decisione del Giudice altresì ed ancor più gravemente costituisce vulnus del principio di parità di trattamento nella misura in cui altera sostanzialmente il meccanismo comparativo ledendo l’affidamento riposto sul rispetto delle regole di partecipazione poste nel predetto D.M. da parte di coloro che, diligentemente, le abbiano rispettate.

La decisione del Giudice, andando oltre al potere di mera disapplicazione degli atti amministrativi, costruisce regola *ex novo*.

Questo effetto additivo peraltro, ove si volesse attribuire al DM. 44/2011 e a quelli che successivamente sono intervenuti ai fini che ne occupano natura di atto amministrativo è totalmente eccedente il potere di disapplicazione degli atti amministrativi.

Ove si volesse al contrario attribuire natura di atto di diritto privato ai predetti decreti ministeriali egualmente la decisione del Giudice apparirebbe illegittima essendo precluso al Giudice invadere la sfera del potere organizzativo del datore di lavoro (art. 41 Cost. e 2086 C.C.) .

In tal senso si richiama la Corte d’Appello di Bologna che, con riferimento alla procedura di aggiornamento della graduatoria disciplinata dal DM 42/2009, con sentenza n. 1437 del 14.10.2014, ha affermato che “Dalla lettura integrata del disposto degli artt. 10 e 11 D.M. 42/09 discende chiaramente che l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell’interessato nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso in *Gazzetta Ufficiale*, agli Albi degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali nonché dalla pub-

blicazione del decreto stessa sul sito internet del Ministero appellante: le modalità di pubblicità del decreto sono chiaramente individuate e risultano pienamente adeguate rispetto alla finalità di far conoscere ai destinatari l’esigenza di presentare la domanda per il mantenimento della propria posizione nella graduatoria ad esaurimento, il modulo da utilizzare, le modalità di presentazione (raccomandata anche a mano o presentazione alle Autorità Consolari), e chiarisce senza possibilità di equivoci che il termine per la presentazione della domanda è perentorio tanto che la presentazione della domanda fuori termine costituisce motivo di esclusione così come la presentazione di domanda priva di firma che non può essere considerata idonea a manifestare la volontà dell’interessato all’inserimento nella graduatoria. Né le disposizioni richiamate, né i principi generali consentono di porre a carico dell’Amministrazione l’onere di interpellare singolarmente ogni potenziale interessato e di informarlo delle conseguenze della mancata presentazione della domanda: le disposizioni richiamate, infatti, pongono a carico dell’interessato un onere che questi è tenuto ad adempiere al fine di poter beneficiare della posizione soggettiva positiva prevista e stabiliscono a carico dell’Amministrazione un obbligo di pubblicità notizia del Decreto Ministeriale (pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, affissione sull’Albo Scolastico Regionale e Provinciale, pubblicazione sul sito internet) che prevede l’utilizzo di tanti e tali strumenti di diffusione generale che non può ritenersi scusabile la mancata conoscenza in capo all’interessato dell’onere di presentazione della domanda al fine del mantenimento ovvero dell’aggiornamento dell’inserimento nella graduatoria definitiva ad esaurimento. D’altronde la possibilità di integrazione della domanda, cui fa riferimento il Giudice di primo grado, è prevista solo nei casi in cui la domanda, regolarmente sottoscritta e presentata nei termini, sia carente di alcuni elementi di cui l’Amministrazione abbia necessità per assumere le proprie determinazioni”.

*

II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del DL n. 97 del 7.4.2004 convertito con L. n. 143 del 4.6.2004 con riferimento all’art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 - Violazione degli artt. 134 e ss. Cost. e 23 e ss L. Cost. 11.3.1953 n. 87.

Le eccezioni che precedono sono riferite ai bandi di selezione tra cui il DM 44/2011 e più di recente il DM 235/2914.

Va però osservato che tali atti si sono limitati a richiamare e ad applicare il chiaro testo delle fonti primarie: se è vero che l’art. 1 bis del D.L. 97/2004 convertito in L. n. 143/2004 dispone testualmente: “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” è anche vero che l’art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 dispone “Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge



7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli: è il valore abrogativo di tale disposizione rispetto all'ultimo alinea della precedente disposizione che il Tribunale disconosce.

Prima di analizzare tale ultimo aspetto si osserva comunque che è la legge – e non il DM – a fissare tanto l'obbligo quanto le conseguenze che la sua mancata ottemperanza.

Dunque, l'argomentare del Giudice che ritiene che i decreti ministeriali sopra indicati siano in contrasto con la norma di legge non potrebbe condurre al risultato presunto dal Tribunale, in assenza di intervento della Corte Costituzionale, atteso il tenore auto applicativo della disposizione: a partire dall'anno scolastico 2007/2008 le graduatorie permanenti (che consentivano l'eventuale reinserimento in esse) sono ad esaurimento: pensare ad un esaurimento delle graduatorie che ad un tempo consenta un reinserimento in esse è un attentato alla logica, prima che alla lettera della norma.

La sentenza appellata ha accolto la domanda di reinserimento in graduatoria formulata dalla ricorrente, reputando non eliminata dalla normativa sopravvenuta la facoltà di reinserimento già prevista dall'art. 1 bis della l.n. 97/2004 e non derogabile tale previsione normativa dalla fonte secondaria costituita dai decreti ministeriali dispositivi dell'integrazione e dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Tale interpretazione è erronea, dovendosi invece pervenire all'opposta conclusione della intervenuta abrogazione, tacita e per incompatibilità, dell'art. 1 co. 1 bis sopra citato.

Tale norma prevedeva che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. n. 297/1994 fosse subordinata alla domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie da apposito decreto ministeriale, pena la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi; cancellazione non definitiva, perché a domanda degli interessati, da presentarsi negli stessi termini innanzi indicati, era consentito il reinserimento dei docenti cancellati con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

La legge configurava, dunque, graduatorie permanenti "aperte", con possibilità di ammissione, cancellazione e riammissione secondo convenienza ed a domanda.


L'art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 (la legge finanziaria del 2007) ha realizzato in materia una vera e propria rivoluzione copernicana: al dichiarato "fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici e di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente", il legislatore delegò al Ministro della Pubblica Istruzione di adottare con proprio decreto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, contestualmente prevedendo che, con effetto dal 1/1/2007, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 L. n. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie "ad esaurimento", ossia in graduatorie "chiuse", nelle quali divenivano possibili gli inserimenti soltanto di particolari categorie di docenti e limitatamente al biennio 2007-2008 ("Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASIL), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria").

Nessun cenno conteneva la norma alla possibilità di (re) inserimento - prevista dall'art. 1 co. 1 bis della L.n. 143/2004 - dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per mancanza di domanda.

Come correttamente affermato anche dalla Corte di Appello di Potenza (sentenza n. 88 del 2014), "si tratta di una omissione non casuale -meno che mai dettata dalla volontà di mantenere in vigore la corrispondente previsione dell'art. 1 co. 1 bis della l.n. 143 cit.-, ma al contrario del tutto coerente con la disposta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, cioè destinate a svuotarsi ed estinguersi nel tempo con l'assunzione nei ruoli dei docenti in esse inseriti: obiettivo rispetto alla quale costituirebbe una evidente contraddizione in termini consentire l'uscita ed il reinserimento ad libitum del personale stesso, con il rischio, non soltanto ipotetico, di non pervenire mai all'esaurimento delle graduatorie e di non poter mai dare "adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico".

La normativa secondaria intervenuta in materia dopo la legge finanziaria del 2007, lungi dall'introdurre inammissibili deroghe alla fonte primaria - vuoi nel senso di disporre l'ultrattività di norme di legge abrogate, vuoi nel senso di abrogare norme di legge ancora in vigore - ha rappresentato, invece, il logico sviluppo della successione di leggi nel tempo e del graduale passaggio dalle graduatorie aperte a quelle chiuse e ad esaurimento.

In particolare, il D.D.G. del 16/3/2007, emanato in occasione dell'integrazione e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti per gli aa.ss. 2007-2009 e costituente la prima applicazione della nuova normativa entrata in vigore dal 1/1/2007, confermava la necessità della domanda dell'in-



interessato per la permanenza in graduatoria, prevedendo, in caso contrario, la cancellazione definitiva dalla stessa; prevedeva, poi, il reinserimento in graduatoria, sempre a domanda, per coloro che in occasione del precedente aggiornamento -ante riforma del 1/1/2007- non avessero presentato domanda di permanenza e fossero stati cancellati dalla graduatoria; stabiliva, infine, che la mancata presentazione della domanda di reinserimento comportasse la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa (art. 1 co. 2 e 3 del D.D.G. cit.).

E', pertanto, erroneo ritenere che tali disposizioni, consentendo ancora il reinserimento dei docenti già cancellati, costituisca la conferma da parte dell'Amministrazione scolastica che l'art. 1 co. 605 lett. c) della L. n. 296/2006 non abbia mai eliminato la facoltà prevista dall'ultima parte dell'art. 1 co. 1 bis della L. n. 143/2004. Al contrario, appare evidente come si tratti di una normativa secondaria di carattere transitorio che, nel dare esecuzione al passaggio dal regime delle graduatorie aperte e permanenti a quello delle graduatorie chiuse e ad esaurimento, si preoccupava (con autolimitazione del proprio potere di organizzare l'aggiornamento delle graduatorie) di salvaguardare l'affidamento riposto nella possibilità di reinserimento a domanda, già prevista nella disciplina ante 1/1/2007, da parte di quei docenti che in occasione del precedente aggiornamento non avessero presentato tempestivamente la domanda di permanenza in graduatoria, per l'appunto confidando nella possibilità di reinserimento prevista dall'ultima parte dell'allora vigente art. 1 co. 1 bis L. n. 143/2004.

Una volta venuta meno, con gli aggiornamenti successivi delle graduatorie, tale necessità di salvaguardia dell'affidamento - per essere andato a pieno regime il sistema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in base al quale chi è dentro vi rimane a domanda, ma chi non presenta domanda di permanenza viene escluso definitivamente - il D.M. n. 235/2014, di cui la parte privata ha chiesto la disapplicazione, ha confermato che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato; ha disposto che la mancata presentazione comporti la cancellazione definitiva del docente; non ha più previsto il reinserimento a domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti.

Orbene, per quanto sopra detto, si tratta di una disciplina secondaria del tutto coerente con gli sviluppi normativi intervenuti in materia e con il passaggio al sistema delle graduatorie ad esaurimento, avendo l'Amministrazione scolastica preso atto - come si deve prendere atto in questo giudizio - dell'avvenuta abrogazione implicita per incompatibilità, realizzata dall'art. 11 co. 605 lett. c) della L. n. 296/2006, dell'ultima parte dell'art. 1 co. 1 bis della L. n. 143/2004, quella che prevedeva la facoltà di reinserimento in graduatoria del docente precedentemente cancellato, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In tal senso, come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Potenza (nello stesso senso la Corte di Appello di Torino, sent. n. 1081/14), nella sentenza sopra citata " nulla abilita a differenziare i nuovi inserimenti dai reinserimenti

di docenti già collocati in graduatoria e cancellati per mancato inoltro della domanda di permanenza. Gli uni e gli altri non sono più ammessi perché, altrimenti, le graduatorie non andrebbero più verso l'esaurimento, con inevitabile vanificazione del divisato obbiettivo del legislatore "di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"; il che è tanto più vero con riferimento al sistema "a porte girevoli" previsto dall'art. 1 co. 1 bis cit., che, qualora si ritenesse conservata la facoltà di riammissione anche nelle graduatorie ad esaurimento, porterebbe con sé il rischio concreto di perpetrazione all'infinito delle graduatorie stesse, che, in ultima analisi, rimarrebbero permanenti, in violazione della legge che le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento. Una conferma indiretta della ricostruzione normativa sopra offerta sembra poter provenire dal nuovo co. 4 dell'art. 1 della L. n. 143/2004, introdotto dall'art. 9 co. 20 del dl. n. 70/2011, convertito in In. 106/2011, il quale, nello stabilire che a partire dall'a.s. 2011-2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento debba avvenire con cadenza non più biennale ma triennale, ha inteso sottolineare come sia esclusa la possibilità di ulteriori nuovi inserimenti ("A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605_ lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza."); ancora una volta senza che sia consentito all'interprete di distinguere tra inserimenti nuovi di zecca e reinserimenti di docenti già collocati e cancellati, perché questi ultimi comporterebbero pur sempre un ampliamento delle graduatorie, invece destinate a svuotarsi ed esaurirsi".

Ed è anche sulla base di queste condivisibili affermazioni che va contestata la diversa affermazione contenuta nella sentenza impugnata che, invece ed appunto, teorizza una distinzione tra inserimento e reinserimento assolutamente non presente nel testo delle disposizioni più recenti ed anzi incompatibili sia con la lettera e con la *ratio* delle stesse.


Tutto ciò premesso e dedotto, l'Amministrazione in epigrafe, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita:

- 1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del competente Giudice amministrativo;
- 2) In subordine, rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata e, per l'effetto, in riforma della Sentenza qui gravata, accogliere il presente appello.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.



Si producono: 1. Ricorso in appello; 2. Sentenza n.358/2016 del Tribunale di Vibo Valentia; 3. Fascicolo di parte di primo grado.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai fini della prenotazione a debito, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato per cui il contributo unificato è pari ad €. 388,50.

Catanzaro, 12 luglio 2016 Sergio La Rocca Procuratore dello Stato

Designazione giudice e fissazione prima udienza
n. cronologico 10693/2016 del 20/07/2016 R.G. 1312/2016
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede,

Fissa

L'udienza del 13-07-17 ore 9,30 per la discussione, nominando relatore il Cons. Dott. Murgida

Dispone

Copia del ricorso e del decreto siano notificati, a cura del ricorrente entro il termine di legge

Catanzaro, 20-07-16

F.to L'Assistente Giudiziario Il Presidente

Antonella Iozzo Dott. Emilio Sirianni

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

CORTE d'APPELLO di CATANZARO

SEZIONE LAVORO

(R.G. 1312/2016)

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE ex art. 150 c.p.c.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. ADS80004580793), quale difensore *ex lege* del MIUR, (C.F. 80185250588), in persona del l.r.p.t., presso la cui sede domicilia *ope legis*,

PREMESSO CHE

- in data 14.07.2016, ha depositato ricorso in appello, avente per oggetto l'impugnazione della sentenza n. 358/2016, con cui il Giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta dalla parte privata, disponendo il reinserimento dell'odierna appellata nella graduatoria permanente ad esaurimento della Provincia di Vibo Valentia, per le classi di concorso "Scuola Primaria" (EEEE) e "Scuola dell'Infanzia" (AAAA), relativamente agli anni 2014/2017 conservando il punteggio maturato all'atto della cancellazione;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, tale ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente interessati, ossia a essere notificato a tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali "Scuola Primaria" (EEEE) e "Scuola dell'Infanzia" (AAAA) della III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Vibo Valentia – valide per gli aa.ss. 2014/2017 – che in virtù del reinserimento (nelle GaE di riferimento) dell'appellata, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata;

- la notifica del ricorso in appello in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per la notevole difficoltà di reperirli;

CONSIDERATO CHE

- ex art 150 c.p.c. quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente resa difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di indicarli tutti, il Presidente dell'adita Corte di Appello può autorizzare su istanza di parte interessata la notifica per pubblici proclami;

Tutto ciò premesso e considerato, la Scrivente Difesa Erariale

FA ISTANZA

ché codesta Ill.ma Corte di Appello – ferma restando l'effettuazione della notifica ordinaria nei confronti della parte privata, Sig.ra Pugliese Maria odierna appellata - ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai controinteressati tramite deposito di una copia del ricorso presso la casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove il gravame, e tramite l'inserimento nella "Gazzetta Ufficiale" di un estratto del ricorso in appello.

Con osservanza.

Catanzaro, 24.07.2016

Sergio La Rocca

Procuratore dello Stato

"Visto, si autorizza la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

Catanzaro, 13/9/2016

F.to Il Presidente"

Il procuratore dello Stato
Sergio La Rocca

TX16ABA10287 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro

Ricorso in appello

CT 1756/15

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

CORTE d'APPELLO di CATANZARO


SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICA ex art. 151 c.p.c

P E R

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.



ADS80004580793), presso la cui sede domicilia *ope legis*, indirizzo pec: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it e n. tele-fax 0961/770467

- appellante -

C O N T R O

BARBIERI MARIA LETTERINA, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pagliaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Viale Kennedy, 2/D - 89900; pec: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it fax n. 0963/43298

- appellata -

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale "Scuola dell'Infanzia" (AAAA) della III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Vibo Valentia - valide per gli aa.ss. 2014/2017 - che in virtù del reinserimento (nelle GaE di riferimento) della ricorrente, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata

- contumaci -

A V V E R S O

la sentenza n. 357/2016 del Tribunale di Vibo Valentia, sez. Lavoro, pubblicata in data 15.06.2016 e notificata in data 30.06.2016.

F A T T O

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l'odierna appellata adiva il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inserito nella graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Deduciva la parte privata di essere stata regolarmente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento - già permanenti - fino al 2008, relativamente alla classe di concorso (AAAA) e di non essere stata reinserita nelle graduatorie per non aver presentato domanda di aggiornamento per i successivi anni scolastici.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza - sia in fatto che in diritto - della domanda proposta e chiedendone l'integrale rigetto.

Con la sentenza che oggi si impugna, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta dalla parte privata, disponendo il reinserimento nella graduatoria permanente ad esaurimento della Provincia di Vibo Valentia, nella classe concorsuale "Scuola dell'Infanzia" (AAAA), relativamente agli anni 2014/2017 conservando il punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Poiché la sentenza in epigrafe indicata è erronea e lesiva degli interessi dell'Amministrazione, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca propone formale appello avverso tale decisione, chiedendone la riforma per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113 COST. E 63 D. LGS. N. 165/2001.

In via pregiudiziale, si eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la presente controversia - relativa alla richiesta di inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento - appartiene senz'altro alla cognizione del Giudice Amministrativo e non a quella del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, con conseguente violazione dell'art. 113 cost., in combinato disposto con l'art. 63, D.lgs. n. 165/2001, in materia di riparto della giurisdizione nel pubblico impiego.

È infatti evidente come dette domande presuppongano e si fondino sulla asserita illegittimità degli atti (che non possono che definirsi di organizzazione generale) con i quali l'Amministrazione dell'Istruzione ha disciplinato il rapporto tra la istituenda graduatoria aggiuntiva e le preesistenti graduatorie ad esaurimento, delle quali ha altresì stabilito le modalità di aggiornamento.

In altri termini, controparte non impugna le graduatorie ad esaurimento per i profili pacificamente rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario (ossia la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria ovvero l'utile collocamento nella stessa), ma - ben diversamente - essa censura ab origine i criteri e le norme generali fissati dall'Amministrazione per l'aggiornamento delle posizioni di chi già risulti inserito nella graduatoria *de qua*.

Diversa è infatti la situazione di chi, già inserito in graduatoria, agisca, ad esempio, per l'accertamento del proprio diritto ad un più utile collocamento nella stessa - ipotesi, questa, dove vengono in effetti in questione determinazioni assunte dalla P.A. con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario - rispetto a quella di chi, da una posizione di estraneità alle graduatorie, ne contesti invece i criteri di accesso e regolamentazione, onde conseguire l'inserimento: in tal caso la giurisdizione non potrà che essere del Giudice amministrativo, posto che l'oggetto dell'impugnazione è un atto regolamentare e non un atto di gestione assimilabile a quelli assunti dal privato datore di lavoro.

La conseguenza di quanto precede è il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.

Quanto sostenuto è peraltro confermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale "In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del g.a. la controversia nella quale la contestazione - pur richiedendosi, in concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa duplice applicazione degli atti presupposti - investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del g.o. la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi, che



- pur evidenziando nel loro insieme l'intenzione dell'amministrazione di adottare una decisione di ordine generale - non rinviengano in un atto autonomo la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici" (Cass. civ., Sez. un., 3 novembre 2011, n. 22733; *cf.*: altresì Cass. civ., Sez. un., 16 aprile 2010, n. 9132, secondo cui "In materia di lavoro pubblico privatizzato, la controversia diretta ad ottenere il reinquadramento dei lavoratori regionali in conformità al regolamento della regione Lazio 10 Maggio 2001, n. 2, previa disapplicazione della disposizione, ivi contenuta, che limita la facoltà di chiedere la revisione ai soli dipendenti in servizio, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, coinvolgendo l'attività autoritativa della p.a., in quanto la norma regolamentare - nel perseguire l'obiettivo del superamento delle sperequazioni esistenti tra le categorie di dipendenti transitati da altre amministrazioni - è diretta a definire l'assetto generale degli uffici nell'ambito di un complessivo progetto di revisione dell'organizzazione del personale regionale, che consente nuovi inquadramenti del personale prevedendone anche le decorrenze, prospettiva all'interno della quale si inserisce anche la scelta di escludere dall'intervento di revisione i dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia già concluso").

Al di là delle differenze inerenti le vertenze nelle quali i principi che precedono sono stati affermati, quel che rileva è la identità strutturale e logica del problema inerente la giurisdizione: anche nella presente fattispecie, infatti, al Giudice Ordinario non è affatto chiesta una statuizione sulla posizione di controparte all'interno delle graduatorie, bensì l'affermazione dell'illiceità della scelta organizzativa di carattere generale attuata dall'Amministrazione, peraltro - per quanto si dirà - in piena coerenza con le indicazioni del Legislatore.

A quanto sopra si aggiunga che il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito emerge, ad avviso dell'Amministrazione, anche sotto un diverso ed ulteriore profilo.

Controparte, infatti, omette di considerare che, in realtà, il potere di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del Giudice ordinario, il cui fondamento normativo è radicato nell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E (nonché nella più recente norma di cui all'art. 63 co. 1 del d. lgs. n. 165/01), trova applicazione soltanto laddove la domanda principale rientri nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Ciò, nella fattispecie, non si verifica, in quanto - come chiaramente emerge dalla semplice disamina delle avversarie conclusioni - il bene giuridico ambito, ovvero l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, pacificamente non rientra - per le ragioni sopra esposte - nella cognizione del Giudice ordinario.

Tale bene della vita avrebbe invero potuto essere conseguito solamente attraverso l'impugnazione del decreto ministeriale nei termini decadenziali previsti dalla legge (60 o 120 giorni, in caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato); con l'evidente conseguenza che il presente ricorso appare

null'altro che un mezzo surrettizio con cui controparte (che non ha provveduto alla tempestiva impugnazione del d.m. 235/2014 nelle sedi competenti) tenta ora di evitare le ormai irreversibili decadenze a suo carico maturate.


2. ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA.

Si impugna la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui - da pag. 2 a pag. 4 della stessa - si legge che "Il ricorso merita accoglimento. La ricorrente ha chiesto di essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 4 giugno 2004, n.143. La citata norma stabilisce che la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti avviene su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria, e prevede che "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Il Ministero ha invece dedotto che tale normativa non è più applicabile poiché l'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n. 296 del 2006, ha introdotto novità sostanziali in tema di procedure di reclutamento del personale della scuola, per cui le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del Decreto Legge numero 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla Legge n.143 del 2004, sono state trasformate in graduatorie "ad esaurimento". Di conseguenza tali graduatorie ad esaurimento sono riservate a coloro che vi risultavano già iscritti alla data di entrata in vigore della citata legge, "fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge i corsi abilitanti speciali (...), nonché i corsi (...) (SISS), i corsi (...) (COBASLID), i corsi di didattica della musica (...).

Successivamente è stato emanato il DDG 16/3/2007 al fine di disciplinare le modalità di integrazione e aggiornamento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 delle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ed esaurimento, stabilendo che - "a norma dell'art. 1, comma I bis della L. 143/2004" - la permanenza delle graduatorie ad esaurimento sarebbe avvenuta su domanda dell'interessato, la cui mancata presentazione avrebbe comportato la cancellazione definitiva della graduatoria. La stessa previsione è stata poi riproposta nei D.M. 42/2009, 44/2011 c 235/2014, i quali pur richiamando espressamente art. 1 comma 1 bis della L. n.143/2004, hanno stabilito che la permanenza delle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, in mancanza della quale viene disposta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Tanto premesso si rileva che il citato art.1, comma 1 bis della L. n.143/2004 debba ritenersi in vigore nella sua interezza, e quindi anche nella parte in cui stabilisce che "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Si consideri al riguardo che la norma non è stata espressamente abrogata dalla L. n.296/2006 che ha regolato la materia delle graduatorie ad esaurimento. A ciò si aggiunga il rilievo che la



L. n. 296/2006 ha bloccato i nuovi inserimenti per il futuro ad eccezione alcuni inserimenti espressamente previsti (per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali): da tali previsioni non è possibile evincere che la stessa legge abbia affermato anche l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di chi, come l'attrice, già presente nelle graduatorie, ne è stato cancellato per non aver presentato la domanda di aggiornamento o conferma. Le disciplina in questione non impedisce pertanto a coloro che sono stati cancellati di essere reinseriti in graduatoria.

Si consideri altresì che il TAR Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza n.21793 del 13.5.2010, ha annullato il decreto ministeriale n.42/2009, che stabiliva la cancellazione definitiva dalla graduatoria nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, proprio nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza delle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi. La medesima previsione è stata poi riproposta nei D.M. 44/2011 e 235/2014, nei confronti dei quali pertanto possono prospettarsi gli stessi profili di illegittimità evidenziati dal T.A.R. Lazio con riferimento al D.M. n.42/2009. Si può pertanto procedere alla loro disapplicazione.

In definitiva, per il complesso delle motivazioni che precedono, va accolta la domanda della ricorrente di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento già permanente della Provincia di Vibo Valentia per le classi di concorso "Scuola Primaria" (EEEE) e "Scuola dell'Infanzia" (AAAA), dal momento di inizio di validità della graduatoria in corso (anno scolastico 2014/2015) con decorrenza dal 1.9.2014 e con il punteggio maturato all'atto della cancellazione."

Così statuendo il giudice di primo grado è incorso nella violazione degli artt. 1 e 9 del DM 44/2011 e del DM 235/2014 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis del D. L. n. 97 del 7.4.2004 convertito con L. n. 143 del 4.6.2004 con riferimento all'art. 1 co. 605 della l. n. 296/2006, degli artt. 134 e ss. Cost. e 23 e ss L. Cost. 11.3.1953 n. 87.

Tali violazioni di legge hanno assunto rilevanza ai fini della decisione perché ha determinato l'accoglimento della domanda proposta dalla parte privata, che avrebbe invece dovuto essere rigettata.

*

I - Violazione degli artt. 1 e 9 del D.M. 44/2011 e del DM 235/2014 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. - Violazione del principio di parità di trattamento e di imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost. - Violazione delle regole in tema di formazione e manifestazione della volontà negoziale.

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la tesi del Tribunale si fonda su una lettura inaccettabile, alla luce sia del diritto amministrativo (relativamente alle regole sulle procedure selettive ed in ordine al principio della par condicio fra i partecipanti ex art. 97 Cost.) sia del diritto civile (relativamente al principio di buona fede contrattuale nella relazione plurilaterale).

La formazione delle graduatorie ad esaurimento trova la propria fonte negli artt. 1 e 9 del D.M. n. 42/2009 ed a seguire in analoghe disposizioni contenute nei DM che hanno regolamentato la formazione delle graduatorie ad esaurimento. In particolare, l'art. 9 si preoccupa di disciplinare puntualmente il termine di scadenza di presentazione delle domande di permanenza, aggiornamento, conferma dell'inclusione con riserva o di scioglimento della riserva, di inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo, o con riserva, disponendo che tali domande debbano essere presentate "con raccomandata A/R, ovvero presentata a mano entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nei siti Internet (www.istruzione.it) ed Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."

Il Giudice sostanzialmente disapplica le disposizioni contenute nei vari DM, in quanto in contrasto con l'art. 1 bis L. n. 143/2004.

Tale interpretazione ed applicazione della norma sopra indicata appare erronea alla luce di quanto si espone.

E' noto che nei concorsi pubblici il bando abbia funzione di *lex specialis* della procedura, dettando regole che vincolano sia l'amministrazione che coloro che partecipano alla procedura.

Questa premessa è incontestabile e prescinde dalla natura giuridica che si voglia attribuire al bando ed agli atti della procedura, sia cioè che si voglia ad essi riconoscere natura giuridica pubblicistica sia che si voglia ad essi riconoscere natura giuridica di atti adottati con i poteri del privato datore di lavoro.

Non può disconoscersi poi che in tal caso, l'applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. condurrebbe allo stesso risultato cui si arriverebbe in logica pubblicistica (e cioè di considerare illegittimo ogni atto che non fosse conforme alle previsioni della *lex specialis*) che impone alle parti, amministrazione e partecipanti (tutti i partecipanti), il rispetto delle regole fissate nel bando.

Il rispetto di tali regole da parte di ciascuno ha come "creditor" sia l'Amministrazione e, sia i partecipanti in "competizione" tra di loro.

Potrà essere citata a conforto la tanta giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. lav., 08-03-2007, n. 5295): "Costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, all'esito della selezione, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (nel caso di specie la corte ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la mancata assunzione non considerando che il candidato escluso non aveva indicato nella domanda di partecipazione alla selezione di aver riportato una condanna penale all'esito di istanza di applicazione della pena o patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nonostante il bando richiedesse l'indicazione di «ogni tipo di precedente penale»).



E' incontroverso che parte ricorrente non abbia tempestivamente presentato la domanda di conferma dell'inclusione e di aggiornamento nelle graduatorie successivamente all'anno 2010, fino al tentativo fatto in relazione al DM 235/2014.

La decisione del Giudice, da un lato contraddice il valore negoziale degli atti della procedura selettiva, negando la necessità ed il valore dell'esplicita manifestazione volitiva necessariamente insita nella domanda di partecipazione/permanenza/aggiornamento alla procedura stessa e dall'altro lato si sovrappone alla volontà negoziale (desumibile per implicito dalla mancata domanda di conferma e solo tardivamente contraddetta), di una delle parti cambiando le regole del gioco.

La decisione del Giudice altresì ed ancor più gravemente costituisce vulnus del principio di parità di trattamento nella misura in cui altera sostanzialmente il meccanismo comparativo ledendo l'affidamento riposto sul rispetto delle regole di partecipazione poste nel predetto D.M. da parte di coloro che, diligentemente, le abbiano rispettate.

La decisione del Giudice, andando oltre al potere di mera disapplicazione degli atti amministrativi, costruisce regola *ex novo*.

Questo effetto additivo peraltro, ove si volesse attribuire al DM. 44/2011 e a quelli che successivamente sono intervenuti ai fini che ne occupano natura di atto amministrativo è totalmente eccedente il potere di disapplicazione degli atti amministrativi.

Ove si volesse al contrario attribuire natura di atto di diritto privato ai predetti decreti ministeriali egualmente la decisione del Giudice apparirebbe illegittima essendo precluso al Giudice invadere la sfera del potere organizzativo del datore di lavoro (art. 41 Cost. e 2086 C.C.).

In tal senso si richiama la Corte d'Appello di Bologna che, con riferimento alla procedura di aggiornamento della graduatoria disciplinata dal DM 42/2009, con sentenza n. 1437 del 14.10.2014, ha affermato che "Dalla lettura integrata del disposto degli artt. 10 e 11 D.M. 42/09 discende chiaramente che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso in *Gazzetta Ufficiale*, agli Albi degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali nonché dalla pubblicazione del decreto stessa sul sito internet del Ministero appellante: le modalità di pubblicità del decreto sono chiaramente individuate e risultano pienamente adeguate rispetto alla finalità di far conoscere ai destinatari l'esigenza di presentare la domanda per il mantenimento della propria posizione nella graduatoria ad esaurimento, il modulo da utilizzare, le modalità di presentazione (raccomandata anche a mano o presentazione alle Autorità Consolari), e chiarisce senza possibilità di equivoci che il termine per la presentazione della domanda è perentorio tanto che la presentazione della domanda fuori termine costituisce motivo di esclusione così come la presentazione di domanda priva di firma che non può essere considerata idonea a manifestare la volontà dell'interessato all'inserimento nella graduatoria. Né le disposizioni richiamate, né i principi generali consentono di porre a carico dell'Amministrazione l'onere di interpellare singolarmente ogni potenziale interessato e di informarlo delle conseguenze


della mancata presentazione della domanda: le disposizioni richiamate, infatti, pongono a carico dell'interessato un onere che questi è tenuto ad adempiere al fine di poter beneficiare della posizione soggettiva positiva prevista e stabiliscono a carico dell'Amministrazione un obbligo di pubblicità notizia del Decreto Ministeriale (pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, affissione sull'Albo Scolastico Regionale e Provinciale, pubblicazione sul sito internet) che prevede l'utilizzo di tanti e tali strumenti di diffusione generale che non può ritenersi scusabile la mancata conoscenza in capo all'interessato dell'onere di presentazione della domanda al fine del mantenimento ovvero dell'aggiornamento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ad esaurimento. D'altronde la possibilità di integrazione della domanda, cui fa riferimento il Giudice di primo grado, è prevista solo nei casi in cui la domanda, regolarmente sottoscritta e presentata nei termini, sia carente di alcuni elementi di cui l'Amministrazione abbia necessità per assumere le proprie determinazioni".

*

II – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis del DL n. 97 del 7.4.2004 convertito con L. n. 143 del 4.6.2004 con riferimento all'art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 - Violazione degli artt. 134 e ss. Cost. e 23 e ss L. Cost. 11.3.1953 n. 87.

Le eccezioni che precedono sono riferite ai bandi di selezione tra cui il DM 44/2011 e più di recente il DM 235/2914.

Va però osservato che tali atti si sono limitati a richiamare e ad applicare il chiaro testo delle fonti primarie: se è vero che l'art. 1 bis del D.L. 97/2004 convertito in L. n. 143/2004 dispone testualmente: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione" è anche vero che l'art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 dispone "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata



la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli”: è il valore abrogativo di tale disposizione rispetto all’ultimo alinea della precedente disposizione che il Tribunale disconosce.

Prima di analizzare tale ultimo aspetto si osserva comunque che è la legge – e non il DM – a fissare tanto l’obbligo quanto le conseguenze che la sua mancata ottemperanza.

Dunque, l’argomentare del Giudice che ritiene che i decreti ministeriali sopra indicati siano in contrasto con la norma di legge non potrebbe condurre al risultato presunto dal Tribunale, in assenza di intervento della Corte Costituzionale, atteso il tenore auto applicativo della disposizione: a partire dall’anno scolastico 2007/2008 le graduatorie permanenti (che consentivano l’eventuale reinserimento in esse) sono ad esaurimento: pensare ad un esaurimento delle graduatorie che ad un tempo consenta un reinserimento in esse è un attentato alla logica, prima che alla lettera della norma.

La sentenza appellata ha accolto la domanda di reinserimento in graduatoria formulata dalla ricorrente, reputando non eliminata dalla normativa sopravvenuta la facoltà di reinserimento già prevista dall’art. 1 bis della l.n. 97/2004 e non derogabile tale previsione normativa dalla fonte secondaria costituita dai decreti ministeriali dispositivi dell’integrazione e dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Tale interpretazione è erronea, dovendosi invece pervenire all’opposta conclusione della intervenuta abrogazione, tacita e per incompatibilità, dell’art. 1 co. 1 bis sopra citato.

Tale norma prevedeva che, a partire dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del D. Lgs. n. 297/1994 fosse subordinata alla domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento delle graduatorie da apposito decreto ministeriale, pena la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi; cancellazione non definitiva, perché a domanda degli interessati, da presentarsi negli stessi termini innanzi indicati, era consentito il reinserimento dei docenti cancellati con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

La legge configurava, dunque, graduatorie permanenti “aperte”, con possibilità di ammissione, cancellazione e riammissione secondo convenienza ed a domanda.

L’art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 (la legge finanziaria del 2007) ha realizzato in materia una vera e propria rivoluzione copernicana: al dichiarato “fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici e di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente”, il legislatore delegò al Ministro della Pubblica Istruzione di adottare con proprio decreto un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, contestualmente prevedendo che, con effetto dal 1/1/2007, le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 L. n. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie “ad esaurimento”, ossia in graduatorie “chiuse”, nelle quali divenivano possibili gli inserimenti soltanto di particolari categorie di docenti e limitatamente al biennio 2007- 2008 (“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per

il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASIL), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria”).


Nessun cenno conteneva la norma alla possibilità di (re) inserimento - prevista dall’art. 1 co. 1 bis della L.n. 143/2004 - dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per mancanza di domanda.

Come correttamente affermato anche dalla Corte di Appello di Potenza (sentenza n. 88 del 2014), “si tratta di una omissione non casuale -meno che mai dettata dalla volontà di mantenere in vigore la corrispondente previsione dell’art. 1 co. 1 bis della l.n. 143 cit.-, ma al contrario del tutto coerente con la disposta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, cioè destinate a svuotarsi ed estinguersi nel tempo con l’assunzione nei ruoli dei docenti in esse inseriti: obiettivo rispetto alla quale costituirebbe una evidente contraddizione in termini consentire l’uscita ed il reinserimento ad libitum del personale stesso, con il rischio, non soltanto ipotetico, di non pervenire mai all’esaurimento delle graduatorie e di non poter mai dare “adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico”.

La normativa secondaria intervenuta in materia dopo la legge finanziaria del 2007, lungi dall’introdurre inammissibili deroghe alla fonte primaria - vuoi nel senso di disporre l’ultrattività di norme di legge abrogate, vuoi nel senso di abrogare norme di legge ancora in vigore - ha rappresentato, invece, il logico sviluppo della successione di leggi nel tempo e del graduale passaggio dalle graduatorie aperte a quelle chiuse e ad esaurimento.

In particolare, il D.D.G. del 16/3/2007, emanato in occasione dell’integrazione e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti per gli aa.ss. 2007-2009 e costituente la prima applicazione della nuova normativa entrata in vigore dal 1/1/2007, confermava la necessità della domanda dell’interessato per la permanenza in graduatoria, prevedendo, in caso contrario, la cancellazione definitiva dalla stessa; prevedeva, poi, il reinserimento in graduatoria, sempre a domanda, per coloro che in occasione del precedente aggiornamento -ante riforma del 1/1/2007- non avessero presentato domanda di permanenza e fossero stati cancellati dalla graduatoria; stabiliva, infine, che la mancata presentazione della domanda di reinserimento comportasse la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa (art. 1 co. 2 e 3 del D.D.G. cit.).

E’, pertanto, erroneo ritenere che tali disposizioni, consentendo ancora il reinserimento dei docenti già cancellati, costituisca la conferma da parte dell’Amministrazione scolastica che l’art. 1 co. 605 lett. c) della L. n. 296/2006 non abbia mai eliminato la facoltà prevista dall’ultima parte dell’art. 1 co. 1 bis della L. n. 143/2004. Al contrario, appare evidente come si tratti di una normativa secondaria di carattere transitorio che, nel dare esecuzione al passaggio dal regime delle graduatorie aperte e permanenti a quello delle graduatorie



chiuse e ad esaurimento, si preoccupava (con autolimitazione del proprio potere di organizzare l'aggiornamento delle graduatorie) di salvaguardare l'affidamento riposto nella possibilità di reinserimento a domanda, già prevista nella disciplina ante 1/1/2007, da parte di quei docenti che in occasione del precedente aggiornamento non avessero presentato tempestivamente la domanda di permanenza in graduatoria, per l'appunto confidando nella possibilità di reinserimento prevista dall'ultima parte dell'allora vigente art. 1 co. 1 bis L. n. 143/2004.

Una volta venuta meno, con gli aggiornamenti successivi delle graduatorie, tale necessità di salvaguardia dell'affidamento - per essere andato a pieno regime il sistema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in base al quale chi è dentro vi rimane a domanda, ma chi non presenta domanda di permanenza viene escluso definitivamente - il D.M. n. 235/2014, di cui la parte privata ha chiesto la disapplicazione, ha confermato che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato; ha disposto che la mancata presentazione comporti la cancellazione definitiva del docente; non ha più previsto il reinserimento a domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti.

Orbene, per quanto sopra detto, si tratta di una disciplina secondaria del tutto coerente con gli sviluppi normativi intervenuti in materia e con il passaggio al sistema delle graduatorie ad esaurimento, avendo l'Amministrazione scolastica preso atto - come si deve prendere atto in questo giudizio - dell'avvenuta abrogazione implicita per incompatibilità, realizzata dall'art. 11 co. 605 lett. c) della L. n. 296/2006, dell'ultima parte dell'art. 1 co. 1 bis della L. n. 143/2004, quella che prevedeva la facoltà di reinserimento in graduatoria del docente precedentemente cancellato, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In tal senso, come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Potenza (nello stesso senso la Corte di Appello di Torino, sent. n. 1081/14), nella sentenza sopra citata "nulla abilita a differenziare i nuovi inserimenti dai reinserimenti di docenti già collocati in graduatoria e cancellati per mancato inoltro della domanda di permanenza. Gli uni e gli altri non sono più ammessi perché, altrimenti, le graduatorie non andrebbero più verso l'esaurimento, con inevitabile vanificazione del divisato obiettivo del legislatore "di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"; il che è tanto più vero con riferimento al sistema "a porte girevoli" previsto dall'art. 1 co. 1 bis cit., che, qualora si ritenesse conservata la facoltà di riammissione anche nelle graduatorie ad esaurimento, porterebbe con sé il rischio concreto di perpetrazione all'infinito delle graduatorie stesse, che, in ultima analisi, rimarrebbero permanenti, in violazione della legge che le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento. Una conferma indiretta della ricostruzione normativa sopra offerta sembra poter provenire dal nuovo co. 4 dell'art. 1 della L. n. 143/2004, introdotto dall'art. 9 co. 20 del dl. n. 70/2011, convertito in In. 106/2011, il quale, nello stabilire che a partire dall'a.s. 2011-2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento debba avvenire con cadenza non più biennale ma triennale, ha inteso sottolineare come sia esclusa la possibilità di ulteriori nuovi inserimenti ("A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possi-

bilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605_ lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza."); ancora una volta senza che sia consentito all'interprete di distinguere tra inserimenti nuovi di zecca e reinserimenti di docenti già collocati e cancellati, perché questi ultimi comporterebbero pur sempre un ampliamento delle graduatorie, invece destinate a svuotarsi ed esaurirsi".

Ed è anche sulla base di queste condivisibili affermazioni che va contestata la diversa affermazione contenuta nella sentenza impugnata che, invece ed appunto, teorizza una distinzione tra inserimento e reinserimento assolutamente non presente nel testo delle disposizioni più recenti ed anzi incompatibili sia con la lettera e con la *ratio* delle stesse.

Tutto ciò premesso e dedotto, l'Amministrazione in epigrafe, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita:

- 1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del competente Giudice amministrativo;
- 2) In subordine, rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata e, per l'effetto, in riforma della Sentenza qui gravata, accogliere il presente appello.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Si producono: 1. Ricorso in appello; 2. Sentenza n.357/2016 del Tribunale di Vibo Valentia; 3. Fascicolo di parte di primo grado.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai fini della prenotazione a debito, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato per cui il contributo unificato è pari ad €. 388,50.

Catanzaro, 12 luglio 2016 Sergio La Rocca

Procuratore dello Stato

Designazione giudice e fissazione prima udienza

n. cronologico 10672/2016 del 20/07/2016 R.G. 1311/2016

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede,

Fissa

L'udienza del 04-07-17 ore 9,30 per la discussione, nominando relatore il Cons. Dott. Portale

Dispone

Copia del ricorso e del decreto siano notificati, a cura del ricorrente entro il termine di legge

Catanzaro, 20-07-16

F.to L'Assistente Giudiziario Il Presidente

Antonella Iozzo Dott. Emilio Sirianni



CT 1756/15

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

CORTE d'APPELLO di CATANZARO

SEZIONE LAVORO

(R.G. n. 1311/2016)

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE ex art. 150 c.p.c.L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. ADS80004580793), quale difensore *ex lege* del MIUR, (C.F. 80185250588), in persona del l.r.p.t., presso la cui sede domicilia *ope legis*,

PREMESSO CHE

- in data 14.07.2016, ha depositato ricorso in appello, avente per oggetto l'impugnazione della sentenza n. 357/2016, con cui il Giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta dalla parte privata, disponendo il reinserimento dell'odierna appellata nella graduatoria permanente ad esaurimento della Provincia di Vibo Valentia, per la classe di concorso "Scuola dell'Infanzia" (AAAA), relativamente agli anni 2014/2017 conservando il punteggio maturato all'atto della cancellazione;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, tale ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente interessati, ossia a essere notificato a tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali "Scuola dell'Infanzia" (AAAA) della III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Vibo Valentia – valide per gli aa.ss. 2014/2017 – che in virtù del reinserimento (nelle GaE di riferimento) dell'appellata, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata;

- la notifica del ricorso in appello in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per la notevole difficoltà di reperirli;

CONSIDERATO CHE

- ex art 150 c.p.c. quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente resa difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di indicarli tutti, il Presidente dell'adita Corte di Appello può autorizzare su istanza di parte interessata la notifica per pubblici proclami;

Tutto ciò premesso e considerato, la Scrivente Difesa Eraziale

FA ISTANZA

ché codesta Ill.ma Corte di Appello – ferma restando l'effettuazione della notifica ordinaria nei confronti della parte privata, Sig.ra Barbieri Maria Letterina odierna appellata - ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai controinteressati tramite deposito di una copia del ricorso presso la casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove il gravame, e tramite l'inserimento nella "Gazzetta Ufficiale" di un estratto del ricorso in appello.

Con osservanza.

Catanzaro, 24.07.2016

Sergio La Rocca

Procuratore dello Stato

"Visto, si autorizza la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

Catanzaro, 13/9/2016

F.to Il Presidente"

Il procuratore dello Stato

Sergio La Rocca

TX16ABA10288 (A pagamento).

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO**Sezione Lavoro***Ricorso in appello*

CT 1757/15

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

CORTE d'APPELLO di CATANZARO

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DELLA NOTIFICA ex art. 151 c.p.c

P E R

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. ADS80004580793), presso la cui sede domicilia *ope legis*, indirizzo pec: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it e n. telefax 0961/770467

- appellante -

C O N T R O

PATA MARIA ROSA, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pagliaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Viale Kennedy, 2/D – 89900; pec: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it fax n. 0963/43298

- appellata -

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali "Scuola Primaria" (EEEE) e "Scuola dell'Infanzia" (AAAA) della III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Vibo Valentia – valide per gli aa.ss. 2014/2017 – che in virtù del reinserimento (nelle GaE di riferimento) della ricorrente, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata


- contumaci -

A V V E R S O

la sentenza n. 355/2016 del Tribunale di Vibo Valentia, sez. Lavoro, pubblicata in data 15.06.2016 e notificata in data 30.06.2016.

F A T T O

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, unita-



mente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l'odierna appellata adiva il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inserito nella graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Deduceva la parte privata di essere stata regolarmente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento – già permanenti - fino al 2008, relativamente alle classi di concorso (EEEE) e (AAAA) e di non essere stata reinserita nelle graduatorie per non aver presentato domanda di aggiornamento per gli anni scolastici successivi.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, eccependo, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza – sia in fatto che in diritto - della domanda proposta e chiedendone l'integrale rigetto.

Con la sentenza che oggi si impugna, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda proposta dalla parte privata, disponendo il reinserimento nella graduatoria permanente ad esaurimento della Provincia di Vibo Valentia, per le classi di concorso "Scuola Primaria" (EEEE) e "Scuola dell'Infanzia" (AAAA), relativamente agli anni 2014/2017 conservando il punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Poiché la sentenza in epigrafe indicata è erronea e lesiva degli interessi dell'Amministrazione, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca propone formale appello avverso tale decisione, chiedendone la riforma per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113 COST. E 63 D. LGS. N. 165/2001.

In via pregiudiziale, si eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la presente controversia - relativa alla richiesta di inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento - appartiene senz'altro alla cognizione del Giudice Amministrativo e non a quella del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, con conseguente violazione dell'art. 113 cost., in combinato disposto con l'art. 63, D.lgs. n. 165/2001, in materia di riparto della giurisdizione nel pubblico impiego.

È infatti evidente come dette domande presuppongano e si fondino sulla asserita illegittimità degli atti (che non possono che definirsi di organizzazione generale) con i quali l'Amministrazione dell'Istruzione ha disciplinato il rapporto tra la istituenda graduatoria aggiuntiva e le preesistenti graduatorie ad esaurimento, delle quali ha altresì stabilito le modalità di aggiornamento.

In altri termini, controparte non impugna le graduatorie ad esaurimento per i profili pacificamente rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario (ossia la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria ovvero l'utile collocamento nella stessa), ma – ben diversamente – essa censura ab origine i criteri e le norme generali fissati dall'Amministrazione per l'aggiornamento delle posizioni di chi già risulti inserito nella graduatoria *de qua*.


Diversa è infatti la situazione di chi, già inserito in gra-

duatoria, agisca, ad esempio, per l'accertamento del proprio diritto ad un più utile collocamento nella stessa – ipotesi, questa, dove vengono in effetti in questione determinazioni assunte dalla P.A. con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario – rispetto a quella di chi, da una posizione di estraneità alle graduatorie, ne contesti invece i criteri di accesso e regolamentazione, onde conseguire l'inserimento: in tal caso la giurisdizione non potrà che essere del Giudice amministrativo, posto che l'oggetto dell'impugnazione è un atto regolamentare e non un atto di gestione assimilabile a quelli assunti dal privato datore di lavoro.

La conseguenza di quanto precede è il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.

Quanto sostenuto è peraltro confermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale "In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del g.a. la controversia nella quale la contestazione - pur richiedendosi, in concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti - investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del g.o. la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi, che - pur evidenziando nel loro insieme l'intenzione dell'amministrazione di adottare una decisione di ordine generale - non rinvengano in un atto autonomo la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici" (Cass. civ., Sez. un., 3 novembre 2011, n. 22733; *cfr.* altresì Cass. civ., Sez. un., 16 aprile 2010, n. 9132, secondo cui "In materia di lavoro pubblico privatizzato, la controversia diretta ad ottenere il reinquadramento dei lavoratori regionali in conformità al regolamento della regione Lazio 10 Maggio 2001, n. 2, previa disapplicazione della disposizione, ivi contenuta, che limita la facoltà di chiedere la revisione ai soli dipendenti in servizio, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, coinvolgendo l'attività autoritativa della p.a., in quanto la norma regolamentare - nel perseguire l'obiettivo del superamento delle sperequazioni esistenti tra le categorie di dipendenti transitati da altre amministrazioni - è diretta a definire l'assetto generale degli uffici nell'ambito di un complessivo progetto di revisione dell'organizzazione del personale regionale, che consente nuovi inquadramenti del personale prevedendone anche le decorrenze, prospettiva all'interno della quale si inserisce anche la scelta di escludere dall'intervento di revisione i dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia già concluso").

Al di là delle differenze inerenti le vertenze nelle quali i principi che precedono sono stati affermati, quel che rileva è la identità strutturale e logica del problema inerente la giurisdizione: anche nella presente fattispecie, infatti, al Giudice Ordinario non è affatto chiesta una statuizione sulla posizione di controparte all'interno delle graduatorie, bensì l'affer-



mazione dell'illiceità della scelta organizzativa di carattere generale attuata dall'Amministrazione, peraltro – per quanto si dirà – in piena coerenza con le indicazioni del Legislatore.

A quanto sopra si aggiunga che il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito emerge, ad avviso dell'Amministrazione, anche sotto un diverso ed ulteriore profilo.

Controparte, infatti, omette di considerare che, in realtà, il potere di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del Giudice ordinario, il cui fondamento normativo è radicato nell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E (nonché nella più recente norma di cui all'art. 63 co. 1 del d. lgs. n. 165/01), trova applicazione soltanto laddove la domanda principale rientri nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Ciò, nella fattispecie, non si verifica, in quanto – come chiaramente emerge dalla semplice disamina delle avversarie conclusioni – il bene giuridico ambito, ovvero l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, pacificamente non rientra – per le ragioni sopra esposte – nella cognizione del Giudice ordinario.

Tale bene della vita avrebbe invero potuto essere conseguito solamente attraverso l'impugnazione del decreto ministeriale nei termini decadenziali previsti dalla legge (60 o 120 giorni, in caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato); con l'evidente conseguenza che il presente ricorso appare null'altro che un mezzo surrettizio con cui controparte (che non ha provveduto alla tempestiva impugnazione del d.m. 235/2014 nelle sedi competenti) tenta ora di evitare le ormai irreversibili decadenze a suo carico maturate.

2. ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA.

Si impugna la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui – da pag. 2 a pag. 4 della stessa – si legge che “Il ricorso merita accoglimento. La ricorrente ha chiesto di essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 4 giugno 2004, n.143. La citata norma stabilisce che la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti avviene su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria, e prevede che “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.


Il Ministero ha invece dedotto che tale normativa non è più applicabile poiché l'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n. 296 del 2006, ha introdotto novità sostanziali in tema di procedure di reclutamento del personale della scuola, per cui le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del Decreto Legge numero 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla Legge n.143 del 2004, sono state trasformate in graduatorie “ad esaurimento”. Di conseguenza tali graduatorie ad esaurimento sono riservate a coloro che vi risultavano già iscritti alla data di entrata in vigore della citata legge, “fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge i corsi abilitanti speciali (...), nonché i corsi (...) (SISS), i corsi (...) (COBASLID), i corsi di didattica della musica (...)

Successivamente è stato emanato il DDG 16/3/2007 al fine di disciplinare le modalità di integrazione e aggiornamento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 delle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ed esaurimento, stabilendo che - “a norma dell'art. 1, comma I bis della L. 143/2004” - la permanenza delle graduatorie ad esaurimento sarebbe avvenuta su domanda dell'interessato, la cui mancata presentazione avrebbe comportato la cancellazione definitiva della graduatoria. La stessa previsione è stata poi riproposta nei D.M. 42/2009, 44/2011 e 235/2014, i quali pur richiamando espressamente art. 1 comma 1 bis della L. n.143/2004, hanno stabilito che la permanenza delle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, in mancanza della quale viene disposta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Tanto premesso si rileva che il citato art.1, comma 1 bis della L. n.143/2004 debba ritenersi in vigore nella sua interezza, e quindi anche nella parte in cui stabilisce che “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”. Si consideri al riguardo che la norma non è stata espressamente abrogata dalla L. n.296/2006 che ha regolato la materia delle graduatorie ad esaurimento. A ciò si aggiunga il rilievo che la L. n. 296/2006 ha bloccato i nuovi inserimenti per il futuro ad eccezione alcuni inserimenti espressamente previsti (per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali): da tali previsioni non è possibile evincere che la stessa legge abbia affermato anche l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di chi, come l'attrice, già presente nelle graduatorie, ne è stato cancellato per non aver presentato la domanda di aggiornamento o conferma. Le disciplina in questione non impedisce pertanto a coloro che sono stati cancellati di essere reinseriti in graduatoria.

Si consideri altresì che il TAR Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza n.21793 del 13.5.2010, ha annullato il decreto ministeriale n.42/2009, che stabiliva la cancellazione definitiva dalla graduatoria nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, proprio nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza delle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi. La medesima previsione è stata poi riproposta nei D.M. 44/2011 e 235/2014, nei confronti dei quali pertanto possono prospettarsi gli stessi profili di illegittimità evidenziati dal T.A.R. Lazio con riferimento al D.M. n.42/2009. Si può pertanto procedere alla loro disapplicazione.

In definitiva, per il complesso delle motivazioni che precedono, va accolta la domanda della ricorrente di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento già permanente della Provincia di Vibo Valentia per le classi di concorso “Scuola Primaria” (EEEE) e “Scuola dell'Infanzia” (AAAA), dal momento di inizio di validità della graduatoria in corso (anno scolastico 2014/2015) con decorrenza dal 1.9.2014 e con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.”



Così statuendo il giudice di primo grado è incorso nella violazione degli artt. 1 e 9 del DM 44/2011 e del DM 235/2014 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis del D. L. n. 97 del 7.4.2004 convertito con L. n. 143 del 4.6.2004 con riferimento all'art. 1 co. 605 della l. n. 296/2006, degli artt. 134 e ss. Cost. e 23 e ss L. Cost. 11.3.1953 n. 87.

Tali violazioni di legge hanno assunto rilevanza ai fini della decisione perché ha determinato l'accoglimento della domanda proposta dalla parte privata, che avrebbe invece dovuto essere rigettata.

*

I - Violazione degli artt. 1 e 9 del D.M. 44/2011 e del DM 235/2014 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. - Violazione del principio di parità di trattamento e di imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost. - Violazione delle regole in tema di formazione e manifestazione della volontà negoziale.

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la tesi del Tribunale si fonda su una lettura inaccettabile, alla luce sia del diritto amministrativo (relativamente alle regole sulle procedure selettive ed in ordine al principio della par condicio fra i partecipanti ex art. 97 Cost.) sia del diritto civile (relativamente al principio di buona fede contrattuale nella relazione plurilaterale).

La formazione delle graduatorie ad esaurimento trova la propria fonte negli artt. 1 e 9 del D.M. n. 42/2009 ed a seguire in analoghe disposizioni contenute nei DM che hanno regolamentato la formazione delle graduatorie ad esaurimento. In particolare, l'art. 9 si preoccupa di disciplinare puntualmente il termine di scadenza di presentazione delle domande di permanenza, aggiornamento, conferma dell'inclusione con riserva o di scioglimento della riserva, di inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo, o con riserva, disponendo che tali domande debbano essere presentate "con raccomandata A/R, ovvero presentata a mano entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nei siti Internet (www.istruzione.it) ed Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."

Il Giudice sostanzialmente disapplica le disposizioni contenute nei vari DM, in quanto in contrasto con l'art. 1 bis L. n. 143/2004.

Tale interpretazione ed applicazione della norma sopra indicata appare erronea alla luce di quanto si espone.

E' noto che nei concorsi pubblici il bando abbia funzione di *lex specialis* della procedura, dettando regole che vincolano sia l'amministrazione che coloro che partecipano alla procedura.

Questa premessa è incontestabile e prescinde dalla natura giuridica che si voglia attribuire al bando ed agli atti della procedura, sia cioè che si voglia ad essi riconoscere natura giuridica pubblicistica sia che si voglia ad essi riconoscere natura giuridica di atti adottati con i poteri del privato datore di lavoro.

Non può disconoscersi poi che in tal caso, l'applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. condurrebbe allo stesso risultato cui si arriverebbe in logica pubblicistica (e cioè di considerare illegittimo ogni atto che non fosse conforme alle pre-

visioni della *lex specialis*) che impone alle parti, amministrazione e partecipanti (tutti i partecipanti), il rispetto delle regole fissate nel bando.

Il rispetto di tali regole da parte di ciascuno ha come "creditore" sia l'Amministrazione e, sia i partecipanti in "competizione" tra di loro.

Potrà essere citata a conforto la tanta giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. lav., 08-03-2007, n. 5295): "Costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, all'esito della selezione, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (nel caso di specie la corte ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la mancata assunzione non considerando che il candidato escluso non aveva indicato nella domanda di partecipazione alla selezione di aver riportato una condanna penale all'esito di istanza di applicazione della pena o patteggiamento ex art. 444 c.p.p., nonostante il bando richiedesse l'indicazione di «ogni tipo di precedente penale»).

E' incontrovertito che parte ricorrente non abbia tempestivamente presentato la domanda di conferma dell'inclusione e di aggiornamento nelle graduatorie successivamente all'anno 2010, fino al tentativo fatto in relazione al DM 235/2014.


La decisione del Giudice, da un lato contraddice il valore negoziale degli atti della procedura selettiva, negando la necessità ed il valore dell'esplicita manifestazione volitiva necessariamente insita nella domanda di partecipazione/permanenza/aggiornamento alla procedura stessa e dall'altro lato si sovrappone alla volontà negoziale (desumibile per implicito dalla mancata domanda di conferma e solo tardivamente contraddetta), di una delle parti cambiando le regole del gioco.

La decisione del Giudice altresì ed ancor più gravemente costituisce *vulnus* del principio di parità di trattamento nella misura in cui altera sostanzialmente il meccanismo comparativo ledendo l'affidamento riposto sul rispetto delle regole di partecipazione poste nel predetto D.M. da parte di coloro che, diligentemente, le abbiano rispettate.

La decisione del Giudice, andando oltre al potere di mera disapplicazione degli atti amministrativi, costruisce regola *ex novo*.

Questo effetto additivo peraltro, ove si volesse attribuire al DM. 44/2011 e a quelli che successivamente sono intervenuti ai fini che ne occupano natura di atto amministrativo è totalmente eccedente il potere di disapplicazione degli atti amministrativi.

Ove si volesse al contrario attribuire natura di atto di diritto privato ai predetti decreti ministeriali egualmente la decisione del Giudice apparirebbe illegittima essendo precluso al Giudice invadere la sfera del potere organizzativo del datore di lavoro (art. 41 Cost. e 2086 C.C.).



In tal senso si richiama la Corte d'Appello di Bologna che, con riferimento alla procedura di aggiornamento della graduatoria disciplinata dal DM 42/2009, con sentenza n. 1437 del 14.10.2014, ha affermato che "Dalla lettura integrata del disposto degli artt. 10 e 11 D.M. 42/09 discende chiaramente che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso in *Gazzetta Ufficiale*, agli Albi degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali nonché dalla pubblicazione del decreto stessa sul sito internet del Ministero appellante: le modalità di pubblicità del decreto sono chiaramente individuate e risultano pienamente adeguate rispetto alla finalità di far conoscere ai destinatari l'esigenza di presentare la domanda per il mantenimento della propria posizione nella graduatoria ad esaurimento, il modulo da utilizzare, le modalità di presentazione (raccomandata anche a mano o presentazione alle Autorità Consolari), e chiarisce senza possibilità di equivoci che il termine per la presentazione della domanda è perentorio tanto che la presentazione della domanda fuori termine costituisce motivo di esclusione così come la presentazione di domanda priva di firma che non può essere considerata idonea a manifestare la volontà dell'interessato all'inserimento nella graduatoria. Né le disposizioni richiamate, né i principi generali consentono di porre a carico dell'Amministrazione l'onere di interpellare singolarmente ogni potenziale interessato e di informarlo delle conseguenze della mancata presentazione della domanda: le disposizioni richiamate, infatti, pongono a carico dell'interessato un onere che questi è tenuto ad adempiere al fine di poter beneficiare della posizione soggettiva positiva prevista e stabiliscono a carico dell'Amministrazione un obbligo di pubblicità notizia del Decreto Ministeriale (pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, affissione sull'Albo Scolastico Regionale e Provinciale, pubblicazione sul sito internet) che prevede l'utilizzo di tanti e tali strumenti di diffusione generale che non può ritenersi scusabile la mancata conoscenza in capo all'interessato dell'onere di presentazione della domanda al fine del mantenimento ovvero dell'aggiornamento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ad esaurimento. D'altronde la possibilità di integrazione della domanda, cui fa riferimento il Giudice di primo grado, è prevista solo nei casi in cui la domanda, regolarmente sottoscritta e presentata nei termini, sia carente di alcuni elementi di cui l'Amministrazione abbia necessità per assumere le proprie determinazioni".

*

II – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis del DL n. 97 del 7.4.2004 convertito con L. n. 143 del 4.6.2004 con riferimento all'art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 - Violazione degli artt. 134 e ss. Cost. e 23 e ss L. Cost. 11.3.1953 n. 87.

Le eccezioni che precedono sono riferite ai bandi di selezione tra cui il DM 44/2011 e più di recente il DM 235/2914.

Va però osservato che tali atti si sono limitati a richiamare e ad applicare il chiaro testo delle fonti primarie: se è vero che l'art. 1 bis del D.L. 97/2004 convertito in L. n. 143/2004 dispone testualmente: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la

permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione" è anche vero che l'art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 dispone "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli": è il valore abrogativo di tale disposizione rispetto all'ultimo alinea della precedente disposizione che il Tribunale disconosce.


Prima di analizzare tale ultimo aspetto si osserva comunque che è la legge – e non il DM – a fissare tanto l'obbligo quanto le conseguenze che la sua mancata ottemperanza.

Dunque, l'argomentare del Giudice che ritiene che i decreti ministeriali sopra indicati siano in contrasto con la norma di legge non potrebbe condurre al risultato presunto dal Tribunale, in assenza di intervento della Corte Costituzionale, atteso il tenore auto applicativo della disposizione: a partire dall'anno scolastico 2007/2008 le graduatorie permanenti (che consentivano l'eventuale reinserimento in esse) sono ad esaurimento: pensare ad un esaurimento delle graduatorie che ad un tempo consenta un reinserimento in esse è un attentato alla logica, prima che alla lettera della norma.

La sentenza appellata ha accolto la domanda di reinserimento in graduatoria formulata dalla ricorrente, reputando non eliminata dalla normativa sopravvenuta la facoltà di reinserimento già prevista dall'art. 1 bis della l.n. 97/2004 e non derogabile tale previsione normativa dalla fonte secondaria costituita dai decreti ministeriali dispositivi dell'integrazione e dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Tale interpretazione è erronea, dovendosi invece pervenire all'opposta conclusione della intervenuta abrogazione, tacita e per incompatibilità, dell'art. 1 co. 1 bis sopra citato.

Tale norma prevedeva che, a partire dall'anno scolastico



2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. n. 297/1994 fosse subordinata alla domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie da apposito decreto ministeriale, pena la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi; cancellazione non definitiva, perché a domanda degli interessati, da presentarsi negli stessi termini innanzi indicati, era consentito il reinserimento dei docenti cancellati con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

La legge configurava, dunque, graduatorie permanenti "aperte", con possibilità di ammissione, cancellazione e riammissione secondo convenienza ed a domanda.

L'art. 1 co. 605 della l.n. 296/2006 (la legge finanziaria del 2007) ha realizzato in materia una vera e propria rivoluzione copernicana: al dichiarato "fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici e di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente", il legislatore delegò al Ministro della Pubblica Istruzione di adottare con proprio decreto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, contestualmente prevedendo che, con effetto dal 1/1/2007, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 L. n. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie "ad esaurimento", ossia in graduatorie "chiuse", nelle quali divenivano possibili gli inserimenti soltanto di particolari categorie di docenti e limitatamente al biennio 2007- 2008 ("Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASIL), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria").

Nessun cenno conteneva la norma alla possibilità di (re) inserimento - prevista dall'art. 1 co. 1 bis della L.n. 143/2004 - dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per mancanza di domanda.

Come correttamente affermato anche dalla Corte di Appello di Potenza (sentenza n. 88 del 2014), "si tratta di una omissione non casuale -meno che mai dettata dalla volontà di mantenere in vigore la corrispondente previsione dell'art. 1 co. 1 bis della l.n. 143 cit.-, ma al contrario del tutto coerente con la disposta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, cioè destinate a svuotarsi ed estinguersi nel tempo con l'assunzione nei ruoli dei docenti in esse inseriti: obiettivo rispetto alla quale costituirebbe una evidente contraddizione in termini consentire l'uscita ed il reinserimento ad libitum del personale stesso, con il rischio, non soltanto ipotetico, di non pervenire mai all'esaurimento delle graduatorie e di non poter mai dare "adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico".

La normativa secondaria intervenuta in materia dopo la


legge finanziaria del 2007, lungi dall'introdurre inammissibili deroghe alla fonte primaria - vuoi nel senso di disporre l'ultrattività di norme di legge abrogate, vuoi nel senso di abrogare norme di legge ancora in vigore - ha rappresentato, invece, il logico sviluppo della successione di leggi nel tempo e del graduale passaggio dalle graduatorie aperte a quelle chiuse e ad esaurimento.

In particolare, il D.D.G. del 16/3/2007, emanato in occasione dell'integrazione e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti per gli aa.ss. 2007-2009 e costituente la prima applicazione della nuova normativa entrata in vigore dal 1/1/2007, confermava la necessità della domanda dell'interessato per la permanenza in graduatoria, prevedendo, in caso contrario, la cancellazione definitiva dalla stessa; prevedeva, poi, il reinserimento in graduatoria, sempre a domanda, per coloro che in occasione del precedente aggiornamento -ante riforma del 1/1/2007- non avessero presentato domanda di permanenza e fossero stati cancellati dalla graduatoria; stabiliva, infine, che la mancata presentazione della domanda di reinserimento comportasse la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa (art. 1 co. 2 e 3 del D.D.G. cit.).

E', pertanto, erroneo ritenere che tali disposizioni, consentendo ancora il reinserimento dei docenti già cancellati, costituisca la conferma da parte dell'Amministrazione scolastica che l'art. 1 co. 605 lett. c) della L. n. 296/2006 non abbia mai eliminato la facoltà prevista dall'ultima parte dell'art. 1 co. 1 bis della L. n. 143/2004. Al contrario, appare evidente come si tratti di una normativa secondaria di carattere transitorio che, nel dare esecuzione al passaggio dal regime delle graduatorie aperte e permanenti a quello delle graduatorie chiuse e ad esaurimento, si preoccupava (con autolimitazione del proprio potere di organizzare l'aggiornamento delle graduatorie) di salvaguardare l'affidamento riposto nella possibilità di reinserimento a domanda, già prevista nella disciplina ante 1/1/2007, da parte di quei docenti che in occasione del precedente aggiornamento non avessero presentato tempestivamente la domanda di permanenza in graduatoria, per l'appunto confidando nella possibilità di reinserimento prevista dall'ultima parte dell'allora vigente art. 1 co. 1 bis L. n. 143/2004.

Una volta venuta meno, con gli aggiornamenti successivi delle graduatorie, tale necessità di salvaguardia dell'affidamento - per essere andato a pieno regime il sistema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in base al quale chi è dentro vi rimane a domanda, ma chi non presenta domanda di permanenza viene escluso definitivamente - il D.M. n. 235/2014, di cui la parte privata ha chiesto la disapplicazione, ha confermato che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato; ha disposto che la mancata presentazione comporti la cancellazione definitiva del docente; non ha più previsto il reinserimento a domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti.

Orbene, per quanto sopra detto, si tratta di una disciplina secondaria del tutto coerente con gli sviluppi normativi intervenuti in materia e con il passaggio al sistema delle graduatorie ad esaurimento, avendo l'Amministrazione scolastica preso atto - come si deve prendere atto in questo giudizio- dell'avvenuta abrogazione implicita per incompatibilità,



realizzata dall'art. 11 co. 605 lett. c) della L. n. 296/2006, dell'ultima parte dell'art. 1 co. 1 bis della L. n. 143/2004, quella che prevedeva la facoltà di reinserimento in graduatoria del docente precedentemente cancellato, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In tal senso, come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Potenza (nello stesso senso la Corte di Appello di Torino, sent. n. 1081/14), nella sentenza sopra citata " nulla abilita a differenziare i nuovi inserimenti dai reinserimenti di docenti già collocati in graduatoria e cancellati per mancato inoltro della domanda di permanenza. Gli uni e gli altri non sono più ammessi perché, altrimenti, le graduatorie non andrebbero più verso l'esaurimento, con inevitabile vanificazione del divisato obiettivo del legislatore "di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"; il che è tanto più vero con riferimento al sistema "a porte girevoli" previsto dall'art. 1 co. 1 bis cit., che, qualora si ritenesse conservata la facoltà di riammissione anche nelle graduatorie ad esaurimento, porterebbe con sé il rischio concreto di perpetrazione all'infinito delle graduatorie stesse, che, in ultima analisi, rimarrebbero permanenti, in violazione della legge che le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento. Una conferma indiretta della ricostruzione normativa sopra offerta sembra poter provenire dal nuovo co. 4 dell'art. 1 della L. n. 143/2004, introdotto dall'art. 9 co. 20 del dl. n. 70/2011, convertito in In. 106/2011, il quale, nello stabilire che a partire dall'a.s. 2011-2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento debba avvenire con cadenza non più biennale ma triennale, ha inteso sottolineare come sia esclusa la possibilità di ulteriori nuovi inserimenti ("A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605_ lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza."): ancora una volta senza che sia consentito all'interprete di distinguere tra inserimenti nuovi di zecca e reinserimenti di docenti già collocati e cancellati, perché questi ultimi comporterebbero pur sempre un ampliamento delle graduatorie, invece destinate a svuotarsi ed esaurirsi".

Ed è anche sulla base di queste condivisibili affermazioni che va contestata la diversa affermazione contenuta nella sentenza impugnata che, invece ed appunto, teorizza una distinzione tra inserimento e reinserimento assolutamente non presente nel testo delle disposizioni più recenti ed anzi incompatibili sia con la lettera e con la *ratio* delle stesse.

Tutto ciò premesso e dedotto, l'Amministrazione in epigrafe, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita:

1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del competente Giudice amministrativo;

2) In subordine, rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata e, per l'effetto, in riforma della Sentenza qui gravata, accogliere il presente appello.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Si producono: 1. Ricorso in appello; 2. Sentenza n.355/2016 del Tribunale di Vibo Valentia; 3. Fascicolo di parte di primo grado.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai fini della prenotazione a debito, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato per cui il contributo unificato è pari ad €. 388,50.

Catanzaro, 12 luglio 2016 Sergio La Rocca

Procuratore dello Stato

Designazione giudice e fissazione prima udienza

n. cronologico 10683/2016 del 20/07/2016 R.G. 1313/2016

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede,

Fissa

L'udienza del 01-06-17 ore 9,30 per la discussione, nominando relatore il Cons. Dott. Fatale

Dispone

Copia del ricorso e del decreto siano notificati, a cura del ricorrente entro il termine di legge

Catanzaro, 20-07-16

F.to L'Assistente Giudiziario F.to Il Presidente

Antonella Iozzo Dott. Emilio Sirianni

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

CORTE d'APPELLO di CATANZARO

SEZIONE LAVORO


(R.G. 1313/2016)

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE ex art. 150 c.p.c.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. ADS80004580793), quale difensore *ex lege* del MIUR, (C.F. 80185250588), in persona del l.r.p.t., presso la cui sede domicilia *ope legis*,

PREMESSO CHE

- in data 14.07.2016, ha depositato ricorso in appello, avente per oggetto l'impugnazione della sentenza n. 355/2016, con cui il Giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta dalla parte privata, disponendo il reinserimento dell'odierna



appellata nella graduatoria permanente ad esaurimento della Provincia di Vibo Valentia, per le classi di concorso “Scuola Primaria” (EEEE) e “Scuola dell’Infanzia” (AAAA), relativamente agli anni 2014/2017 conservando il punteggio maturato all’atto della cancellazione;

- ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, tale ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a essere notificato a tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali “Scuola Primaria” (EEEE) e “Scuola dell’Infanzia” (AAAA) della III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Vibo Valentia – valide per gli aa.ss. 2014/2017 – che in virtù del reinserimento (nelle GaE di riferimento) dell’appellata, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata;

- la notifica del ricorso in appello in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile per l’elevato numero dei destinatari e per la notevole difficoltà di reperirli;

CONSIDERATO CHE

- ex art 150 c.p.c. quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente resa difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di indicarli tutti, il Presidente dell’adita Corte di Appello può autorizzare su istanza di parte interessata la notifica per pubblici proclami;

Tutto ciò premesso e considerato, la Scrivente Difesa Erariale

FA ISTANZA

ché codesta Ill.ma Corte di Appello – ferma restando l’effettuazione della notifica ordinaria nei confronti della parte privata, Sig.ra Pata Maria Rosa odierna appellata - ai sensi dell’art. 150 c.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai controinteressati tramite deposito di una copia del ricorso presso la casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove il gravame, e tramite l’inserimento nella “Gazzetta Ufficiale” di un estratto del ricorso in appello.

Con osservanza.

Catanzaro, 24.07.2016

Sergio La Rocca

Procuratore dello Stato

“Visto, si autorizza la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 c.p.c.

Catanzaro, 13/09/2016

F.to Il Presidente”

Il procuratore dello Stato
Sergio La Rocca

TX16ABA10289 (A pagamento).


TRIBUNALE DI MASSA CARRARA

Sede: piazza De Gasperi n. 1 - Massa (MS)

Avviso ex art. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. e provvedimento G.E. ex art. 569 c.p.c. dell’11/8/16

Tribunale di Massa Notificazione per pubblici proclami di avviso ai comproprietari con contestuale invito a comparire ex artt. 599 c.p.c. e 180 disp.att. c.p.c. e provv.to G.E. 11/08/16 relativa a procedimento n. R.G. Esec. Imm n. 143/2015

Premesso che: Stocchi Riana, nata a Ortonovo (SP) il 15/8/1941, residente in Massa, via Rinchiostra 168, C.F. STCRNI41M55G143O, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Federico e Michele Soleri del Foro di Massa Carrara, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Massa (MS), via G. Pascoli 57, con atto di pignoramento immobiliare 11/11/2015, notificato il 19/11/2015 a Raiti Giancarlo Sergio, nato a Sarzana (SP), il 07/04/1938, residente in Montignoso (MS), via Acquala 42, C.F. RTAGCR38D07I449H, trascritto in data 26/11/2015, presentazione n. 26 al n. 9771 del Reg. Gen., e al n. 7168 del Reg. Part. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Massa, incardinava, dinanzi al Tribunale di Massa, la procedura esecutiva R.G.E. n. 143/2015, G.E. Dr.ssa E. Pinna, sottoponendo a pignoramento: il diritto di piena ed esclusiva proprietà vantato dal Raiti Giancarlo Sergio, sui beni immobili, ed i relativi frutti, accessori e pertinenze, così identificati al N.C.E.U. di Montignoso (MS): Immobile n. 1 Comune F679 – Montignoso (MS) Catasto Fabbricati Sezione Urbana Foglio 15 Particella 605 Subalterno 1 Foglio 15 Particella 755 Subalterno 2 Natura D8 – fabbricati costruiti per esigenze commerciali Consistenza – Indirizzo via Acquala n. 42; Immobile n. 2: Comune F679 – Montignoso (MS) Catasto Fabbricati Sezione Urbana Foglio 15 Particella 755 Subalterno 4 Natura C6 – stalle, scuderie, rimesse, autorimesse Consistenza – Indirizzo via Acquala n. 42; Immobile n. 3: Comune F679 – Montignoso (MS) Catasto Fabbricati Sezione Urbana Foglio 15 Particella 755 Subalterno 1 Natura D8 – fabbricati costruiti per esigenze commerciali Consistenza – Indirizzo via Acquala n. 42; Immobile n. 4: Comune F679 – Montignoso (MS) Catasto Fabbricati Sezione Urbana Foglio 15 Particella 605 Subalterno 5 Natura C2 – magazzini e locali di deposito Consistenza – Indirizzo via Acquala n. 42; Immobile n. 5: Comune F679 – Montignoso (MS) Catasto Fabbricati Sezione Urbana Foglio 15 Particella 755 Subalterno 3 Natura C2 Consistenza 142 mq Indirizzo via Acquala n. 42; il diritto di piena ed esclusiva proprietà vantato, dal Raiti Giancarlo Sergio, sui beni immobili, ed i relativi frutti, accessori e pertinenze, così identificati al N.C.T. di Montignoso (MS): Immobile n. 1 Comune F679 – Montignoso (MS) Catasto Terreni Foglio 15 Particella 607



Sub Porz. - Qualità Classe Prato Irrig. 2 Superficie 28 58 Deduz. IID; Immobile n. 2 Comune F679 – Montignoso (MS) Catasto Terreni Foglio 15 Particella 754 Sub Porz. - Qualità Classe Prato Irrig. 2 Superficie 02 92 Deduz. IID; il diritto di comproprietà, pari ad $\frac{1}{4}$, vantato, dal Raiti Giancarlo Sergio, sul bene immobile ed i relativi frutti, accessori e pertinenze, così identificato al N.C.E.U. di Carrara (MS): Immobile n. 1 Comune B 832 – Carrara (MS) Catasto Fabbricati Sezione Urbana Foglio 80 Particella 936 Subalterno 12 Natura C1 – NEGOZI e BOTTEGHE Consistenza Indirizzio via Campo D'Appio piano T SNC;


- come risulta dal Certificato Notarile 08/04/16 del Notaio Sara Rivieri di Massa, e dall'allegata relazione del Geom. Lauro Tavarini, agli atti nella procedura *de qua*, una parte di uno degli immobili pignorati, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Montignoso, al foglio 15 - Mappale 755 Sub. 3 - via Acquala piano T - z.c. 1 - Cat. C2 - Classe 7 - mq 142 - Rendita 520,69, risulta tuttavia di proprietà, oltreché del debitore esecutato, Raiti Giancarlo Sergio, in misura non precisata, con la dicitura "ciascuno per i propri diritti", anche di: 1) Baldi Maura, nata a Montignoso (MS), il 3/11/1913, c.f. BLD MRA 13S43 F679I; 2) Baldini Paolo, nato a Seravezza (LU), l'11/02/1956, c.f. BLD PLA 56B11 I622J; 3) Baldini Roberto, nato a Forte dei Marmi (LU), il 22/09/1957, c.f. BLD RRT 57P22 D730M; 4) Bonfigli Annunziata, nata a Massa (MS), il 10/08/1929, c.f. BNF NNZ 29M50 F023H; 5) Bonfigli Giuseppina, nata a Montignoso (MS), il 9/08/1941, c.f. BNF GPP 41M49 F679V; 6) Bonfigli Ines, nata a Montignoso (MS), l'1/1/1936, c.f. BNF NSI 36A41 F679V; 7) Bonfigli Marco, nato a Montignoso (MS), il 29/10/1938, c.f. BNF MRC 38R29 F679M; 8) Bonfigli Maria, nata a Montignoso (MS), il 22/4/1932, c.f. BNF MRA 32D62 F679R; 9) Bonfigli Maria, nata a Massa (MS), il 20/10/1950, c.f. BNF MRA 50R60 F023L; 10) Bonfigli Mario, nato a Montignoso (MS), il 05/12/1933, c.f. BNF MRA 33T05 F679B; 11) Bonfigli Pier Giuseppe, nato a Massa (MS), il 09/06/1949, c.f. BNF PGS 49H09 F023P; 12) Bonfigli Umberto, nato a Massa (MS), l'08/10/1924, c.f. BNF MRT 24R08 F023M; 13) Giorgini Giuseppe, nato a Montignoso (MS), il 13/4/1929, c.f. GRG GPP 29D13 F679S; 14) Giorgini Umberto, nato a Montignoso (MS), il 15/12/1927, c.f. GRG MRT 27T15 F679S; 15) Rebuffi Pasqualina, nata a Basiglio (MI), il 31/1/11; 16) Vietina Annunziata, nata a Montignoso (MS), il 18/3/1905, c.f. VTN MNN 05C58 F679V; 17) Vietina Decimo, nato a Montignoso (MS), il 22/12/1919, c.f. VTN DCM 19T22 F679R; 18) Vietina Duilio, nato a Montignoso (MS), il 24/9/1913, c.f. VTN DLU 13P24 F679L; 19) Vietina Ernesto, nato a Montignoso (MS), il 7/2/1940, c.f. VTN RST 40B07 F679P; 20) Vietina Foligardo, nato a Montignoso (MS), il 13/1/1923, c.f. VTN FGR 23A13 F679V; 21) Vietina Italia, nata a Montignoso (MS), il 4/8/1915, c.f. VTN TLI 15M44 F679I; 22) Vietina Paradiso, nato a Montignoso (MS), il 4/7/1899, c.f. VTN

PDS 99L04 F679Y; 23) Vietina Rodolfo, nato a Montignoso (MS), il 22/5/1934, c.f. VTN RLF 34E22 F679U;

- con provvedimento telematico 11/08/16, il G.E. Dr.ssa E. Pinna nominava, quale esperto stimatore del compendio pignorato l'Architetto Roberto Carra, e quale custode dello stesso compendio, il Dr. Simone Torre, conferendo loro i poteri di legge, fissando, per il 15/12/16, ore 9.45, l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, e, in caso di pignoramento della quota di un bene indiviso, degli eventuali comproprietari ed altri interessati (eventuali aventi causa da un comproprietario e eventuali creditori iscritti che abbiano fatto opposizione ai sensi dell'art. 1113 c.c. in data anteriore al pignoramento), ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 600 c.p.c. (onde assicurarne l'effettiva partecipazione per gli incombenenti di cui all'art. 600 c.p.c. in concomitanza con l'udienza ex art. 569 c.p.c.), nonché per l'esame della regolarità degli atti e per l'autorizzazione alla vendita;

- con decreto 20.10.2016, steso in calce al relativo ricorso 07-10/10/16 ex art. 150 c.p.c. di Stocchi Riana, che di seguito si trascrive, Il Presidente del Tribunale di Massa Carrara letta l'istanza che precede, sentito il P.M.; ritenuto che la notificazione nei modi ordinari appare sommamente difficile, per il rilevante numero dei destinatari e data l'impossibilità di identificarli tutti; visti gli artt. 150 c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c., AUTORIZZA l'istante a procedere nei confronti dei soggetti *infra* generalizzati alla notificazione, degli atti indicati nel ricorso ex art. 150 c.p.c. per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso ed esposto, lo scrivente Avvocato, a nome e per conto di Riana Stocchi, come in atti generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata (con la precisazione che, nei riguardi degli altri soggetti risultati comproprietari dell'immobile sotto descritto, i cui nominativi non risultano menzionati nell'elenco che segue, si è proceduto alla notificazione nei modi ordinari), avvisa gli eredi e/o chiamati all'eredità o aventi causa di: 1) Baldi Maura, nata a Montignoso (MS), il 3/11/1913, c.f. BLD MRA 13S43 F679I, ivi deceduta l'11/4/1995; 2) Bonfigli Annunziata, nata a Massa (MS), il 10/08/1929, c.f. BNF NNZ 29M50 F023H, ivi deceduta il 21/3/2008; 3) Bonfigli Mario, nato a Montignoso (MS), il 05/12/1933, c.f. BNF MRA 33T05 F679B, ivi deceduto il 15/7/2004; 4) Bonfigli Umberto, nato a Massa (MS), l'08/10/1924, c.f. BNF MRT 24R08 F023M, ivi deceduto il 21/2/1910; 5) Giorgini Giuseppe, nato a Montignoso (MS), il 13/4/1929, c.f. GRG GPP 29D13 F679S, deceduto in F. dei Marmi il 19/8/1993; 6) Giorgini Umberto, nato a Montignoso (MS), il 15/12/1927, c.f. GRG MRT 27T15 F679S, deceduto in F. dei Marmi il 21/8/2004; 7) Rebuffi Pasqualina, nata a Basiglio (MI), il 31/1/1911, deceduta in Massa il 18/1/2003; 8) Vietina Annunziata, nata a Montignoso (MS), il 18/3/1905, c.f. VTN MNN 05C58 F679V, ivi deceduta, il 01/03/1981; 9) Vietina Decimo, nato a Montignoso (MS), il 22/12/1919, c.f. VTN DCM 19T22 F679R, ivi deceduto



il 31/3/2001; 10) Vietina Duilio, nato a Montignoso (MS), il 24/9/1913, c.f. VTN DLU 13P24 F679L, ivi deceduto il 21/12/08; 11) Vietina Ernesto, nato a Montignoso (MS), il 7/2/1940, c.f. VTN RST 40B07 F679P, ivi deceduto il 22/1/1988; 12) Vietina Foligardo, nato a Montignoso (MS), il 13/1/1923, c.f. VTN FGR 23A13 F679V, deceduto in Massa il 26/6/2015; 13) Vietina Italia, nata a Montignoso (MS), il 4/8/1915, c.f. VTN TLI 15M44 F679I, deceduta in Forte de Marmi il 14/09/2004; 14) Vietina Paradiso, nato a Montignoso (MS), il 4/7/1899, c.f. VTN PDS 99L04 F679Y, ivi deceduto il 5/8/1982; 15) Vietina Rodolfo, nato a Montignoso (MS), il 22/5/1934, c.f. VTN RLF 34E22 F679U, deceduto in Massa il 16/5/1988, quali comproprietari, ciascuno per i propri diritti, insieme a Raiti Giancarlo Sergio, in atti generalizzato, del bene immobile rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Montignoso, al foglio 15 - Mappale 755 Sub. 3 - via Acquala piano T - z.c. 1 - Cat. C2 - Classe 7 - mq 142 - Rendita 520,69, che è fatto loro divieto di lasciare separare dal debitore Raiti Giancarlo Sergio la sua parte delle cose comuni senza ordine del Giudice e, contestualmente invita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 disp. att. c.p.c., tutti i soggetti sopra elencati, e/o loro eventuali eredi, chiamati all'eredità o aventi causa o interessati, a comparire innanzi al G.E. Dott.ssa E. Pinna del Tribunale di Massa (MS), sezione Esecuzione Immobiliari, con sede in Massa, Piazza De Gasperi 1, procedimento n. 143/15 R.G.E., all'udienza che ivi si terrà il giorno 15/12/2016, ore 9.45, fissata per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, e, in caso di pignoramento della quota di un bene indiviso, degli eventuali comproprietari ed altri interessati (eventuali aventi causa da un comproprietario e eventuali creditori iscritti che abbiano fatto opposizione ai sensi dell'art. 1113 c.c. in data anteriore al pignoramento), ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 600 c.p.c. (onde assicurarne l'effettiva partecipazione per gli incombenti di cui all'art. 600 c.p.c. in concomitanza con l'udienza ex art. 569 c.p.c.), nonché per l'esame della regolarità degli atti e per l'autorizzazione alla vendita; avverte altresì che è stato nominato, quale esperto stimatore del compendio pignorato l'Architetto Roberto Carra, e quale custode dello stesso compendio, il Dr. Simone Torre.

Massa, li 25 ottobre 2016

Avv. M. Soleri

avv. Michele Soleri

TX16ABA10290 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ammortamento cambiario

Il Tribunale di Benevento, in data 20 ottobre 2015, con decreto 2177/2015 R.G. 1201/2015 V.G., dichiarava l'ammortamento di quattordici cambiali emesse da Fiscante Giuseppe, nato a Benevento il 2 ottobre 1984, smarrite e meglio specificate in ricorso, autorizzando il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica oppure dalla data di scadenza se questa è successiva, purchè nel frattempo non sia fatta opposizione.

Fiscante Giuseppe

TU16ABC10262 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO

Ammortamento di certificato di deposito al portatore

Il Presidente del Tribunale di Prato con decreto del 24 marzo 2015 ha dichiarato l'ammortamento del certificato di deposito al portatore n. 5200002488 emesso dalla banca Deutsche Bank sede di Prato in data 15.07.2004 con un saldo presunto di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Giuseppe Bolis

TX16ABC10295 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI ROMA


Eredità giacente di Giuliani Giancarlo

Il giudice con decreto n. 5470/16 del 5 aprile 2016 ha dichiarato giacente l'eredità di Giuliani Giancarlo, nato a Roma il 23 luglio 1938 ed ivi deceduto in data 21 gennaio 2012 e nominato curatore l'avv. Francesca de Matteis, domiciliata in Roma in via dei Sansovino, 6.

Il curatore

avv. Francesca de Matteis

TU16ABH10191 (A pagamento).



TRIBUNALE DI VICENZA*N. 3232/14 R.G.V.G.**Chiusura procedura di eredità giacente di Singh Rup*

Il giudice, con provvedimento in data 12 ottobre 2016, ha dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente di Singh Rup nato a Nadalon (India) il 15 ottobre 1948, già residente in vita a Lonigo e deceduto ad Arzignano il 15 settembre 2012 codice fiscale SNGRPU48R15Z222A.

Il curatore
avv. Silvia Giovanna Volpiano

TU16ABH10192 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA*Eredità giacente di Panattoni Giovanna*

Il giudice con decreto dell'11 dicembre 2015 ha dichiarato giacente l'eredità di Panattoni Giovanna, nata a Casape (Roma) il 5 settembre 1927 e deceduta a Roma il 4 giugno 2009 e nominato curatore l'avv. Francesca de Matteis, domiciliata in Roma in via dei Sansovino, 6.

Il curatore
avv. Francesca de Matteis

TU16ABH10193 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO*Eredità giacente di Biolcati Mario*

Con decreto emesso in data 9 maggio 2016 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dimessa da Biolcati Mario, nato a Torino il 5 settembre 1929 residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 9 luglio 2014 - R.G. 4764/2016.

Curatore è stato nominato il dott. Gino Andrea con studio in Torino, via Lamarmora n. 31

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
dott. Andrea Gino

TU16ABH10198 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA*Nomina curatore eredità giacente*

Il Presidente del Tribunale di Savona con decreto 6 maggio 2016 ha nominato curatore dell'eredità giacente di Gangei Giuseppe nato a Palmi (RC) il 7 marzo 1938, in vita residente a Ceriale (SV), via Orti, l'avv. Roberto Giacchero nato a Nizza Monferrato il 23 marzo 1956, con studio in savona, via Mistrangelo n. 5/7.

Varazze, 20 ottobre 2016

avv. Roberto Giacchero

TU16ABH10248 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA*Nomina curatore eredità giacente*

Il Presidente del tribunale di Savona con decreto 22 marzo 2016 ha nominato curatore dell'eredità giacente di Visino Vincenzo nato a Taranto il 22 febbraio 1926, deceduto in Laigueglia (SV) il 4 gennaio 2007, l'avv. Roberto Giacchero nato a Nizza Monferrato il 23 marzo 1956, con studio in Savona, via Mistrangelo n. 5/7.

Varazze, 20 ottobre 2016

avv. Roberto Giacchero


TU16ABH10249 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SIENA*Nomina curatore eredità giacente*

Il Tribunale di Siena, con decreto n.2881/2016 del 10 settembre 2016, depositato il 16 settembre 2016, ha dichiarato giacente l'eredità di Marchi Roberto, nato il 02 settembre 1965 a Siena (SI) e deceduto il 25 gennaio 2015 in Siena con ultima residenza in Colle di Val d'Elsa (SI) Via Martiri di Belfiore n.10, e ha nominato curatore l'avv. Alice Giomi con studio in Colle di Val d'Elsa (SI) Via Cennini n.1, che ha prestato giuramento il 28 settembre 2016.

avv. Alice Giomi

TX16ABH10257 (A pagamento).



TRIBUNALE DI FIRENZE*Nomina di curatore eredità giacente Bini Valeria*

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze, con decreto in data 26/09/2016,

ha dichiarato giacente l'eredità di Bini Valeria, nata a Firenze il 23/01/1938, in vita domiciliata a Firenze, ed ivi deceduta il 16/03/2016, nominando curatore dell'eredità giacente l'avv. Laura Marconi con studio in Montespertoli (Firenze), Via Taddeini n.33.

avv. Laura Marconi

TX16ABH10282 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO*Eredità giacente di Cava Paola*

Il Tribunale Ordinario di Como, in persona del Giudice Dott. Andrea Canepa, con decreto in data 03.08.2016 ha dichiarato giacente l'eredità della Sig.ra CAVA PAOLA, nata a Cariatì (CS) il 17.04.1961 (C.F. CVAPLA61D57B774V) e deceduta in Como (CO) il 23.03.2013, nominando curatore l'Avv. Vanda Cappelletti (C.F. CPPVND55T68B639I) con studio in Como (CO), Via Cesare Cantù nr. 50.

Como li 27 ottobre 2016

avv. Vanda Cappelletti

TX16ABH10294 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASTI*N. 1043/2015 R.V.G.**Nomina curatore eredità giacente di Lisa Teresina*

Il Tribunale di Asti con decreto della dott.ssa M. Mastandrea del 5-11-2015 ha nominato curatore dell'eredità giacente di Lisa Teresina, nata a Chieri il 16-01-1931, con ultimo domicilio in Asti, loc. Canova n.11 ed ivi deceduta il 21-11-2012, l'avv.to Paolo Lanzavecchia del Foro di Asti.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Paolo Lanzavecchia

TX16ABH10300 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**I.M.A.I.E.**

**Istituto Mutualistico per la Tutela
dei diritti degli Artisti Interpreti
ed Esecutori**

in liquidazione generale ex art. 16 disp. att. c.c.

Avviso ai creditori

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 3 e 4, legge n. 93 del 1992 e dell'art. 7, comma 3, decreto-legge n. 64 del 2010 e dell'art. 2935 del Codice civile.

I commissari liquidatori

Rendono noto che in data 3 novembre 2016, anche a seguito della decisione del presidente del tribunale ordinario di Roma, è avvenuta la pubblicazione ufficiale sul sito internet dell'istituto www.imaie.it dell'elenco di tutti i nominativi degli artisti interpreti esecutori aventi diritto alla corresponsione di compensi maturati ma non ancora riscossi - in tutto o in parte - in relazione agli stati passivi dell'ente depositati presso la Cancelleria della presidenza del Tribunale ordinario di Roma nelle date del 19 aprile 2010, del 24 gennaio 2013, del 6 febbraio 2014 e del 30 luglio 2015. Si precisa che gli elenchi di cui sopra: non comprendono i nominativi di coloro che alla data del 3 novembre 2016 abbiano già integralmente riscosso le somme loro spettanti; comprendono i soli nominativi di tutti coloro che, rispetto al complessivo importo iscritto nei cinque stati passivi dell'ente, debbano ancora riscuotere o l'intero ammontare o le restanti percentuali a raggiungimento del saldo. I commissari liquidatori, pertanto, invitano tutti i suddetti aventi diritto a consultare il sito internet www.imaie.it


I commissari liquidatori

avv. Giovanni Galoppi

prof. Enrico Laghi

avv. Giuseppe Tepedino

TU16ABJ10233 (A pagamento).



RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA***Riconoscimento di proprietà*

Con decreto 9 luglio 2016 di riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1159-bis del codice civile del Tribunale di Reggio Emilia, i signori Lombardi Nadia Maria Carla e Cilia Agapito sono stati dichiarati proprietari dei seguenti beni immobili, siti nel Comune di Busana, ora Comune di Ventasso (RE): foglio 14 - part. 298; foglio 29 - part. 759; foglio 29 - part. 439.

Avv. Gabriele Iori

TU16ABM10196 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SONDRIO

Ricorso per accertamento di acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 c.c. e legge n. 346 del 10/05/1976

La sig.ra Bianchi Irene, C.F. BNCRN158P61L330L, nata a Traona (So) il 21/09/1958, residente in Mello (So), Via Consiglio n. 20, elettivamente domiciliata in Morbegno (So), Via Tomaso Nani n. 45 presso lo studio dell'Avv. Anna Verga del Foro di Milano (C.F. VRGNNA77B42C623E, FAX n. 0342/642040, PEC anna.verga@milano.pecavvocati.it) dalla quale è rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto

premessi

1) che la ricorrente Sig.ra Bianchi Irene è da oltre quindici anni, nel pieno, pacifico ed ininterrotto possesso dei seguenti terreni: - immobile sito in Traona (So), identificato al catasto terreni al foglio 9, particella 460, prato classe 2, - are 06 ca 30, reddito dominicale Euro 2,77, reddito agrario Euro 3,09; - immobile sito in Traona (So), identificato al catasto terreni al foglio 2, particella 558, cast. frutto classe 1, are 00 ca 26, reddito dominicale Euro 0,03, reddito agrario Euro 0,01; - immobile sito in Traona (So), identificato al catasto terreni al foglio 4, particella 73, seminativo classe 5, mq are 02 ca 50, reddito dominicale Euro 0,45, reddito agrario 0,32; - immobile sito in Cercino (So), identificato al catasto terreni al foglio 5, particella 27, cast. frutto classe 3, mq are 04 ca 00, reddito dominicale Euro 0,17, reddito agrario Euro 0,14;

2) che detti appezzamenti iscritti al catasto terreni sono da tempo immemore destinati all'attività agraria;

3) che al catasto terreni i fondi risultano, ad oggi, intestati al Sig. Bonini Giovanni Fu Pietro, un prozio dell'istante nato a Traona (SO) il 15/10/1883 ed emigrato all'inizio del 1900 in America dove è poi morto senza lasciare eredi diretti, v. docc. da 1 a 8;

4) che, da oltre quindici anni, la Sig.ra Bianchi Irene effettua sui sopra elencati fondi tutte le operazioni di coltivazione,

apporta miglioramenti, provvede a tutti gli adempimenti di manutenzione avvalendosi anche dell'aiuto della madre e del Sig. Piccapietra Camillo;

5) che non risultano titolari, a vario titolo, di diritti sui terreni sopra indicati;

6) che, nel ventennio precedente alla presentazione dell'istanza *de quo*, non risulta essere trascritta alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui terreni *de quo*, v. docc. da 9 a 14; 7) che a favore dell'istante si è compiuta l'usucapione speciale prevista e disciplinata dall'art. 1159 bis c.c. e dalla L. 10/05/1976 n. 346 per i Comuni c.d. montani, categoria alla quale appartengono sia il Comune di Traona sia quello di Cercino.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Bianchi Irene, ut *supra* domiciliata, rappresentata e difesa

ricorre

al Tribunale di Sondrio affinché Voglia, ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della Legge n. 346 del 10/05/1976

dichiarare con decreto, che la Sig.ra BIANCHI IRENE, C.F. BNCRN158P61L330L, nata a Traona (SO) il 21/09/1958, residente in Mello (SO), Via Consiglio n. 20, ha acquistato per usucapione ultraquindicennale il diritto pieno ed esclusivo della proprietà dei terreni siti nel Comune di Traona (SO), distinti in catasto terreni di detto Comune al foglio 9 particella 460, al foglio 2 particella 558, al foglio 4 particella 73 e del terreno sito in Comune di Cercino (SO), identificato al catasto terreni di detto Comune al foglio 5 particella 27, immobili tutti meglio specificati in narrativa e come da documentazione catastale allegata [...]

Tribunale di Sondrio R.G. n. 1631/2016 Il G.O.T. – letto il ricorso *ex lege* 610/1962 e legge 346/1976 depositato in data 18/10/2016 – esaminata la documentazione allegata – vista la legge 346/1976 e legge 610/1962 dispone che copia del ricorso sia affissa, a cura dell'istante, per 90 giorni all'albo del comune di Traona e del comune di Cercino e del Tribunale di Sondrio e che copia del ricorso e del presente decreto vengano notificati, a cura dell'istante, alle persone indicate nel comma 2 dell'art. 3 della legge 346/1976 il tutto con le modalità citate dalla predetta legge e ordina che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sempre a cura dell'istante, entro 15 giorni dalla avvenuta affissione nei due albi di cui sopra, il tutto con le modalità previste dalla legge citata, con l'avvertimento che nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per l'affissione e/o dalla notifica potrà essere fatta opposizione da chiunque abbia interesse. Invita il ricorrente a fornire la prova degli avvenuti adempimenti di legge riservando all'esito la fissazione dell'udienza per l'escussione delle prove dedotte. Riserva ogni altro provvedimento dopo la scadenza dei termini di cui sopra. Si comunichi 20/10/2016 Il GU Lorella Cesana.

avv. Anna Verga

TX16ABM10258 (A pagamento).



*PROROGA TERMINI***PREFETTURA DI MACERATA**

Protocollo: Fasc. 963/2016-Gab.

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Macerata,

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 recante «Proroga termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»;

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto decreto legislativo secondo il quale «La eccezionalità dell'evento ed il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunci legali della provincia»;

Vista la nota della Banca d'Italia, sede di Ancona, n. 1061363, in data 1° settembre 2016, con la quale, nel rendere noto che le filiali della Banca Popolare di Spoleto di Visso e Tolentino non hanno potuto funzionare regolarmente per l'intera giornata del 24 agosto 2016, a seguito di un evento sismico, si chiede l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, di cui all'art. 2 del D.L. citato;

Vista la nota del 25 agosto 2016 dell'istituto bancario Banca Popolare di Spoleto, trasmessa allo scrivente con la suindicata nota della Banca d'Italia, con la quale è stato segnalato alla Banca d'Italia che, nella giornata del 24 agosto 2016, una calamità naturale (evento sismico), ha impedito, per l'intero pomeriggio, la regolare operatività delle filiali di Visso e Tolentino;

Ritenuto il fatto sopra descritto un evento di natura eccezionale e come tale ascrivibile alla fattispecie di cui al predetto art. 2;

Decreta:

il mancato funzionamento, per i motivi in premessa citati, nella giornata del 24 agosto 2016, delle filiali di Visso e Tolentino del sopra indicato Istituto di Credito è riconosciuto evento eccezionale agli effetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

Il presente decreto, del quale sarà data informazione alla sede di Ancona della Banca d'Italia, ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà pubblicato ai sensi dell'art. 31, comma 3,

della legge n. 340/2000 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura dell'Istituto di Credito interessato, dovrà essere affisso, per estratto, negli uffici dello stesso e nelle filiali interessate.

Macerata, 4 ottobre 2016

Il prefetto
Preziotti

TU16ABP10259 (Gratuito).

*RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA*

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 126).

TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA*Richiesta di dichiarazione di morte presunta
del sig. Napoli Mattia*

Il Giudice dott. Mauro Bernardi con decreto del 7 ottobre 2016 ha disposto la pubblicazione per estratto della domanda presentata da Novelli Luisa e depositata il 4 ottobre 2016 di dichiarazione di morte presunta del sig. Napoli Mattia nato a Baronissi (SA) il 1 marzo 1913. Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al Tribunale di Mantova entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Avv. Adriano Armellini

TX16ABR10073 (A pagamento).

*PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE***EDERA**

Società cooperativa in l.c.a.

Codice Fiscale: 00223230764


*Deposito bilancio finale della liquidazione coatta
amministrativa*

Il Commissario comunica l'avvenuto deposito presso il Tribunale di Potenza del bilancio finale della liquidazione in virtù di autorizzazione del Ministero alla chiusura della procedura per mancanza di attivo.

Roma, 27 settembre 2016

Il commissario liquidatore
avv. Anna Caterina Miraglia

TV16ABS10283 (A pagamento).



ALTRI ANNUNZI

VARIE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

Prot. n. 45272/rag.

Decreto di liquidazione - Torrente Biois - Concessione idroelettrica

Con decreto dell'Agenzia del Demanio n. 10142 in data 14 luglio 2016 è stata liquidata per il periodo dal 15 ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2016 la somma di € 22.388,43 per sovracanononi dovuti dalla Soc. Enalpina srl quale titolare di una concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico per produrre una potenza nominale media di Kw 937,47. Dal 1° gennaio 2017 le percentuali di riparto di sovracanonone vengono di seguito attribuite in base ad accordo tra gli Enti interessati: Amministrazione Provinciale di Belluno 25%; Comune di Falcade 33,85%; Comune di Canale d'Agordo 41,15%.

Belluno, 18 ottobre 2016

Amm.ne Provinciale di Belluno - Il dirigente del settore bilancio, risorse umane e trasporti
dott. Gianni De Bastiani

TU16ADA10263 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

Prot. n. 45269/rag.

Decreto di liquidazione - Torrente Funesia - Concessione idroelettrica

Con decreto dell'Agenzia del Demanio n. 10113 in data 14 luglio 2016 è stata liquidata per il periodo dal 24 novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2016 la somma di € 16.152,27 per sovracanononi dovuti dal Comune di Chies d'Alpago quale titolare di una concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico per produrre una potenza nominale media di Kw 411,00. Dal 1° gennaio 2017 le percentuali di riparto di sovracanonone vengono di seguito attribuite in base ad accordo tra gli Enti interessati: Amministrazione Provinciale di Belluno 25%; Comune di Chies d'Alpago 75%.

Belluno, 18 ottobre 2016

Amm.ne Provinciale di Belluno - Il dirigente del settore bilancio, risorse umane e trasporti
dott. Gianni De Bastiani

TU16ADA10264 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

Prot. n. 45452/rag.

Decreto di liquidazione - Torrente Piova - Concessione idroelettrica

Con decreto dell'Agenzia del Demanio n. 8817 in data 15 giugno 2016 è stata liquidata per il periodo dal 26 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2016 la somma di € 15.287,61 per sovracanononi dovuti dalla Società Lumiei Impianti srl quale titolare di una concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico per produrre una potenza nominale media di Kw 376,96. Dal 1° gennaio 2017 le percentuali di riparto di sovracanonone vengono di seguito attribuite in base ad accordo tra gli Enti interessati: Amministrazione Provinciale di Belluno 25%; Comune di Vigo di Cadore 46,06%; Comune di Lorenzago di Cadore 28,94%.

Belluno, 19 ottobre 2016

Amm.ne Provinciale di Belluno - Il dirigente del settore bilancio, risorse umane e trasporti
dott. Gianni De Bastiani

TU16ADA10265 (A pagamento).

ATS BRESCIA

Sospensione dell'autorizzazione di deposito di gas tossici

Revoca dell'autorizzazione alla custodia e utilizzo di gas tossici (cianuri) rilasciata alla ditta Brunitura Anelotti Oreste con sede in Villa Carcina (Brescia).

Autorizzazione concessa con decreto n. 143/80 SAN/BS il 24 dicembre 1980.

Il richiedente
Anelotti Oreste

TU16ADA10266 (A pagamento).

ESPROPRI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties**

Ordinanza di pagamento

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 277 del 27 novembre 2015, che modifica il decreto ministeriale 17 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, attribuendo le funzioni dell'Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione VII;

Visto il decreto 15 dicembre 2015 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 146 del 19 dicembre 2015, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità, urgenza e apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree necessarie per la realizzazione del metanodotto denominato «Talamonti» DN 100, P 70 bar, finalizzato al collegamento tra il pozzo a gas «Talamonti 1d» in comune di Altidona (FM) e la centrale di trattamento «San Giorgio Mare» in comune di Fermo tramite il metanodotto già esistente «Cozza»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2016 che ha disposto in favore della Edison S.p.a. (di seguito: Società beneficiaria) l'asservimento e l'occupazione di un terreno interessato dal tracciato del citato metanodotto ubicato nel comune di Altidona, (FM), censito al NCT al foglio 4, mappale 115, intestato alla seguente Ditta catastale:

Giammarini Mariella, codice fiscale GMMMLL57C53H769E, proprietà 1/1;

Mazza Alba, codice fiscale MZZLBA28T47H769U, usufruttuaria per 1/2;

Visti:

l'indennità provvisoria stabilita nel decreto di asservimento ed occupazione pari complessivamente a € 153,03 (centocinquante,03);

Il verbale di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza, redatto, a cura della Società beneficiaria, in data 19 settembre 2016;

la dichiarazione ai sensi degli artt. 48 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, registrata in arrivo presso questa amministrazione al n. 23391 del 5 settembre 2016, con la quale la signora Giammarini Mariella, quale proprietaria, ha accettato

definitivamente senza riserve l'indennità stabilita nel citato decreto ministeriale e ha dichiarato che non esistono sull'area interessata dall'azione ablativa diritti reali, ipoteche, pignoramenti, fallimenti e sequestri e di assumersi in ogni caso in relazione ad eventuali diritti di terzi l'obbligo di essere tenuta a cedere a questi ultimi la quota di indennità eventualmente dovuta;

la dichiarazione integrativa registrata in arrivo presso questa amministrazione al n. 28211 del 17 ottobre 2016 con la quale la signora Giammarini Mariella ha dichiarato che il diritto di usufrutto si è estinto a causa del decesso di sua madre Alba Mazza, avvenuto il 21 giugno 2008;

Considerato che la visura compiuta sull'immobile non riporta altre formalità pregiudizievoli;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione;

Ordina:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Testo Unico, come indennità per l'occupazione temporanea e l'asservimento del terreno sito nel comune di Altidona (FM), censito al NCT al foglio 4, mappale 115, ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Società beneficiaria corrisponda l'importo complessivo di € 153,03 (centocinquante,03) stabilito con decreto ministeriale 24 aprile 2016 a favore di Giammarini Mariella, codice fiscale GMMMLL57C53H769E.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Società beneficiaria.


Art. 3.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 2, nel caso in cui non sia stata proposta opposizione di terzi, il pagamento eseguito da parte della Società Beneficiaria, cui è posto l'obbligo di inoltrare a questa amministrazione idonea documentazione attestante l'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 20 ottobre 2016

Il dirigente
dott. Carlo Landolfi

TV16ADC10235 (A pagamento).



**SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI**

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare n. 36 - Pomezia (RM)

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.

Specialità medicinale: RASTANIT A.I.C. 038067 - Tutte le confezioni. Codice pratica N1B/2015/6018 e N1B/2016/2008 Var. tipo IB-C.I.z: aggiornamento del foglio illustrativo in seguito al Readability Test; IB-C.I.3.z. aggiornamento stampati su richiesta Ufficio farmacovigilanza per adeguamento al CSP relativo alla procedura di PSUR (FR/H/PSUR/007/002). È autorizzata la modifica degli stampati (par. 4.5, 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare di A.I.C. Il titolare A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *G.U.R.I.* della presente determinazione. Il titolare di A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il titolare di A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art.14 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del RCP del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

TV16ADD10236 (A pagamento).

I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare n. 36 - Pomezia (RM)

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.

Specialità medicinale: TENSIRAM A.I.C. 038355 - Tutte le confezioni. Codice pratica N1B/2015/2589 Var. tipo IB-C.I.z: aggiornamento del foglio illustrativo in seguito al Readability Test. È autorizzato l'aggiornamento del foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare di A.I.C. Il titolare A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare al foglio illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il titolare di A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del RCP del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

TV16ADD10237 (A pagamento).

ALMUS S.R.L.


Sede legale: via Cesarea 11/10 - 16121 Genova
Partita IVA: 01575150998

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

Specialità Medicinale: FLUOXETINA ALMUS
Confezioni e Numeri AIC: 20 mg capsule rigide, tutte le confezioni autorizzate - AIC 035033.

Codice pratica: N1A/2016/2077

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)



1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IA n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea aggiornato da parte di un produttore già approvato (Olon S.p.A. (Italia), CoS n. R1-CEP 2003-231-Rev02).

Specialità medicinale: GABAPENTIN ALMUS

Confezioni e Numeri AIC: 100 mg, 300 mg e 400 mg capsule rigide, tutte le confezioni autorizzate - AIC 036009.

Codice pratica: N1A/2016/2061.

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.: Variazione tipo IA n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea aggiornato da parte di un produttore già approvato (Zhejiang Chiral Medicine Chemicals CO., LTD (Cina), CoS n. R0-CEP 2011-258-Rev 02).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *G.U.* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Data di autorizzazione delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in *G.U.*

Specialità Medicinale: ACETILCISTEINA ALMUS

Confezioni e Numeri AIC: 300 mg/3 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare e per instillazione, 5 fiale da 3 ml – AIC 035595014.

Codice pratica: N1B/2016/2159

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.: variazione tipo IB n. B.III.1.a).2 Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea aggiornato da parte di un produttore già approvato (Moehs Catalana,S.L. (Spagna), CoS n. R1-CEP 1996-002-Rev 04).

Specialità Medicinale: CIPROFLOXACINA ALMUS

Confezioni e Numeri AIC: 250 mg, 500 mg e 750 mg compresse rivestite con film, tutte le confezioni autorizzate - AIC 037904.

Codice pratica: N1B/2016/2129

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.: variazione tipo IB n. B.III.1.a).3 Presentazione di un certificato d'idoneità della farmacopea europea nuovo da parte di nuovo produttore di principio attivo (Sostituzione da Quimica Sintetica S.A. (Spagna) a Aarti Drugs Limited (India), CoS n. R1-CEP 2005-119-Rev 03).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *G.U.* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in *G.U.*

Un procuratore
dott.ssa Cinzia Poggi

TX16ADD10250 (A pagamento).

NOVARTIS EUROPHARM LTD

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.

Titolare AIC: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley, GU16 7SR, Regno Unito.

Medicinali: TAREG 3 mg/ml soluzione orale

Confezione: 033178423

Codice pratica: C1A/2016/3199

No. di Procedura Europea: SE/H/xxxx/IA/365/G

Variazione di Tipo IA, B.I.a.1.f: Trasferimento delle attività di controllo della qualità del principio attivo da Novartis Pharma AG a Novartis Pharma Schweizeralle AG

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
Anna Ponzianelli

TX16ADD10251 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.

Medicinale: PROLEUKIN

Confezioni: 1 flaconcino - 18 x 106 UI - Polvere per soluzione iniettabile o per infusione, AIC 027131010

Codice pratica: C1A/2016/3043


No. di Procedura Europea: NL/H/0005/001/IA/066

Variazione di tipo IA, A.5.b): Modifica del nome di un sito che effettua il controllo analitico del prodotto (escluso il rilascio dei lotti): da "Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co KG" a "GlaxoSmithKline Vaccines GmbH".

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
Anna Ponzianelli

TX16ADD10252 (A pagamento).



NOVARTIS EUROPHARM LTD

*Estratto comunicazione notificata regolare AIFA/
PPA/P/106241 del 19.10.2016*

Titolare AIC: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley, GU16 7SR, Regno Unito.

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica: C1B/2015/1429

Medicinale: SANDIMMUN

Codice farmaco: 025306022

MRP N°: DE/H/4002/004/IB/011

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z,

Modifica apportata: armonizzazione del paragrafo 4.2 dell'RCP.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Anna Ponzianelli

TX16ADD10253 (A pagamento).

THEA FARMA S.P.A.

Partita IVA: 07649050965

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

Titolare: Thea Farma S.p.A. - Via Giotto, 36 - Milano

Specialità medicinale: TIMOLABAK

Confezioni e numeri A.I.C.: "2,5 mg/ml collirio, soluzione" flacone 10 ml A.I.C. 033951017 - "5 mg/ml collirio, soluzione" flacone 10 ml A.I.C. 033951029

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)

712/2012: Tipo IB C.I.3.z) Implementazione delle raccomandazioni sull'uso dei fosfati nei colliri in accordo con

l'autorità competente (CHMP-EMA/CHMP/753373/2012); adeguamento dei testi all'ultimo QRD template (Codice pratica N1B/2016/2010);

Tipo IB C.I.3.z) Aggiornamento dell'RCP e del FI in accordo al CSP rilasciato a conclusione della procedura di PSUR WS (DE/H/PSUR/0012/003) relativa al timololo (Codice pratica N1B/2016/2011).

Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.* per il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i 6 mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Determinazione di notifica regolare. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il procuratore
dott.ssa Laura Bisi

TX16ADD10254 (A pagamento).

BRUSCHETTINI S.R.L.

Sede legale: via Isonzo n. 6 - 16147 Genova
Partita IVA: 00265870105

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274

Medicinale DROPYAL 0,015 g/100 ml collirio, soluzione.

Codice confezione: 028881011 Codice Pratica N1A/2016/2087


Modifica apportata: Variazione Tipo IA n. B.III.1.a)2. Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per la sostanza

attiva Sodio ialuronato (R1-CEP 2003-194-Rev 01) da parte del produttore già approvato Contipro A.S.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Maurizio De Clementi

TX16ADD10255 (A pagamento).



NOVARTIS FARMA S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.

Codice Pratica: N1A/2016/2042

N° di Procedura Europea: PSUSA/ 2016/2042

Medicinale VOLTFAST (AIC 028945)

Confezioni: tutte

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA

Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin, C.I.3.a

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica apportata: attuazione delle modifiche di testo approvate dal CHMP a seguito di conclusione della procedura PSUSA/00001048/201509 relativa alle formulazioni sistemiche dei medicinali a base di diclofenac.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafo 4 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore
Anna Ponzianelli

TX16ADD10256 (A pagamento).

ACARPIA SERVOÇOS FARMACEUTICOS LDA
Sede: Funchal - Portogallo

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n.274

Titolare: ACARPIA Serviços Farmaceuticos LDA, Rua Dos Murcas 88, 9000 Funchal (Portogallo)

Specialità medicinale: COLCHICINA Lirca

Confezione e numero di AIC:

1mg compresse, 60 compresse – AIC n. 009964038

Variazione tipo IA: eliminazione di un sito produttivo del prodotto finito: Kleva S.A.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
Carlos Alberto de Freitas Teixeira

TX16ADD10267 (A pagamento).

VIIV HEALTHCARE S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE

Codice Pratica: C1B/2016/2204

N. di Procedura Europea: UK/H/022/01,02,08,11/IB/129

Specialità Medicinale: RETROVIR (A.I.C. n. 026697 058-072-122-134-146-159)


Confezioni: 100-250 mg capsule rigide, 100 mg/10 ml soluzione orale, 10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa

Titolare: ViiV Healthcare UK Ltd. - Rappresentante legale e di vendita: ViiV Healthcare S.r.l. - Via A. Fleming, 2 - Verona

Tipologia variazione: Tipo IB C.I.2 a)

Tipo di Modifica: aggiornamento stampati in linea con il medicinale di riferimento

Modifica apportata: E' autorizzata la modifica degli stam-



pati richiesta (paragrafo 4.4, del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all'Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Enrico Marchetti

TX16ADD10268 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE

Codice Pratica: C1A/2016/3275

N. di Procedura Europea: FR/H/111/01-05/IA/083/G

Specialità Medicinale: REQUIP (A.I.C. n. 032261...063-075-087-099-101-113-125-137-149-152-164-176)

Confezioni: 0,25-0,5-1-2-5mg compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.: Laboratoire GlaxoSmithKline (France) - Rappresentante legale e di vendita GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Grouping variation: Tipo IA A.7 + IA B.II.e.1 a) 1 + IA B.II.e.1 b) 3 + IA B.II.e.1 b) 3 + IA B.II.e.5 b) + IAIN B.II.e.6 a) + IAIN B.II.e.6 a) + IA B.II.e.3 a) + IA B.II.e.3 a)

Modifica apportata: Introduzione del confezionamento in blister a prova di bambino, revoca sito di Crawley e consequenziali.

Codice Pratica: N1A/2016/2070

Specialità Medicinale: ZOVIRAX (A.I.C. n. 025298086)

Confezioni: 400mg/5ml Sospensione orale

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IAIN B.II.a.3 a) 1.

Tipo di Modifica: Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito:

a) Modifiche del sistema di colorazione o di aromatizzazione

1. Aggiunta, soppressione o sostituzione

Modifica apportata: Modifica eccipienti del prodotto finito.

Codice Pratica: N1A/2016/2020

Specialità Medicinale: LACIPIL (A.I.C. n. 027830037)

Confezioni: 4 mg compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IAIN B.II.e.6 a)

Tipo di Modifica: Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito – a) Modifica che incide sulle informazioni relative al prodotto

Modifica apportata: Sostituzione del confezionamento autorizzato con un confezionamento in blister child-proof (Child Resistant Senior Friendly-CRSF).

Codice Pratica: N1A/2016/2021

Specialità Medicinale: LADIP (A.I.C. n. 028804033)

Confezioni: 4 mg compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IAIN B.II.e.6 a)

Tipo di Modifica: Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito – a) Modifica che incide sulle informazioni relative al prodotto

Modifica apportata: Sostituzione del confezionamento autorizzato con un confezionamento in blister child-proof (Child Resistant Senior Friendly-CRSF).

Codice Pratica: N1A/2016/2022

Specialità Medicinale: LACIPIL (A.I.C. n. 027830052)

Confezioni: 6 mg compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IAIN B.II.e.6 a)

Tipo di Modifica: Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito – a) Modifica che incide sulle informazioni relative al prodotto

Modifica apportata: Sostituzione del confezionamento autorizzato con un confezionamento in blister child-proof (Child Resistant Senior Friendly-CRSF).

Codice Pratica: N1A/2016/2023


Specialità Medicinale: LADIP (A.I.C. n. 028804045)

Confezioni: 6 mg compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IAIN B.II.e.6 a)

Tipo di Modifica: Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito – a) Modifica che incide sulle informazioni relative al prodotto



Modifica apportata: Sostituzione del confezionamento autorizzato con un confezionamento in blister child-proof (Child Resistant Senior Friendly-CRSF).

Codice Pratica: N1A/2016/2025

Specialità Medicinale: LACIPIL (A.I.C. n. 027830037)

Confezioni: 4 mg compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Grouping variation: Tipo IA A7 + IA B.II.e.2 c)

Tipo di Modifica: Tipo IA A7: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente

Tipo IA B.II.e.2 c): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito

c) Soppressione di un parametro di specifica non significativo

Modifica apportata: Cancellazione del sito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. di Parma (registrato come sito per la produzione, il confezionamento, il controllo di qualità e il rilascio di lotti) + Cancellazione e sostituzione di alcuni test dalle specifiche dei materiali di confezionamento primario registrati nella Sezione 3.2.P.7 Container Closure System.

Codice Pratica: N1A/2016/2026

Specialità Medicinale: LADIP (A.I.C. n. 028804033)

Confezioni: 4 mg compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Grouping variation: Tipo IA A7 + IA B.II.e.2 c)

Tipo di Modifica: Tipo IA A7: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente

Tipo IA B.II.e.2 c): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito

c) Soppressione di un parametro di specifica non significativo

Modifica apportata: Cancellazione del sito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. di Parma (registrato come sito per la produzione, il confezionamento, il controllo di qualità e il rilascio di lotti) + Cancellazione e sostituzione di alcuni test dalle specifiche dei materiali di confezionamento primario registrati nella Sezione 3.2.P.7 Container Closure System.

Codice Pratica: N1A/2016/2027

Specialità Medicinale: LACIPIL (A.I.C. n. 027830052)

Confezioni: 6 mg compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Grouping variation: Tipo IA A7 + IA B.II.e.2 c)

Tipo di Modifica: Tipo IA A7: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsa-

bile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente

Tipo IA B.II.e.2 c): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito

c) Soppressione di un parametro di specifica non significativo

Modifica apportata: Cancellazione del sito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. di Parma (registrato come sito per la produzione, il confezionamento, il controllo di qualità e il rilascio di lotti) + Cancellazione e sostituzione di alcuni test dalle specifiche dei materiali di confezionamento primario registrati nella Sezione 3.2.P.7 Container Closure System.

Codice Pratica: N1A/2016/2028

Specialità Medicinale: LADIP (A.I.C. n. 028804045)

Confezioni: 6 mg compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Grouping variation: Tipo IA A7 + IA B.II.e.2 c)

Tipo di Modifica: Tipo IA A7: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente

Tipo IA B.II.e.2 c): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito

c) Soppressione di un parametro di specifica non significativo

Modifica apportata: Cancellazione del sito GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. di Parma (registrato come sito per la produzione, il confezionamento, il controllo di qualità e il rilascio di lotti) + Cancellazione e sostituzione di alcuni test dalle specifiche dei materiali di confezionamento primario registrati nella Sezione 3.2.P.7 Container Closure System.

Codice Pratica: C1A/2016/2822

N. di Procedura Europea: DE/H/0216/001-002/IA/067/G

Specialità Medicinale: RABIPUR (A.I.C. n. 035947...) - tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Vaccines GmbH


Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni di Tipo IA - A.7 + B.II.f.1.e)

Tipo di Modifica: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo)

+ Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito

e) Modifica di un protocollo di stabilità approvato

Modifica apportata: Cancellazione del sito di CSL Behring GmbH come sito responsabile per il confezionamento primario e secondario del prodotto finito + Variazione per aggiun-



gere un test di integrità fisica della chiusura del contenitore mediante il test di penetrazione del colorante ai programmi di stabilità di routine (FUST) del prodotto finito

Codice Pratica: C1B/2016/2303

N. di Procedura Europea: UK/H/0375/001,003-005/IB/080

Specialità Medicinale: MENJUGATE (A.I.C. n. 035436...) – tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: GSK Vaccines S.r.l.

Tipologia variazione: Tipo IB - B.I.a.2.a

Tipo di Modifica: Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo *a)* Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio attivo

Modifica apportata: Introduzione in alternativa di un nuovo tipo di filtro incapsulato CUNO Zeta Plus monouso

Codice Pratica: C1A/2016/2633

N. di Procedura Europea: DE/H/xxxx/IA/056/G

N. Procedura prodotto: DE/H/0466/003-004/IA/120/G

Specialità Medicinali:

POLIOBOOSTRIX – AIC n. 036752... - sospensione iniettabile – tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IA - B.I.b.1.d)

Tipo di Modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo

d) Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto)

Modifica apportata: Revisione delle specifiche di rilascio per i Donatori Siero di Vitello (Donor Calf Serum)

Codice Pratica: C1A/2016/2637

N. di Procedura Europea: FR/H/0251/002/IA/108

Specialità Medicinali:

Specialità Medicinale: POLIOINFANRIX (AIC n. 037157...) – sospensione iniettabile - tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IA - B.I.b.1.d)

Tipo di Modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo

d) Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto)

Modifica apportata: Revisione delle specifiche di rilascio per i Donatori Siero di Vitello (Donor Calf Serum)

Codice Pratica: C1A/2016/2632

N. di Procedura Europea: DE/H/xxxx/IA/057/G

Specialità Medicinali:

PRIORIX – AIC n. 034199... - Polvere e solvente per soluzione iniettabile – tutte le confezioni

PRIORIX TETRA – AIC n. 038200... - polvere e solvente per soluzione iniettabile – tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IA - B.I.b.1.d)

Tipo di Modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo

d) Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto)

Modifica apportata: Revisione delle specifiche di rilascio per il Siero Bovino Fetale (Foetal Bovine Serum: FBS)

Codice Pratica: C1A/2016/2945

N. di Procedura Europea: N° Procedura Europea: DE/H/xxxx/IA/058/G

Specialità Medicinali:

BOOSTRIX – AIC n. 034813... - Confezioni: sospensione iniettabile

POLIOBOOSTRIX – AIC n. 036752... Confezioni: sospensione iniettabile

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IA - A.4

Tipo di Modifica: Modifiche del nome e/o dell'indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico)

Modifica apportata: Cambio del nome del fabbricante per le sostanze attive Difterite (D) e Tetano (T) da Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG a GSK Vaccines GmbH

Codice Pratica: C1A/2016/2947

N. di Procedura Europea: FR/H/0251/002/IA/111

Specialità Medicinali:


Specialità Medicinale: POLIOINFANRIX (AIC n. 037157...) – sospensione iniettabile - tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A.

Tipologia variazione: Tipo IA - A.4

Tipo di Modifica: Modifiche del nome e/o dell'indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico)

Modifica apportata: Cambio del nome del fabbricante per le sostanze attive Difterite (D) e Tetano (T) da Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG a GSK Vaccines



GmbH

Codice Pratica: N1A/2016/2016

Specialità Medicinali: DITANRIX (A.I.C. n. 020967...) - sospensione iniettabile - tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biologicals s.a

Tipologia variazione: Tipo IA - A.4

Tipo di Modifica: Modifiche del nome e/o dell'indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico)

Modifica apportata: Cambio del nome del fabbricante per le sostanze attive Difterite (D) e Tetano (T) da Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG a GSK Vaccines GmbH

Codice Pratica: N1A/2016/2017

Specialità Medicinali:

HIBERIX – AIC n. 031902012 – Confezioni: polvere e solvente per soluzione iniettabile

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Tipologia variazione: Tipo IA - A.4

Tipo di Modifica: Modifiche del nome e/o dell'indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico)

Modifica apportata: Cambio del nome del fabbricante per le sostanze attive Difterite (D) e Tetano (T) da Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG a GSK Vaccines GmbH

Codice Pratica: N1A/2016/2015

Specialità Medicinali:

INFANRIX - AIC n. 029244... - Confezioni: Sospensione iniettabile

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Tipologia variazione: Tipo IA - A.4

Tipo di Modifica: Modifiche del nome e/o dell'indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico)

Modifica apportata: Cambio del nome del fabbricante per

le sostanze attive Difterite (D) e Tetano (T) da Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG a GSK Vaccines GmbH

Codice Pratica: C1B/2016/2306

Specialità Medicinali: DITANRIX (A.I.C. n. 020967...) - sospensione iniettabile - tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biologicals s.a

Tipologia variazione: Tipo IB - B.II.d.2.a)

Tipo di Modifica: Modifica della procedura di prova del prodotto finito - z) altre modifiche

Modifica apportata: Aggiornamento della descrizione del contenuto di Alluminio attraverso il metodo del Test della Spettrofotometria di Assorbimento Atomico (AAS) utilizzato come controllo di qualità per il rilascio dei contenitori finali di Ditanrix

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Enrico Marchetti

TX16ADD10269 (A pagamento).

BRACCO S.P.A.

Sede: via E. Folli, 50 - Milano

Codice Fiscale: 00825120157

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento n. 1234/200/8CE

Titolare AIC: Bracco S.p.A.

Tipo di modifica: modifica stampati

Codice pratica: C1B/2015/2821-C1B/2014/541

Medicinale: ESOPRAL

Codice farmaco: 035433


MRP N.: SE/H/0262/01-03/IB/103 (C1B/2015/2821)

MRP N.: SE/H/0262/001-003/IB/092 (C1B/2014/541)

Tipologia variazione oggetto della modifica: SE/H/0262/01-03/IB/103 tipo IB C.I.z; SE/H/0262/01-03/IB/092 tipo IB C.I.1.b

Modifiche apportate: la variazione SE/H/0262/001-003/IB/103 consiste nell'aggiornamento dell'RCP (paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8) e delle relative sezioni del foglio illustrativo del medicinale Esopral a seguito delle Raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/522626/2015, EPITT n. 18119). Contestuale adeguamento al QRD template e modifiche editoriale.

La variazione SE/H/0262/001-003/IB/092 consiste nell'aggiornamento dell'RCP, del foglio illustrativo e delle etichette di Esopral in accordo con il QRD template, secondo quanto già approvato per Nexium Control (EMA/H/C/002618), per chiarire la sezione 6 del foglio illustrativo e per aggiungere nel foglio illustrativo le informazioni per gli operatori sanitari, a seguito di richiesta del RMS.



Sono autorizzate le modifiche degli stampati richieste relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare all'RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Tipo di modifica: altre modifiche di una procedura di prova
Codice Pratica: N1B/2016/1960

Medicinale: RIGENTEX

Codice farmaco: 034680013; 034680025

Tipologia variazione oggetto della modifica: IB – B.II.d.2.

Modifica apportata: aggiornamento della documentazione attualmente autorizzata al fine di sostituire la metodica GC attualmente utilizzata per la determinazione del titolo del principio attivo con un'altra più sensibile e performante.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in *G.U.* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
Anna Fasola

TX16ADD10271 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.p.A.

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento di FINAF S.p.A.

Partita IVA: 03907010585

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma

Medicinale: ESOLUT

Confezioni e n. di Autorizzazione Immissione in Commercio:

027797024.

Codice pratica: N1B/2016/2197

Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa dell'avvenuta approvazione della variazione di tipo IB By

default B.II.b.4.b.: Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito: aggiunta di un batch size minore di quello attualmente approvato.

Medicinale: TWICE

Confezioni e n. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 033484015, 033484027, 033484039, 033484041.

Codice pratica: N1B/2016/2234

Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa dell'avvenuta approvazione della variazione di tipo IB By default B.II.b.5.z.: Modifica minore del metodo analitico per il controllo in-process del contenuto di acqua.

Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla data della pubblicazione in *G.U.* I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Umberta Pasetti

TX16ADD10274 (A pagamento).

MEDICE ARZNEIMITTEL PÜTTER GMBH & CO. KG

Sede legale: Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn - Germania

Modifica secondaria di autorizzazioni all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.

Titolare AIC: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medicinale: MEDICEBRAN 5 mg, 10 mg, 20 mg compresse.

Codice A.I.C. 043189 – tutte le confezioni.

Codice pratica n°: C1A/2016/3179

Procedura europea DE-H/2222/IA/013/G

Medicinale: MEDIKINET 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg capsule rigide a rilascio modificato.

Codice A.I.C. 041438 – tutte le confezioni.

Codice pratica n°: C1A/2016/3186

Procedura europea DE/H/2223/IA/015/G


Grouping di variazioni Tipo IA - B.III.1.a. 2. Aggiornamento del Certificato di Idoneità R0-CEP 2011-378-Rev 02 per il Metilfenidato cloridrato, rilasciato al produttore approvato Siegfried Evionnaz SA.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott. Andrea Moroni

TX16ADD10276 (A pagamento).



DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
 Codice Fiscale: 11845960159
 Partita IVA: 11845960159

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008.

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl – Via Turati 40 – 20121 Milano

Medicinale ABACAVIR E LAMIVUDINA DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 044114 - Procedura Europea numero: NL/H/3487/001/IA/002 - Codice Pratica: C1A/2016/3050

Modifica: IAIN B.II.b.1.a Aggiunta di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa 7, 26824 Cavenago d'Adda (LO), Italia

Medicinale ETINILESTRADIOLO E DROSPIRENONE DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 041317 - Procedura Europea numero: NL/H/2352/001/IA/008 - Codice Pratica: C1A/2016/2290

Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato: Da: R0-CEP 2010-081-Rev 02 A: R1-CEP 2010-081-Rev 00

Medicinale OLANZAPINA DOC Generici - Confezioni: 5 mg e 10 mg cpr rivestite con film - Codice AIC: 039949021, 039949045, 039949084 - Procedura Europea numero: DK/H/1512/002,004/IA/016 - Codice Pratica: C1A/2016/3081

Modifica: IA B.II.b.4.a Aumento della dimensione del lotto del prodotto finito. Aggiunta del batch size da 1.100.000 compresse (blend batch size da 176 kg per 5mg e da 352 kg per 10 mg)

Medicinale PREDNISONONE DOC Generici - Confezioni: 25 mg - Codice AIC: 043401049 - Procedura Europea numero: IT/H/514/02/IB/003 - Codice Pratica: C1B/2016/2426

Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale) Da: 24 mesi A: 36 mesi

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani

TX16ADD10278 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
 Codice Fiscale: 11845960159
 Partita IVA: 11845960159

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008.

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 - 20121 Milano

Medicinale: IBUPROFENE DOC - Confezioni: tutte - Codice AIC: 043109 - Codice pratica: N1A/2016/2093

Modifica: IA B.II.d.2.a: Modifiche minori al metodo per l'analisi di titolo/impurezze mediante HPLC nel prodotto finito.

Medicinale: LATANOPROST DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 038621 - Codice pratica: N1B/2016/2224

Modifica: Grouping variation 2x IB B.II.d.1.d: Soppressione di un parametro di specifica non significativo del prodotto finito: impurezze chimiche X, Y e impurezze isomeriche T e W; IA B.II.d.2.a: Modifiche minori al metodo per l'identificazione e la determinazione delle impurezze isomeriche nel prodotto finito; modifica nella preparazione della reference solution per il SST

Medicinale: PIROXICAM DOC - Confezioni: 20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - Codice AIC: 034859037 - Codice pratica: N1B/2016/2278

Modifica: Grouping variation IB B.II.d.1.c: aggiunta del parametro di specifica "Related substances" per il prodotto finito con la relativa procedura analitica; 2 x IB B.II.d.2.d: sostituzione del metodo per il controllo del Titolo con procedura aggiornata e sostituzione del metodo per il controllo dei Pirogeni con il metodo per il controllo delle Endotossine batteriche

Medicinale: TERAZOSINA DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 035622 - Codice pratica: N1A/2016/2092


Modifica: IAIN B.III.1.a.3 Aggiunta di un produttore di principio attivo con CEP: R1-CEP 2007-092-Rev 01

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani

TX16ADD10279 (A pagamento).



VALEAS S.P.A.

Sede: via Vallisneri, 10 – 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007, n. 274.

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.

Titolare AIC: Valeas spa – Via Vallisneri, 10 – 20133 Milano

Specialità medicinale: ZEROFLOG AIC N. 034373 - CP N1A/2016/2086

Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni: 0,074 g/100 ml Collutorio – flacone 200 ml (011); 0,011 g/15 ml Collutorio – 12 bustine (023); 0,022 g/15 ml soluzione spray per mucosa orale – flacone 15 ml (035)

Var IA-A.4: Modifica della ragione sociale del produttore del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U.

Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi

TX16ADD10280 (A pagamento).

SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.

Codice SIS 1200

Sede legale: via Campobello, 15 - 00071 Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 03840521003
Partita IVA: 03840521003

*Estratto comunicazione notifica regolare AIFA del
24/10/2016*

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica: N1B/2015/5478

Specialità medicinale: SALBUTAMOLO SPECIAL PRODUCT'S LINE

Confezioni e numeri di A.I.C.: 042782019

Tipologia di variazione oggetto della modifica: C.I.Z

Modifica apportata:

Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User test e adeguamento delle Etichette al QRD template.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell' AIC.

Il Titolare dell' Autorizzazione all' immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica

regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Special Product's Line S.p.A. - Il presidente e amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio

TX16ADD10291 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.R.L.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.000.000,00
Codice Fiscale: 06647900965

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Codice Pratica: N1A/2016/2152

Specialità medicinale: LOMEVEL

Confezioni e numeri AIC:

15 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule, AIC n. 037651015

30 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule, AIC n. 037651027

Specialità medicinale: MARICRIO

Confezione e numero AIC:

20 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule, AIC n. 037903010

Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.r.l.

Tipologia di Variazione: Tipo IAIN, C.I.Z)

Tipo di Modifica: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo, destinata/e ad attuare l'esito di una raccomandazione del PRAC.

Modifica Apportata: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo a seguito della raccomandazione del PRAC, relative alle informazioni su "Inibitori della pompa protonica (IPP): dexlansoprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo – Elevati livelli circolanti di Cromogranina A" (EPITT n. 18614), adottate nella riunione del 4-8 luglio 2016 e pubblicate sul sito EMA il 21 luglio 2016 (EMA/PRAC/452657/2016), per i medicinali contenenti i suddetti principi attivi.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con



impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e paragrafo 2 del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *G.U.* della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *G.U.* della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *G.U.* della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *G.U.* della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto D.Lgs.

Un procuratore speciale
Gianni Ferrari

TX16ADD10293 (A pagamento).

ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274

Titolare AIC: Actavis Group PTC Ehf.

Medicinale: DORZOLAMIDE ACTAVIS, codice AIC 040609 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica N° C1B/2016/2116, MRP N° UK/H/3137/001/IB/006

Variazione IB-B.II.d.2.d: sostituzione dell'attuale metodo di identificazione e determinazione quantitativa del benzalconio cloruro con il metodo HPLC.

Codice Pratica N° C1A/2016/2480, MRP N° UK/H/3137/001/IA/005

Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (R1-CEP 2009-093-Rev 01).

Medicinale: DORZOLAMIDE E TIMOLOLO ACTAVIS, codice AIC 041137 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica N° C1A/2016/2482, MRP N° UK/H/3922/001/IA/006

Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (R1-CEP 2009-093-Rev 01).

Medicinale: GLIMEPIRIDE ACTAVIS, codice AIC 038642 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica N° C1A/2016/1923, MRP N° IT/H/0240/001-004/IA/015

Variazione IA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato, Urquima S.A. (R1-CEP 2007-017-Rev01).

Medicinale: ESOMEPRAZOLO ACTAVIS PTC, codice AIC 041951 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica N° C1A/2016/2030, MRP N° IS/H/0182/001-002/IA/015G

Grouping di variazioni: IA-A.7 eliminazione dei siti Famar l'Aigle, Lamp S. Prospero S.P.A. e Laphal Industries; IAin-B.III.1.a.3 introduzione di un nuovo CEP per il principio attivo da parte di un nuovo produttore, Minakem (France) (R0-CEP 2015-086-Rev 01).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.*

Un procuratore
Lorena Verza

TX16ADD10296 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 – 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: NITROGLICERINA TEVA

Codice farmaco: 041305 tutte le confezioni autorizzate


Codice Pratica: N1B/2015/5771; N1B/2016/1788

Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB - C.I.z; C.I.2.a

Modifica apportata: - aggiornamento del foglio illustrativo in seguito al Readability test, adeguamento del RCP e delle etichette al QRD template; - aggiornamento degli stampati per adeguamento al medicinale di riferimento.

E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette relativamente alle confezioni sopra elencate.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica



regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle etichette.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott. Leonardo Gabrieli

TX16ADD10299 (A pagamento).

FARMAROC S.R.L.

Sede: viale Pio XI, n. 48 – 70056 Molfetta (BA)
Partita IVA: 07335230723

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela

Determinazione V&A IP-I/N. 270 del 08 Febbraio 2016

Medicinale: EFFERALGANMED “500 mg compresse effervescenti” 16 compresse

Codice A.I.C. n.: 044681029 (in base 10) 1BMKU5 (in base 32)

Variazione di tipo I approvata: Variazione della Denominazione, del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e della Ragione sociale del Produttore della specialità medicinale estera, di seguito riportate e rispettivamente: da EFFERALGAN (codice A.I.C.: 042213013) a EFFERALGANMED (codice A.I.C.: 044681029); da BRISTOL MYERS SQUIBB a UPSA SAS, Rueil-Malmaison FRANCE; da BRISTOL MYERS SQUIBB, Le Passage (FR) a UPSA SAS, Le Passage (FR) in aggiunta a UPSA SAS, Agen (FR). I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Determinazione V&A IP-I/N. 1738 del 19 Ottobre 2016

Medicinale: TOBRADEX “0,3% + 0,1% collirio sospensione” flacone contagocce 5ml

Codice A.I.C. n.: 042904019 (in base 10) 18XBGM (in base 32)

Variazione di tipo I approvata: Variazione del Numero e del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio della specialità medicinale estera da CN 670588.9 a CN 700645.9 e da ALCON CUSÍ, S.A. - c/Camil Fabra, 58 -

08320 El Masnou, Barcellona (ES) ad ALCON CUSÍ, S.A. – Gran Via de les Corts Catalanes, 764 – 08013 Barcellona (ES). I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

I presenti provvedimenti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'amministratore unico
dott. Emilio Roca

TX16ADD10307 (A pagamento).

EURO-PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Garzigliana, 8 - 10127 Torino - Italia
Partita IVA: 06328630014

Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.

Medicinale: UROMEN

Confezione e Numero AIC: 037000015 -0,4 mg, capsule rigide a rilascio modificato

Codice pratica: N1A/2016/2143

Variazione di tipo IA, categoria B.II.b.4. – Modifica della dimensione dei lotti del principio attivo, fino a dieci volte la dimensione originaria del lotto approvata con l'autorizzazione all'immissione in commercio.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
sig.ra Antonella Lontano

TX16ADD10309 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina, n. 1143 - 00156 Roma

Estratto comunicazione notifica regolare V&A del 25/10/2016

Titolare AIC: S.F. Group srl

Tipo modifica: Modifica stampati - Codici Pratiche: N1B/2015/5047, N1B/2016/758

Medicinale: BATTIZER

Codice farmaco: 038108015, 038108027, 038108039

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.3.z

Modifica apportata: modifica stampati in accordo alla procedura di PSUR Worksharing NO/H/PSUR/0010/002; aggiornamento FI in seguito ai risultati del test di leggibilità



ed adeguamento stampati al QRD template. È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrare in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia

TX16ADD10310 (A pagamento).

ATNAHS PHARMA UK LIMITED

Sede legale: Leigh Carr, 12 Helmet Row - EC1V 3QJ - Londra - UK
Partita IVA: GB182658086

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.

Titolare AIC: ATNAHS PHARMA UK LIMITED

Medicinale: LIXIDOL 30 mg/ml soluzione iniettabile - 3 fiale, AIC n. 027257056;

Codice pratica: N1A/2016/2053

Tipo di variazione: Tipo IAIN categoria n. B.II.b.2.c.1

Tipo di modifica: Aggiunta di un sito di rilascio dei lotti, escluso il controllo

Modifica Apportata: Aggiunta di CENEXI - FONTENAY SOUS BOIS, 52 rue Marcel et Jacques Gaucher, FONTENAY SOUS BOIS, 94120, Francia come sito di rilascio dei lotti

Medicinale: LIXIDOL 10 mg compresse rivestite con film - 10 compresse AIC n 027257068

Codice pratica: N1A/2016/2054

Tipo di variazione: Tipo IAIN categoria n. B.II.b.2.c.1;

B.II.b.1.a); B.II.b.1.b)

Tipo di modifica: Aggiunta di un sito di confezionamento primario e secondario; aggiunta di un sito di rilascio dei lotti, escluso il controllo dei lotti

Modifica apportata: Aggiunta del sito Waymade Plc, Sovereign House

Miles Gray Road Basildon, Essex, SS14 3FR, UK, come sito di confezionamento primario, secondario e rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti). I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Sante Di Renzo

TX16ADD10311 (A pagamento).

ATNAHS PHARMA UK LIMITED

Sede legale: Leigh Carr, 12 Helmet Row - EC1V 3QJ - Londra - UK
Partita IVA: GB182658086

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.

Titolare AIC: ATNAHS PHARMA UK LIMITED

Codice pratica: N1B/2016/1355

Medicinale: LIXIDOL 30 mg/ml soluzione iniettabile 3 fiale, AIC n. 027257056; 10 mg compresse rivestite con film 10 compresse AIC n 027257068


Estratto comunicazione di notifica regolare AIFA/PPA/P/107745 del 24/10/2016

Tipo di variazione: Tipo IB, C.I.z

Modifica Apportata: E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare al RCP. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Sante Di Renzo

TX16ADD10312 (A pagamento).



TAKEDA ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Codice Pratica: C1A/2016/3172

N° di Procedura Europea: PT/H/0858/001-002/IAin/010

Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: GLADEXA (AIC 042133) - 30 mg e 60 mg capsule rigide a rilascio modificato

Confezioni: 14 capsule

Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A.

Tipologia variazione: C.I.z

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati in seguito alla raccomandazione del PRAC in merito agli inibitori di pompa protonica e gli elevati livelli circolanti di Cromogranina A.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore
dott.ssa Laura Elia

TX16ADD10315 (A pagamento).

PAXVAX LTD

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

Titolare A.I.C.: PaxVax Ltd - 1 Victoria Square, Birmingham, B1 1BD - Regno Unito

Codice pratica: N1B/2016/1801

Medicinale: VIVOTIF

Confezioni e numeri di A.I.C.:

Capsule rigide gastroresistenti - A.I.C. 025219 (tutte le confezioni)

Tipologia di variazione: grouping di variazioni di tipo IB

Tipo di modifiche: B.I.a.4. Modifiche dei controlli in process o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo z) altre modifiche; B.I.b.2. Modifica nel test procedure di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel processo di fabbricazione del principio attivo e) Altre modifiche in una test procedure (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia; B.II.d.2. Modifica del test procedure del prodotto finito d) Altre modifiche di un test procedure (compresa una sostituzione o un'aggiunta); B.II.d.1. Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito c) aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore speciale
dott.ssa Anna Baudo

TX16ADD10317 (A pagamento).



*CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE*

**PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Ambiente**

*Richiesta di concessione in sanatoria per la derivazione
acqua da corpo sotterraneo nel Comune di Aprilia -
ditta Lueva S.r.l. - R.D. 1775/1933 - D.Lgs. 152/06*

La ditta LUEVA S.r.l. in data 11 agosto 2016 con prot. 40994 ad integrazione del pozzo id 1152 del 17 giugno 1996, ha chiesto la Concessione in sanatoria per derivare 1 l/s e 2100 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Aprilia via Dei Rutelli, loc. Casalazzara foglio 35 p.lla 168, per uso igienico ed assimilati e diverso.

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

TU16ADF10247 (A pagamento).

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato OO.PP., difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica**

Richiesta concessione per la derivazione d'acqua

Con domanda in data 2 settembre 2016 la soc. Joux Energie Verrayes s.r.l. ha chiesto di derivare dalla vasca irrigua del CMF Rû de Joux, in località Plan de Vesan dessus del comune di Verrayes, mod. max. 3,5 e medi annui 0,94 per la produzione di energia idroelettrica, con restituzione dell'acqua nella vasca in località Champagne del medesimo comune.

Aosta, 20 settembre 2016


Il dirigente
ing. R. Maddalena

TU16ADF10260 (A pagamento).

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU2-130) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 2 0 4 0 0 1 6 1 1 0 3 *

€ 4,06

